

Deliberazione n. 67/2025/PRSE

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA****SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL****SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione 2024-2026, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023;

RICHIAMATA la deliberazione n. 17/SEZAUT/2022/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida per la relazione degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato per l'esercizio 2021, che costituisce riferimento anche per il bilancio consolidato 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 9/2024/INPR, di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2024 la quale, al punto 2, ha stabilito che l'esame dei rendiconti

2023 dei Comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione al fine di individuare i criteri selettivi di selezione degli enti da sottoporre ad un controllo di tipo più analitico, che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità;

VISTA la propria deliberazione n. 77/2024/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2023 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti, per i quali attivare un'articolata istruttoria e uno specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e nei questionari;

RILEVATO che per gli enti non rientranti nei parametri indicati nella precitata delibera n. 77/2024/INPR, gli elementi utili al controllo sono stati acquisiti direttamente dai dati registrati in BDAP nonché dalle informazioni contenute nel questionario acquisito tramite il sistema informativo "LimeSurvey"; più precisamente, per questi Comuni l'esame dei rendiconti 2023 è stato condotto attraverso un'analisi complessiva delle risultanze acquisite dalle banche dati;

DATO ATTO che i Comuni interessati da questa modalità di controllo sono in numero di 141 e i relativi esiti sono riportati nell'allegata relazione;

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 833 del 7 giugno 2024 avente ad oggetto le *"Regolazioni finanziarie tra Comuni, Comunità e Provincia autonoma di Trento relative al fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. e ai ristori specifici di spesa rientranti nelle Certificazioni COVID-19 del triennio 2020, 2021 e 2022"*;

ESAMINATE le risultanze dei bilanci consolidati dell'esercizio 2023 desunte dalle informazioni registrate nella BDAP dai Comuni della provincia di Trento tenuti alla relativa adozione, in quanto aventi una popolazione non inferiore ai 5 mila abitanti;

VISTI i questionari/relazione al bilancio di previsione 2024-2026 trasmessi da tutti i Comuni della provincia di Trento;

VISTA la nota del 17 marzo 2025, con la quale è stata trasmessa ai Comuni la bozza di relazione concernente gli esiti dell'attività di controllo sui rendiconti 2023 e sui bilanci di previsione 2024-2026 e sono state formulate richieste istruttorie, al fine di instaurare il necessario contraddittorio con gli enti medesimi e i rispettivi organi di revisione, funzionale all'adozione della delibera di approvazione della relazione finale;

CONSIDERATE le osservazioni, le deduzioni, le informazioni e chiarimenti pervenuti dai singoli enti;

VISTA l'ordinanza n. 48/2024 di data 10 ottobre 2024, con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha attribuito al Cons. Tullio Ferrari, il controllo dei rendiconti 2023 dei Comuni della provincia di Trento da effettuare attraverso un'analisi complessiva delle risultanze acquisite dalle banche dati;

VISTA l'ordinanza n. 17/2025 del 18 luglio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”*.

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*.

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni*

regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (*cfr.* anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di "*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*", nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di "*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*".

Vanno anche menzionati l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, "*fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti*

locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti” ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l’art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell’ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all’ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest’ultima recante l’importante qualificazione del bilancio come “*bene pubblico*”), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato “*l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.*”.

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, “*la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...].*”.

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Con l'allegata relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si riferisce degli esiti delle verifiche condotte dalla Sezione sui rendiconti di gestione per l'esercizio 2023 dei Comuni della provincia di Trento, sulla base dei dati registrati in BDAP e delle informazioni acquisite con i questionari trasmessi tramite il sistema informativo "LimeSurvey" della Corte dei conti.

Tali esiti riguardano i Comuni di seguito elencati:

Ala, Albiano, Aldeno, Altavalle, Altopiano della Vigolana, Amblar-Don, Avio, Baselga di Pinè, Bedollo, Besenello, Bieno, Bleggio Superiore, Bondone, Borgo Chiese, Borgo d'Anaunia, Borgo Valsugana, Brentonico, Bresimo, Caderzone Terme, Calceranica al lago, Caldes, Caldonazzo, Calliano, , Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castel Ivano, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra-Lisignago, Cimone, Cis, Cles, Comano Terme, Commezzadura, Dambel, Denno, Dimaro Folgarida, Drena, Dro, Fai della Paganella, Fiavè, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grigno, Imer, Isera, Lavis, Ledro, Levico Terme, Livo, Lona Lases, Madruzzo, Malè, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Novella, Ospedaletto, Ossana, Palù del Fersina, Pellizzano, Pelugo, Pieve di Bono-Prezzo, Pieve Tesino, Pinzolo, Pomarolo, Porte di Rendena, Predaia, Predazzo, Primiero-San Martino di Castrozza, Rabbi, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Ronzo Chienis, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sagron-Mis, Samone, San Lorenzo Dorsino, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sella Giudicarie, San Giovanni di Fassa-Sen Jan di Fassa, Sfruz, Soraga di Fassa, Sover, Spiazzo, Spormaggiore, Stenico, Storo, Strembo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terragnolo, Terzolas, Tesero, Tione di Trento, Ton, Torcegno, Trambileno, Tre Ville, Valdaone, Valfloriana, Vallarsa, Vallelaghi, Vermiglio, Vignola Falesina, Villa Lagarina, Ville d'Anaunia, Ville di Fiemme, Volano e Ziano di Fiemme.

4. Inoltre, la presente deliberazione dà conto anche delle verifiche disposte dalla Sezione sulla base dei questionari/relazione al bilancio di previsione 2024-2026, trasmessi secondo lo schema approvato dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 7/SEZAUT/2024/INPR, trasmessi alla Corte dei conti da parte degli organi di revisione dei comuni, nonché dell'esame condotto sui bilanci consolidati dell'esercizio 2023, inviati dagli enti con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, sulla base della delibera della medesima Sezione delle Autonomie n. 17/SEZAUT/2022/INPR.

Si precisa che le modalità del controllo sui rendiconti 2023 dei Comuni trentini, definite con la citata delibera n. 77/2024/INPR, hanno indotto la Sezione a privilegiare l'analisi degli ambiti di maggiore

rilevanza della gestione economico-finanziaria, dei quali la presente delibera dà conto in via cumulativa.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

sulla base della documentazione esaminata, che i Comuni della provincia di Trento oggetto della presene verifica, hanno conseguito, nel 2023, un risultato di amministrazione positivo, l'equilibrio nella gestione di competenza e un avanzo di cassa anche se sussistono profili di criticità che possono pregiudicare anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari, quali, tra l'altro:

- tardiva approvazione dei documenti di rendiconto, nonché mancata allegazione di documenti o informazioni obbligatorie;
- tardiva trasmissione delle informazioni alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e mancata corrispondenza dei valori ivi contenuti, rispetto alla documentazione di rendicontazione;
- ritardato invio dei questionari alla Corte dei conti e non corrispondenza delle informazioni ivi contenute con il rendiconto approvato dal Consiglio comunale;
- prolungato utilizzo delle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere;
- mancato rispetto dei termini legali di pagamento dei fornitori;
- mancata verifica sull'allineamento dei dati presenti nella piattaforma di certificazione crediti commerciali con le scritture contabili dell'ente;
- incoerenze nel prospetto degli equilibri di bilancio, poiché l'equilibrio complessivo non è pari alla somma dell'equilibrio complessivo di parte corrente e dell'equilibrio complessivo di parte capitale;
- errata compilazione del prospetto di verifica degli equilibri (Allegato n. 10 al rendiconto);
- disallineamenti tra l'ammontare dei residui attivi di fine esercizio 2022 con quelli di inizio 2023;
- non corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla rilevazione dei residui;
- elevata incidenza di residui vetusti;
- insufficiente accantonamento al fondo contenzioso e al fondo perdite società partecipate;
- mancata rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, adempimento previsto dall'art. 17 del d.l. n. 90 del 2014;
- ridotta capacità di riscossione delle entrate;

- formazione di debiti fuori bilancio, in ordine alla non corretta osservanza dell'ordinamento contabile, con riferimento alle fasi di gestione della spesa;
- risultato della gestione economica negativo anche con riguardo ai bilanci consolidati;
- errata/incompleta stesura della situazione patrimoniale semplificata, da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- superamento delle soglie di criticità per taluni parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (definiti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 242 del TUEL);
- elevata incidenza degli oneri per servizi amministrativi sulla spesa corrente dell'ente con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione;
- mancata attivazione delle scritture contabili idonee a rilevare la giacenza di cassa vincolata anche al fine della corretta della gestione dei fondi PNRR.

DISPONE

che le amministrazioni e gli organi di revisione dei Comuni, per i quali sono state evidenziate criticità, errori e disallineamenti nelle poste contabili, attivino prontamente le necessarie misure di sistemazione, al fine di:

- superare le criticità e difficoltà gestionali, a tutela degli equilibri di bilancio, della sana gestione e di una puntuale osservanza dei principi di armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011;
- sistemare i disallineamenti ed errori, al fine di salvaguardare la veridicità e la verificabilità dei documenti contabili e dei relativi allegati, nonché delle informazioni oggetto di trasmissione alle diverse istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella prima relazione sulla gestione utile e potranno essere oggetto di valutazione nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

AUSPICA

che i competenti organi istituzionali della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol riprendano un percorso finalizzato a raggiungere una ragionata e condivisa aggregazione della gestione dei servizi dei comuni, che tenga conto delle peculiarità delle

singole realtà territoriali, al fine di favorire la nascita di soggetti aventi le dimensioni idonee a realizzare l'efficientamento della spesa e a migliorare la gestione dei servizi alla comunità di riferimento.

ORDINA

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- ai Presidenti dei consigli comunali, ai Sindaci e agli Organi di revisione dei Comuni della provincia di Trento oggetto della verifica e i cui esiti sono contenuti nel presente provvedimento;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia e la relazione allegata sarà pubblicata sul sito *internet* dei Comuni della provincia di Trento.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025

Il Magistrato relatore

Cons. Tullio FERRARI

(f.to digitalmente)

Il Presidente

Pres. Luisa D'EVOLI

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria

Per il Dirigente

Il Funzionario

Marco ULACCO

(f.to digitalmente)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO

**ESAME DEI RENDICONTI 2023 E DEI
BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
TRENTO**

AI SENSI DELL'ART. 1, C. 166 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 266/2005

**Relatore:
Tullio FERRARI**

INDICE

PREMESSA	1
1 IL RISPETTO DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2023	11
1.1 Il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto	11
1.2 Il rispetto dei termini di trasmissione dei consuntivi alla BDAP	13
1.3 Il rispetto dei termini di approvazione del Bilancio consolidato 2023 e del relativo invio alla BDAP	14
1.4 Il questionario/relazione al rendiconto 2023.....	15
2 LA GESTIONE DI CASSA	18
2.1 Verifica preliminare.....	18
2.2 L'attivazione dei vincoli di cassa.....	18
2.3 Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria	20
2.4 Il rispetto dei termini di pagamento ai fornitori	21
3 L'AVANZO DI COMPETENZA E GLI EQUILIBRI DI BILANCIO.....	26
4 LE REGOLAZIONI FINANZIARIE DELLE RISORSE STATALI RELATIVE ALL'EMERGENZA DA COVID-19	29
5 LA GESTIONE DEI RESIDUI.....	32
6 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	37
7 L'INDEBITAMENTO	45
8 I DEBITI FUORI BILANCIO.....	50
9 LA RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE.....	57
10 LE SOCIETÀ PARTECIPATE	60
10.1 Il quadro normativo di riferimento.....	60
10.2 I risultati della gestione economica 2022 delle partecipate e i riflessi sui rendiconti 2023..	62
11 I BILANCI CONSOLIDATI DELL'ESERCIZIO 2023	69
12 GLI ESITI DELL'ESAME DEI QUESTIONARI.....	77
13 I PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE.....	81
14 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025.....	84
14.1 Il protocollo di finanza pubblica	84
14.2 I termini di approvazione.....	86
14.3 Gli equilibri di bilancio	86
14.4 I questionari/relazione al bilancio di previsione 2024-2026.....	87
15 L'INCIDENZA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI SULLA SPESA CORRENTE DEI COMUNI	93
16 SCHEDE DI SINTESI.....	99

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Elenco dei Comuni.....	6
Tabella 2 – Elenco Comuni trentini con fondo vincolato al 31 dicembre 2023	18
Tabella 3 – Anticipazioni di cassa utilizzate dai Comuni trentini nel 2023.....	21
Tabella 4 – Comuni trentini con indicatore di tempestività dei pagamenti annuale positivo.....	23
Tabella 5 – Differenze del risultato di amministrazione parte accantonata, vincolata e disponibile	38
Tabella 6 - Valori iscritti nel questionario, debiti di finanziamento nello stato patrimoniale e riscontro istruttorio	47
Tabella 7 – Situazione adempimenti all’invio del questionario debiti fuori bilancio	51
Tabella 8 – Debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2023	54
Tabella 9 – Società in perdita nel 2022 e valore della perdita di pertinenza per comune	63
Tabella 10 – Società con perdite portate a nuovo nel 2022 e valore della perdita di pertinenza per comune	64
Tabella 11 – Verifica di congruità fondo perdite società partecipate	67
Tabella 12 – Soggetti partecipati inseriti nel gruppo amministrazione pubblica e quelli oggetto di consolidamento per singolo comune	72
Tabella 13 – Risultati d’esercizio bilanci consolidati 2023 e confronto con la performance della capogruppo.....	75
Tabella 14 – Elenco delle criticità contabili riscontrate nei questionari consuntivi 2023.....	77
Tabella 15 – Spesa di amministrazione <i>pro capite</i> 2023 e incidenza della stessa sulla spesa corrente 2023 per fasce di popolazione	95
Tabella 16 – Spesa di amministrazione <i>pro capite</i> e incidenza della stessa sulla spesa corrente – confronto 2022-2023.....	96
Tabella 17 – Comuni con un valore superiore al percentile 75 ^{mo} complessivo di entrambi gli indicatori.....	97

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1- Utilizzo parte disponibile del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente per spese correnti.....	43
--	----

PREMESSA

L'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito nella l. n. 213/2012, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti locali, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005, per la verifica, tra l'altro, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, c. 6, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni detenute dagli Enti.

In base alla citata normativa, l'accertamento, da parte delle Sezioni regionali di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta, per gli Enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Per assicurare l'uniformità nell'esercizio delle attività di competenza e per l'unitarietà d'indirizzo nelle funzioni attribuite alla magistratura contabile, il citato art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005 dispone che la Corte dei conti definisca criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione ai bilanci preventivi e consuntivi.

Sulla base di tale disposizione, la Sez. delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023.

Tali linee guida rappresentano, quindi, un riferimento per le attività di controllo demandate ai Collegi dei revisori dei conti degli enti locali, nell'ottica di una più efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno.

Destinatarie, pertanto, sono anche le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate.

I criteri di orientamento forniti mirano ad assicurare l'uniformità nell'esercizio delle attività di competenza, finalizzata all'unitarietà d'indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della l. n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", disciplinato dall'art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti consente di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o anche meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inhibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Le disposizioni innanzi dette si collocano in un quadro ordinamentale (titolo VI dello Statuto di autonomia) che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione dei concorsi e degli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza, la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) degli obiettivi fissati e dei risultati conseguiti.

Infatti, l'art. 79 del predetto Statuto dispone che, *"fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti"* ed il s. art. 80 assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali.

Viene, infine, in rilievo l'art. 49 della l. p. n. 18 del 2015 e ss.mm. che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell'ordinamento provinciale.

La presente relazione fornisce gli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti – sede di Trento – sui rendiconti dei Comuni per l'esercizio finanziario 2023, sulla scorta dei questionari/relazioni inviati dagli organi di revisione economico-finanziaria di ciascun ente attraverso l'applicativo LimeSurvey e dei dati disponibili in BDAP (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

Ulteriori informazioni necessarie a completare la verifica sono state acquisite direttamente da altre fonti e, in particolare, dalla consultazione dei siti istituzionali dei singoli comuni.

Peraltro, va segnalato, come già rilevato lo scorso anno, una generale criticità nell'assolvimento da parte degli enti degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti e delle informazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e dalle norme regionali di recepimento (*cfr.* l.reg. n. 10/2014, l.reg. n. 16/2016 e art. 2 della l.r. 5/2023).

Le carenze riscontrate riguardano anche documenti fondamentali del Comune quali i bilanci preventivi e consuntivi e relativi allegati.

Sul punto, va ribadito che l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, individuati dalla normativa sopra richiamata, rappresenta livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto alla corruzione e della cattiva amministrazione, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. m) della Costituzione, che devono essere garantiti con puntualità.

Inoltre, la relazione dà conto delle verifiche disposte dalla Sezione sulla base dei questionari/relazione al bilancio di previsione 2024-2026, approvato dalla Sez. delle Autonomie e approvato con la delibera n. 7/SEZAUT/2024/INPR, trasmessi dagli organi di revisione degli enti. Al riguardo, anche per il 2024, si è fatto ricorso all'esercizio provvisorio, autorizzato con decreto del Ministro degli interni del 22 dicembre 2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2024-2026 da parte degli enti locali è stato differito al 15 marzo 2024. Il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024 del 7 luglio 2023 ha previsto, infatti, di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale.

Passando ora, più specificatamente, a illustrare le modalità con le quali la Sezione ha impostato le verifiche dei rendiconti per l'esercizio finanziario 2023 dei Comuni della provincia di Trento, prima di tutto va richiamata la deliberazione n. 9/2024/INPR del 14 febbraio 2024, con la quale il Collegio ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2024 che, al punto 2, ha previsto per l'esame dei rendiconti 2023 dei Comuni della provincia di Trento la necessità di definire, con una

specifica deliberazione, i criteri selettivi che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità. Il controllo, da svolgersi con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005, è diretto, in particolare, alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, del pareggio di bilancio, alla verifica dell'osservanza dei vincoli dell'indebitamento *ex art.* 119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, della composizione dei risultati di amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e tenuto conto delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali.

Inoltre, è stata avviata un'operazione di monitoraggio con la Provincia autonoma di Trento dei residui attivi iscritti nei bilanci di 25 comuni selezionati. È stata, altresì, effettuata la verifica dell'adozione da parte dei Comuni del piano di revisione delle società partecipate e del relativo invio allo specifico portale del Ministero dell'economia e finanze.

Con la deliberazione n. 77/2024/INPR, la Sezione ha definito le modalità e le procedure di controllo dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2023 attraverso l'analisi dei dati e delle informazioni presenti in BDAP e nei questionari di cui alla delibera n. 8/SEZAUT/2024/INPR acquisiti tramite l'applicativo LimeSurvey, al fine di contemperare le esigenze istruttorie con quelle di semplificazione e tempestività dell'azione di controllo, lucrando della necessaria e proficua sinergia tra organi di controllo interno ed esterno.

Con le medesime modalità si è proceduto all'analisi dei dati e informazioni presenti in BDAP e nei questionari di cui alla delibera n. 18/SEZAUT/2022/INPR dei bilanci consolidati, per l'esercizio 2023.

Il provvedimento ha, inoltre, individuato i criteri di selezione degli enti da assoggettare ad un controllo di tipo più analitico, con la previsione di un'articolata istruttoria e di uno specifico contraddittorio, come di seguito riportato:

- 1) Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- 2) Comuni che presentino disavanzo di amministrazione, un disavanzo di competenza e complessivo (W1, W2 e W3 del prospetto degli equilibri) o un risultato di parte corrente negativo (O1, O2 e O3 del prospetto degli equilibri);
- 3) Comuni con residui attivi del titolo 1 e 3 per un valore pro-capite superiore a 1.000,00 euro;
- 4) Comuni per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di regolarità contabile e gestionale, anche alla luce delle informazioni trasmesse dagli organi di revisione tramite il questionario e, comunque, in presenza di specifiche anomalie o criticità (es. segnalazione di gravi irregolarità, approvazione del rendiconto da parte di commissario ad acta,

scostamento dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità di oltre un quinto rispetto all'accantonamento minimo presuntivo calcolato dalla Sezione).

Nel dettaglio gli enti rientranti nei punti precedenti sono i seguenti:

- Punto 1: Arco, Mori, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto e Trento;
- Punto 2: Borgo Lares e Terre d'Adige (O3 negativo); Panchià (O2 negativo), Sporminore (O1, O2 e O3 negativi);
- Punto 3: Andalo, Bocenago, Campitello di Fassa, Folgaria, Lavarone, Massimeno, Moena, Nago Torbole e Peio;
- Punto 4: Luserna (Comune commissariato), Capriana (segnalazione di gravi irregolarità), Cinte tesino, Civezzano, Contà e Croviana (scostamento dell'accantonamento al FCDE).

Per i rimanenti 141 enti, la decisione di operare mediante un controllo basato sulle informazioni presenti nelle banche dati e, tuttavia, analitico, risulta coerente con la necessità di assicurare le nuove funzioni attribuite alla Corte dei conti, secondo le indicazioni formulate dalla Sez. delle Autonomie già nella delibera n. 1/SEZAUT/2021/INPR, concernente il *"Programma delle attività per l'anno 2021"*. Infatti, i nuovi compiti affidati alla Corte in materia di certificazione dei contratti collettivi di lavoro (art. 2-bis del d.lgs. n. 305/1988, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 113/2023) e il parere sui provvedimenti di costituzione e acquisizione di partecipazioni in organismi societari da parte delle amministrazioni pubbliche (art. 5 del d.lgs. n. 175/2016), oltre all'importanza di assicurare il monitoraggio attraverso un controllo sulla gestione circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del PNRR e dalle altre fonti di finanziamento, quali il FSC, il FNC e le risorse di bilancio (art. 7, c. 7, del d.l. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 108/2021), impongono di liberare spazi di attività, razionalizzando i controlli finanziari e riservando attenzione ai casi più evidenti di scostamento dall'equilibrio.

Per gli enti controllati (n. 141) oggetto della presente relazione¹, la Sezione ha privilegiato l'analisi di alcuni aspetti cruciali della gestione economico-finanziaria, dei quali questa relazione dà conto in via cumulativa, anche alla luce della peculiarità dell'ordinamento giuridico locale, fermo restando che l'assenza di rilievi specifici su elementi non esaminati non costituisce, di per sé, valutazione positiva e che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questa tipologia di controllo, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti, i quali potranno essere oggetto di valutazione in altre sedi competenti.

¹ L'elenco dei Comuni è riportato alla successiva Tabella n. 1.

Nondimeno, considerato che la funzione di controllo della Corte dei conti, in questa sede, non riguarda singoli atti o attività, bensì il regolare svolgimento del ciclo di bilancio, è stata oggetto di verifica e di accertamento la situazione finanziaria nel suo dinamico divenire, alla luce dei principi di equilibrio e di sostenibilità degli indebitamenti.

Al fine di istaurare il necessario contraddittorio con gli enti e gli organi di revisione, funzionale all'adozione della delibera di approvazione della presente relazione, copia della stessa, unitamente ad alcune specifiche richieste istruttorie di chiarimento, è stata trasmessa anche al fine di acquisire eventuali osservazioni e controdeduzioni. Nella tabella che segue sono riportati gli estremi dei protocolli di invio e di quelli di acquisizione dei relativi riscontri.

Tabella 1 – Elenco dei Comuni

DENOMINAZIONE ENTE	ESTREMI NOTA ISTRUTTORIA		ESTREMI D'ACQUISIZIONE RISCONTRI ISTRUTTORIO	
	NR. PROT	DATA	NR. PROT	DATA
Ala	386	17/03/2025	543	19/03/2025
Albiano	439	17/03/2025		
Aldeno	387	17/03/2025	643	03/04/2025
Altavalle	388	17/03/2025		
Altopiano della Vigolana	402	17/03/2025	717	10/04/2025
Amblar-Don	407	17/03/2025	710	09/04/2025
Avio	411	17/03/2025		
Baselga di Pinè	424	17/03/2025	620	01/04/2025
Bedollo	432	17/03/2025	801	15/04/2025
Besenello	452	17/03/2025		
Bieno	458	17/03/2025	703	09/04/2025
Bleggio Superiore	464	17/03/2025		
Bondone	468	17/03/2025	773	15/04/2025
Borgo Chiese	473	17/03/2025	790	15/04/2025
Borgo d'Anaunia	478	17/03/2025	714	09/04/2025
Borgo Valsugana	483	17/03/2025	591	27/03/2025
Brentonico	487	17/03/2025	619	01/04/2025
Bresimo	494	17/03/2025	758	14/04/2025
Caderzone Terme	498	17/03/2025		
Calceranica Al Lago	502	17/03/2025	707	09/04/2025
Caldes	505	17/03/2025	798	15/04/2025
Caldonazzo	508	17/03/2025	622	02/04/2025
Calliano	510	17/03/2025		
Campodenno	513	17/03/2025	696	08/04/2025
			774	15/04/2025
Canal San Bovo	390	17/03/2025	632	03/04/2025
Canazei	392	17/03/2025	649	04/04/2025
Carisolo	395	17/03/2025	812	15/04/2025
Carzano	512	17/03/2025	704	09/04/2025
Castel Condino	398	17/03/2025	776	15/04/2025

DENOMINAZIONE ENTE	ESTREMI NOTA ISTRUTTORIA		ESTREMI D'ACQUISIZIONE RISCONTRI ISTRUTTORIO	
	NR. PROT	DATA	NR. PROT	DATA
Castel Ivano	401	17/03/2025	590	26/03/2025
Castello Tesino	429	17/03/2025	743	14/04/2025
Castello-Molina Di Fiemme	434	17/03/2025	750	14/04/2025
Castelnuovo	438	17/03/2025	672	07/04/2025
Cavalese	442	17/03/2025	822	17/04/2025
Cavareno	446	17/03/2025	697	08/04/2025
Cavedago	449	17/03/2025	772	15/04/2025
Cavedine	454	17/03/2025	625	02/04/2025
Cavizzana	460	17/03/2025	781	15/04/2025
Cembra Lisignago	465	17/03/2025	642	03/04/2025
Cimone	470	17/03/2025	821	16/04/2025
			826	17/04/2025
Cis	474	17/03/2025	778	15/04/2025
Cles	479	17/03/2025	786	15/04/2025
Comano Terme	484	17/03/2025	684	07/04/2025
Commezzadura	486	17/03/2025	553	21/03/2025
Dambel	490	17/03/2025	762	14/04/2025
Denno	492	17/03/2025	718	10/04/2025
Dimaro Folgarida	495	17/03/2025	561	24/03/2025
Drena	499	17/03/2025	646	04/04/2025
Dro	503	17/03/2025	628	03/04/2025
Fai Della Paganella	506	17/03/2025	744	14/04/2025
Fiavè	419	17/03/2025	666	04/04/2025
Fierozzo	426	17/03/2025	688	08/04/2025
Fornace	431	17/03/2025	651	04/04/2025
Frassilongo	445	17/03/2025	809	15/04/2025
Garniga Terme	451	17/03/2025	769	15/04/2025
Giovo	456	17/03/2025	639	03/04/2025
			764	14/04/2024
Giustino	462	17/03/2025	770	15/04/2025
Grigno	469	17/03/2025		
Imer	475	17/03/2025	814	16/04/2025
Isera	480	17/03/2025	771	15/04/2025
Lavis	500	17/03/2025	606	31/03/2025
Ledro	504	17/03/2025		
Levico Terme	507	17/03/2025	702	09/04/2025
Livo	509	17/03/2025	753	14/04/2025
Lona-Lases	511	17/03/2025	767	15/04/2025
Madruzzo	514	17/03/2025	787	15/04/2025
Malè	515	17/03/2025	587	26/03/2025
Mazzin	517	17/03/2025	748	14/04/2025
Mezzana	519	17/03/2025	530	19/03/2025
Mezzano	520	17/03/2025	815	16/04/2025
Mezzocorona	522	17/03/2025	756	14/04/2025
Mezzolombardo	524	17/03/2025		
Molveno	516	17/03/2025	757	14/04/2025
Nogaredo	518	17/03/2025	641	03/04/2025

DENOMINAZIONE ENTE	ESTREMI NOTA ISTRUTTORIA		ESTREMI D'ACQUISIZIONE RISCONTRI ISTRUTTORIO	
	NR. PROT	DATA	NR. PROT	DATA
Nomi	521	17/03/2025		
Novaledo	394	17/03/2025	811	15/04/2025
Novella	397	17/03/2025		
Ospedaletto	400	17/03/2025		
Ossana	404	17/03/2025	693	08/04/2025
Palù Del Fersina	405	17/03/2025	803	15/04/2025
Pellizzano	410	17/03/2025	739	14/04/2025
Pelugo	413	17/03/2025	741	14/04/2025
Pieve Di Bono-Prezzo	415	17/03/2025	794	15/04/2025
Pieve Tesino	417	17/03/2025		
Pinzolo	422	17/03/2025		
Pomarolo	428	17/03/2025		
Porte Di Rendena	435	17/03/2025	804	15/04/2025
Predaia	440	17/03/2025		
Predazzo	443	17/03/2025	593	27/03/2025
Primiero San Martino Di Castrozza	450	17/03/2025	568	25/03/2025
Rabbi	457	17/03/2025	731	11/04/2025
Romeno	463	17/03/2025	689	08/04/2025
Roncegno Terme	471	17/03/2025	783	15/04/2025
Ronchi Valsugana	477	17/03/2025	806	15/04/2025
Ronzo-Chienis	482	17/03/2025		
Ronzone	488	17/03/2025		
Roverè Della Luna	491	17/03/2025	647	04/04/2025
Ruffrè - Mendola	496	17/03/2025	793	15/04/2025
Rumo	389	17/03/2025	701	09/04/2025
Sagron Mis	391	17/03/2025	816	16/04/2025
Samone	393	17/03/2025	548	19/03/2025
San Lorenzo Dorsino	399	17/03/2025	730	11/04/2025
San Michele All'Adige	403	17/03/2025	640	03/04/2025
Sant'Orsola Terme	406	17/03/2025	807	15/04/2025
Sanzeno	408	17/03/2025	713	09/04/2025
Sarnonico	412	17/03/2025	775	15/04/2025
Scurelle	414	17/03/2025	796	15/04/2025
Segonzano	416	17/03/2025	800	15/04/2025
Sella Giudicarie	418	17/03/2025		
Sen Jan Di Fassa	396	17/03/2025	550	20/03/2025
Sfruz	420	17/03/2025	549	20/03/2025
Soraga	423	17/03/2025	638	03/04/2025
Sover	427	17/03/2025	791	15/04/2025
Spiazzo	433	17/03/2025	737	13/04/2025
Spormaggiore	467	17/03/2025	729	11/04/2025
Stenico	436	17/03/2025	682	07/04/2025
Storo	441	17/03/2025	779	15/04/2025
Strembo	444	17/03/2025	679	07/04/2025
Telve	448	17/03/2025	782	15/04/2025
Telve Di Sopra	455	17/03/2025	802	15/04/2025
Tenna	461	17/03/2025	598	28/03/2025

DENOMINAZIONE ENTE	ESTREMI NOTA ISTRUTTORIA		ESTREMI D'ACQUISIZIONE RISCONTRI ISTRUTTORIO	
	NR. PROT	DATA	NR. PROT	DATA
Tenno	409	17/03/2025	644	04/04/2025
Terragnolo	421	17/03/2025	694	08/04/2025
Terzolas	425	17/03/2025	761	14/04/2025
Tesero	430	17/03/2025	754	14/04/2025
Tione Di Trento	437	17/03/2025	626	02/04/2025
Ton	447	17/03/2025	579	26/03/2025
			695	08/04/2025
Torcegno	453	17/03/2025	799	15/04/2025
Trambileno	459	17/03/2025	749	14/04/2025
Tre Ville	466	17/03/2025	751	14/04/2025
			752	14/04/2025
Valdaone	472	17/03/2025	747	14/04/2025
Valfloriana	476	17/03/2025	795	15/04/2025
Vallarsa	481	17/03/2025	724	10/04/2025
Vallelaghi	485	17/03/2025	712	09/04/2025
Vermiglio	489	17/03/2025		
Vignola Falesina	493	17/03/2025	692	08/04/2025
Villa Lagarina	497	17/03/2025		
Ville D'Anaunia	501	17/03/2025	759	14/04/2025
Ville Di Fiemme	523	17/03/2025	683	07/04/2025
Volano Di Fiemme	525	17/03/2025	576	26/03/2025
Ziano Di Fiemme	526	17/03/2025	789	15/04/2025

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ConTe

1 IL RISPETTO DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2023

1.1 Il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto

Il termine per l'approvazione del rendiconto della gestione è fissato dall'articolo 227 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, applicabile agli enti locali della provincia di Trento per effetto di quanto disposto dall'art. 49 della l. p. 9 dicembre 2015, n. 18 e s.m., al 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento. L'art. 193 della l. reg. n. 2/2018 e ss. mm. contempla la nomina da parte della Giunta provinciale di un commissario per la predisposizione dello schema di rendiconto e l'assegnazione al Consiglio comunale di un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione; in difetto, è previsto l'avvio della procedura di scioglimento del medesimo. Inoltre, l'art. 192 contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo del commissario, nel caso in cui il Comune ometta di compiere atti obbligatori per legge.

L'approvazione del rendiconto della gestione costituisce un atto obbligatorio e la Giunta provinciale in considerazione del fatto che, pur essendo ampiamente decorso il termine, diversi Comuni (n. 18) risultavano ancora inadempienti alla data del 27 giugno 2024, con la delibera n. 994 del 28 giugno 2024, ha invitato formalmente gli organi preposti di tali enti a provvedere all'adozione entro quaranta giorni dalla notifica del provvedimento.

I Comuni oggetto del sollecito sono stati: Baselga di Pinè, Borgo d'Anaunia, Caldonazzo, Carisolo, Castello Tesino, Cimone, Drena, Dro, Madruzzo, Spiazzo, Tenno, Terragnolo e Trambileno.

Si rileva che nell'esercizio precedente gli enti destinatari del sollecito della Giunta provinciale erano stati in numero di 53, per cui la problematica della ritardata approvazione del rendiconto ha registrato, per l'esercizio 2023, un significativo miglioramento.

Infatti, le amministrazioni che hanno approvato il rendiconto dopo il 30 aprile 2024 sono n. 83, pari al 58,9% del totale (nel 2022 n. 127), come segue:

Ala (20 giugno 2024), Altavalle (16 maggio 2024), Amblar Don (6 giugno 2024), Avio (27 maggio 2024), (Baselga di Pinè (31 luglio 2024), Bedollo (14 maggio 2024), Bieno (15 maggio 2024), Bleggio Superiore (23 maggio 2024), Bondone (3 giugno 2024), Borgo d'Anaunia (19 agosto 2024), Brentonico (12 giugno 2024), Calceranica al Lago (23 maggio 2024), Caldonazzo (9 luglio 2024), Canazei (8 maggio 2024), Carzano (13 maggio 2024), Carisolo (27 giugno 2024), Castel Condino (3 giugno 2024), Castel Ivano (9 maggio 2024), Castello Tesino (28 giugno 2024), Castello-Molina di Fiemme (25 luglio

2024), Castelnuovo ((6 maggio 2024), Cavareno (28 maggio 2024), Cavedine (27 maggio 2024), Cavizzana (27 maggio 2024), Cembra Lisignago (29 maggio 2024), Cimone (29 luglio 2024), Comano Terme (30 maggio 2024), Commezzadura (4 giugno 2024), Denno (5 giugno 2024), Dimaro Folgarida (28 maggio 2024), Drena (5 agosto 2024), Dro (23 luglio 2024), Fivè (30 maggio 2024), Giovo (13 giugno 2024), Isera (24 giugno 2024), Lavis (13 maggio 2024), Lona Lases (15 maggio 2024), Madruzzo (27 giugno 2024), Mezzana (31 maggio 2024), Mezzocorona (24 giugno 2024), Mezzolombardo (9 maggio 2024), Molveno (15 maggio 2024), Nogaredo (14 maggio 2024), Novaledo (2 maggio 2024), Ospedaletto (28 maggio 2023), Ossana (13 maggio 2024), Pellizzano (21 maggio 2024), Pieve di Bono-Prezzo (3 giugno 2024), Pieve Tesino (11 giugno 2024), Pomarolo (15 maggio 2024), Predaia (29 maggio 2024), Predazzo (6 maggio 2024), Romeno (10 giugno 2024), Ronchi Valsugana (19 giugno 2024), Ronzone (12 giugno 2024), Ruffrè Mendola (22 maggio 2024), Rumo (27 maggio 2024), San Giovanni di Fassa/Sen Jan di Fassa (29 maggio 2024), San Lorenzo Dorsino (13 maggio 2024), Sanzeno (14 maggio 2024), Sarnonico (9 maggio 2024), Scurella (13 maggio 2024), Segonzano (28 maggio 2024), Sfruz (31 maggio 2024), Soraga di Fassa (11 giugno 2024), Sover (20 giugno 2024), Spiazzo (29 luglio 2024), Spormaggiore (17 giugno 2024), Stenico (28 maggio 2024), Storo (13 maggio 2024), Strembo (20 giugno 2024), Telve (21 maggio 2024), Telve di Sopra (28 maggio 2024), Tenno (8 luglio 2024), Terragnolo (31 luglio 2024), Tesero (15 maggio 2024), Trambileno (8 agosto 2024), Valdaone (16 maggio 2024), Vallarsa (27 maggio 2024), Vallelaghi (30 maggio 2024), Vermiglio (3 maggio 2024), Ville d'Anaunia (22 maggio 2024) e Ziano di Fiemme (25 giugno 2024). Dalla rilevazione emerge un miglioramento nel numero degli enti che hanno rispettato il termine di approvazione del consuntivo: circa il 41,1% dei Comuni ha osservato la scadenza fissata dalla norma (contro appena il 25% dell'anno precedente), segno evidente del progresso nell'adozione dell'importante atto, quale appunto, il rendiconto della gestione.

La mancata tempestiva approvazione del rendiconto costituisce un sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di assicurare la corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni (in termini, Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

1.2 Il rispetto dei termini di trasmissione dei consuntivi alla BDAP

L'art. 13 della l. n. 196/2009 (rubricato "*Banca dati delle amministrazioni pubbliche*"), dispone che "*Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.*".

La BDAP risponde, pertanto, all'esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, ponendosi, così, quale strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili e, quindi, "*di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura*" (Atto Senato 1937, 2009).

Ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all'armonizzazione dei bilanci pubblici, "*finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole Comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci.*" (Corte cost., sentenza n. 184 del 2016).

Occorre anche richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 18, c. 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, secondo cui "*le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*".

L'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016 prevede, poi, che la trasmissione del consuntivo alla BDAP, da parte degli enti locali, assolve anche all'obbligo di invio telematico del rendiconto e dei relativi allegati alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL.

Pertanto, con la deliberazione n. 111/2017/INPR, questa Sezione aveva già richiamato l'attenzione dei Comuni della provincia di Trento sull'indefettibilità dell'adempimento dell'invio dei dati contabili in BDAP, ribadendo che "*per garantire l'esercizio della funzione di controllo esterno attribuita dall'ordinamento giuridico alla Magistratura contabile (art. 1, commi 166 e ss. della Legge n. 266/2005 e art. 148-bis del Tuel), è necessario che gli enti locali del Trentino trasmettano alla BDAP i rendiconti 2016 armonizzati ai sensi del ridetto art. 227, c. 6, del Tuel, norma peraltro espressamente recepita nell'ordinamento locale dall'art. 49, c. 2, della L.p. n. 18/2015.*".

È da aggiungere che la BDAP costituisce la base informativa con la quale la Ragioneria generale dello Stato verifica *ex ante* ed *ex post* il rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 9 della l. n. 243 del 2012 a livello di comparto, anche ai fini della legittima contrazione di debito da parte degli enti territoriali, ai sensi dell'art. 10 della citata l. n. 243 del 2012.

I Comuni che hanno trasmesso – con esito positivo - i dati di rendiconto 2023 alla BDAP oltre il termine di scadenza, previsto dalla normativa sopra citata, sono 23 (nel 2022 n. 60), pari al 16,31% dei 141 Comuni oggetto della presente indagine. Nel dettaglio i Comuni sono i seguenti:

Amblar – Don (19 giugno 2024), Baselga di Pinè (1° luglio 2024), Bondone (4 giugno 2024), Borgo D'Anaunia (29 luglio 2024), Caldonazzo (11 luglio 2024), Carisolo (9 luglio 2024), Castel Condino (4 giugno 2024), Castello-Molina di Fiemme (19 giugno 2024), Cimone (7 giugno 2024), Drena (4 luglio 2024), Dro (12 giugno 2024), Isera (25 giugno 2024), Madruzzo (10 giugno 2024), Mezzocorona (5 giugno 2024), Ospedaletto (9 giugno 2024), Sant'Orsola Terme (3 giugno 2024), Segonzano (3 giugno 2024), Spiazzo (4 luglio 2024), Spormaggiore (24 giugno 2024), Tenno (17 giugno 2024), Terragnolo (5 luglio 2024), Trambileno (12 giugno 2024), Ziano di Fiemme (4 giugno 2024).

Si invitano i Comuni che hanno approvato in ritardo il rendiconto e aggiornato oltre il termine previsto la BDAP, ad assicurare il rispetto delle relative scadenze.

Si richiamano, al riguardo, le sanzioni previste dall'art. 9, c. 1-*quinquies*, del decreto-l. n. 113/2016, per i ritardati aggiornamenti.

Si sollecitano, altresì, i competenti uffici degli enti a sistemare le eventuali anomalie indicate dal portale della banca dati, al fine di consentire la corretta acquisizione delle informazioni di consuntivo.

1.3 Il rispetto dei termini di approvazione del Bilancio consolidato 2023 e del relativo invio alla BDAP

L'art. 233-*bis* del d.lgs. n. 267/2000 ha introdotto l'obbligo, per i Comuni con una popolazione di 5 mila abitanti e oltre, di redigere il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 118/2011 (Allegato 4/4) e sulla base dello schema di cui all'allegato 11 del citato d.lgs. di armonizzazione. Per gli enti di dimensioni inferiori l'adempimento è soltanto facoltativo.

Il termine previsto dalle disposizioni normative per l'adozione del consolidato per l'esercizio 2023 è il 30 settembre 2024 e, conseguentemente, l'aggiornamento della BDAP prevede la scadenza del 30 ottobre 2024.

Le Linee guida sul bilancio consolidato, per l'anno 2021, relativo questionario e note metodologiche sono state approvate dalla Sez. delle Autonomie con delibera n. 17/SEZAUT/2022/INPR nell'adunanza del 4 novembre 2022 e costituiscono il riferimento anche per il consolidato per l'esercizio 2023.

I Comuni che hanno approvato in ritardo il bilancio consolidato dell'esercizio 2023 sono Dro (14 ottobre 2024) e Lavis (3 ottobre 2024).

Tutti gli enti tenuti all'approvazione del consolidato hanno inviato entro la scadenza del 30 ottobre 2024 le informazioni alla BDAP utilizzando la modalità *"approvato dalla giunta o dall'organo esecutivo"* nell'ipotesi in cui il consiglio, al momento dell'invio, non avesse ancora deliberato il documento. Attualmente, tutti i bilanci consolidati sono acquisiti in BDAP con la modalità *"approvato dal consiglio"*.

Si raccomanda pro-futuro ai Comuni di Dro e Lavis, che hanno approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2023 dopo la data del 30 settembre 2024, il rispetto dei termini di legge.

1.4 Il questionario/relazione al rendiconto 2023

Le "Linee guida" e il questionario per le relazioni sul bilancio consuntivo degli enti locali, che gli organi di revisione economico-finanziaria devono inviare alle Sezioni regionali di controllo, costituiscono un essenziale strumento operativo finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte dei comuni. Rappresentano, quindi, un riferimento per le attività di controllo demandate ai Collegi dei revisori dei conti degli enti locali, nell'ottica di una più efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno.

Resta, comunque, ferma la distinzione tra la relazione che l'organo di revisione deve inviare alle Sezioni regionali di controllo *ex art. 1, c. 166 e ss., della l. 23 dicembre 2005, n. 266* e quella che gli stessi revisori trasmettono ai consigli degli enti di competenza, ai sensi dell'art. 210, c. 1, lett. d), della l. reg. 3 maggio 2018, n. 3 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)²,

² Analoga disposizione è contenuta nell'art. 239, c. 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

tanto per il profilo procedimentale, che per quello sostanziale (Cfr. Sez. delle Autonomie, delibera n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

In merito alla trasmissione dei questionari relativi al consuntivo 2023, si rileva che, alla scadenza fissata del 30 settembre 2023³, alcuni enti risultavano inadempienti. A seguito del sollecito del 7 ottobre 2024, inviato tramite Limefit, anche gli organi di revisione dei Comuni di Porte di Rendena e di Lona Lases hanno provveduto in merito.

La necessità di assicurare puntualità e precisione nella redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione (e relativi allegati), è stata sottolineata anche dalla Corte cost. (sent. n. 184/2016) la quale ha definito il bilancio come «*bene pubblico*», la cui funzione è quella di riassumere e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia con riferimento alle entrate, sia con riguardo agli interventi attuativi delle politiche pubbliche, di modo che chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività sia sottoposto ad un giudizio conclusivo concernente il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato.

Il punto 1 della deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR, con la quale sono state approvate le Linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, cc. 166 e ss., della l. 23 dicembre 2005, n. 266 - Rendiconto della gestione 2019, sottolinea che *“Nel nuovo sistema dei controlli interni, delineato dal d.l. n. 174/2012, è attribuita all'organo di revisione una funzione, anche, a tutela di interessi generali dello Stato ordinamento, infatti, il revisore dell'ente è titolare degli obblighi e delle responsabilità connessi alla funzione, non solo nell'interesse dell'ente locale affidatario, ma con riferimento a un più ampio interesse pubblico alla sana e corretta gestione.”*.

Viene specificato, ancora, che *“L'obiettivo cui si deve tendere nella prospettiva dell'amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti nelle banche dati con i documenti, prodotti dai software gestionali dei singoli enti, che sono oggetto di approvazione da parte degli Organi di governo e consiliari. A tal fine – ed in vista del compiuto svolgimento da parte delle Sezioni regionali dei prescritti controlli – è compito dell'organo di revisione verificare la coerenza tra i dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente con quelli indicati nel questionario annesso alle presenti linee guida nonché con gli omologhi dati trasmessi alla BDAP.”*.

³ La scadenza era stata originariamente prevista per il 10 settembre 2024 e successivamente prorogata al 30 settembre 2024 con nota prot. n. 1904 del 6 settembre 2024.

Gli organi di revisione contabile vigilano costantemente sul rispetto dei principi contabili recati dal d.lgs. n. 118/2011, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione delle Autonomie in materia di contabilità armonizzata.

Inoltre, in una prospettiva estesa ai risultati della gestione, spetta agli stessi esprimere anche valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate ed alla qualità dei servizi resi dagli enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti.

Si rileva, peraltro, che le informazioni richieste nel questionario sono state, nel tempo, significativamente ridotte, proprio in ragione della effettiva possibilità di utilizzare le banche dati, correttamente alimentate.

In disparte l'importanza di un puntuale rispetto dei termini di invio dei questionari, si rappresenta la necessità che gli organi di revisione assicurino la perfetta corrispondenza dei valori e delle informazioni riportate in tali documenti, rispetto al rendiconto approvato dal Consiglio comunale, come espressamente ribadito nelle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 8/SEZAUT/2024/INPR.

2 LA GESTIONE DI CASSA

2.1 Verifica preliminare

La Sezione ha proceduto, sulla scorta delle informazioni presenti in BDAP, alla verifica di corrispondenza del saldo di cassa di fine esercizio 2022 con quello iniziale dell'esercizio 2023.

Per tutti i comuni, l'esito della verifica è stato positivo.

2.2 L'attivazione dei vincoli di cassa

L'obbligo di costituire vincoli sulle giacenze di cassa presso il servizio di tesoreria dell'ente si evince dall'art. 195 del TUEL nel quale sono inserite le deroghe al vincolo di destinazione delle risorse, con la previsione di limiti quantitativi e procedurali e l'obbligo di tracciare contabilmente le operazioni interessate a tali vincoli.

La necessità di dare evidenza contabile all'utilizzo delle risorse vincolate discende dagli articoli 180, c. 3, lett. d) e 185, c. 2, lett. i) del TUEL. Tali disposizioni impongono di indicare sugli ordinativi di incasso e di pagamento la destinazione vincolata derivante da legge, da trasferimento e da prestiti, rispettivamente nella fase di acquisizione delle risorse che di uscita delle medesime.

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6, c. 6-*octies*, del d.l. 7 maggio 2024, n. 60, aggiunto dalla legge di conversione 4 luglio 2024, n. 95⁴, risultano vincolate per cassa soltanto le entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati, nonché le entrate da trasferimenti erogati a favore degli enti per una specifica destinazione.

Con la novella apportata dal citato d.l. n. 60/2024 agli art. 180, c. 3, lett. d), 185, c. 2, lett. i) e 187, c. 3-*ter* del TUEL, sono venuti meno i vincoli delle entrate derivanti dalla legge e dai principi contabili generali ed applicati.

I Comuni che presentano dei vincoli di cassa alla data del 31 dicembre 2023 sono 55, come riportato nella seguente tabella:

Tabella 2 - Elenco Comuni trentini con fondo vincolato al 31 dicembre 2023

COMUNE	IMPORTO FONDO VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2022
Ala	388.360,17
Albiano	146.752,52

⁴ In vigore dal 7 luglio 2024.

COMUNE	IMPORTO FONDO VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2022
Aldeno	20.066,13
Altavalle	3.000,00
Altopiano Della Vigolana	35.000,00
Amblar-Don	43.973,87
Baselga di Pine'	453.680,26
Borgo d'Anaunia	215.326,59
Brentonico	372.767,88
Calceranica al Lago	25.000,00
Caldonazzo	4.964,67
Canal San Bovo	1.992,66
Cembra Lisignago	33.991,57
Cles	643.978,44
Dambel	48.917,51
Dimaro Folgarida	21.957,31
Fierozzo	41.895,26
Fornace	202.840,89
Frassilongo	120.000,00
Lavis	444.243,64
Ledro	1.406.707,65
Levico Terme	65.845,00
Livo	171.592,19
Mezzano	497.937,53
Mezzocorona	799.606,61
Novaledo	6.000,00
Novella	388.800,00
Palu' del Fersina	1.980.339,25
Pellizzano	435.502,96
Pieve Tesino	145.464,98
Pomarolo	35.703,81
Predaia	79.255,50
Romeno	211.490,67
Ronchi Valsugana	11.759,00
Ronzo-Chienis	1.694,25
Ruffre'-Mendola	50.000,00

COMUNE	IMPORTO FONDO VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2022
Samone	86.470,22
San Lorenzo Dorsino	60.000,00
Sanzeno	73.917,51
Scurelle	64.074,23
Segonzano	25.000,00
Sella Giudicarie	140.000,00
Sfruz	73.917,52
Terragnolo	2.192,56
Tione di Trento	52.248,00
Ton	199.910,92
Torcegno	2.007,60
Trambileno	83.896,98
Valdaone	40.186,98
Valfloriana	87.281,40
Vallarsa	26.732,00
Vallelaghi	94.999,34
Villa Lagarina	3.762,00
Ville d'Anaunia	1.087.122,80
Volano	214.643,65

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei questionari

Si raccomanda a tutti gli enti che non hanno attivato i vincoli di cassa, di attuare un'attenta ricognizione circa l'effettiva assenza di entrate soggette a tale obbligo. In particolare, in considerazione dei finanziamenti del PNRR che, come noto, hanno una destinazione specifica e che riguardano la generalità delle amministrazioni locali, la verifica circa l'attivazione dei vincoli di cassa appare quanto mai attuale e necessaria.

2.3 Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria

I Comuni elencati nella tabella sotto riportata hanno fatto ricorso, durante l'esercizio 2023, ad anticipazioni di tesoreria, provvedendo, comunque, alla restituzione delle stesse entro la fine dell'anno.

Tabella 3 – Anticipazioni di cassa utilizzate dai Comuni trentini nel 2023

COMUNE	IMPORTO MEDIO DELL'ANTICIPAZIONE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	GIORNI DI UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE NELL'ANNO
Aldeno	n.d.	1
Carzano	2.891,30	19
Dro	11.316,55	44
Isera	6.625,38	40
Novaledo	3.703,70	54
Rabbi	636,22	19
Roncegno Terme	8.021,61	19
Rumo	5.970,91	21
Sagron Mis	4.906,24	9
Sant'Orsola Terme	4.288,88	43
Vermiglio	24.478,45	1

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei questionari

Gli enti che hanno usufruito dell'anticipazione di tesoreria nel corso dell'anno 2023 sono stati 11 (9 anche nell'anno 2022) e per 4 Comuni la durata ha superato i 30 giorni (Dro 44gg, Isera 40 gg, Novaledo 54 gg e Sant'Orsola 43 gg).

Il Collegio, pur rilevando per i Comuni trentini un limitato utilizzo dell'istituto, invita le amministrazioni che ricorrono all'anticipazione ad attivare le necessarie iniziative per evitare scoperture di cassa, presentando alla Provincia, in tempo utile, i previsti fabbisogni per far fronte alle obbligazioni in scadenza, non sussistendo problemi di liquidità all'interno del sistema territoriale integrato.

Per tale ragione, il perdurare di situazioni di eccessivo ricorso all'anticipazione di tesoreria potrà essere oggetto di valutazione sotto il profilo della responsabilità erariale, qualora l'utilizzo sia fonte di esborsi di oneri finanziari a carico dei bilanci comunali.

2.4 Il rispetto dei termini di pagamento ai fornitori

Il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha recepito nell'ordinamento interno la dir. 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In precedenza, il d.lgs. n. 231/2002 aveva dato applicazione alla dir. 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sempre in materia di contrasto ai ritardati pagamenti.

Sono soggetti a tale disciplina i contratti stipulati dalla p.a. con le imprese che hanno per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il pagamento di un corrispettivo.

La norma fissa, in linea generale, la scadenza dell'obbligazione in 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo che il documento di addebito non sia trasmesso in data anteriore al ricevimento della merce o all'esecuzione della prestazione; in questo caso, i trenta giorni decorrono da tale data.

Il pagamento ritardato comporta l'addebito automatico degli interessi legali di mora, che la norma quantifica al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento (c.d. tasso di riferimento), maggiorato di 8 punti percentuali.

Al creditore compete anche il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Inoltre, allo stesso spetta, senza necessità di una costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere anche i costi di assistenza per il recupero del credito.

Sono nulle eventuali clausole contrattuali difformi quando risultano gravemente inique per il creditore.

Va pure sottolineato che la Riforma 1.11 del PNRR *"Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"* - *ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti* - prevede il conseguimento di specifici obiettivi di performance in termini di tempo medio di pagamento per ciascuno dei seguenti quattro comparti delle pubbliche amministrazioni: le Amministrazioni Centrali, gli enti pubblici nazionali e gli altri enti, le Regioni e Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. In particolare, i target da raggiungere dai Comuni entro il primo trimestre 2025 (per le fatture ricevute nel 2024) ed entro il primo trimestre 2026 (per le fatture ricevute nel 2025) sono fissati in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio ponderato di pagamento ed in zero giorni per l'indicatore del tempo medio ponderato di ritardo. La base di calcolo è fornita dal sistema informativo della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) che elabora i suddetti indicatori sulla base delle informazioni relative alle fatture ricevute e ai pagamenti effettuati dai singoli enti.

Nel corso del 2023, i Comuni elencati nella tabella sotto riportata hanno pagato mediamente le transazioni commerciali con un ritardo che va da un minimo di 0,37 giorni (Dro) ad un massimo di 113 giorni (Cimone).

A seguito dell'invio della nota istruttoria di data 17 marzo 2025, è stato fornito il valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti anche per i Comuni di Tenna (-12,34) e Vignola Falesina (-3,41).

Tabella 4 – Comuni trentini con indicatore di tempestività dei pagamenti annuale positivo

COMUNE	INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Avio	1,68
Calliano	8,41
Carzano	18,00
Castelnuovo	4,00
Cavalese	0,88
Cavizzana	3,98
Cimone	113,00
Dro	0,37
Fai Della Paganella	3,49
Fiave'	2,44
Novaledo	9,91
Ospedaletto	2,26
Rumo	30,00
Sover	53,44
Spormaggiore	47,00
Strembo	19,89
Tesero	2,00

Fonte: elaborazione dati Corte dei conti

I commi 859 e ss. dell'art. 1 della l. n. 145/2018 - norme qualificate come *“principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica”*, ai sensi degli artt. 117, c. 3, e 119, c. 2, della Costituzione – hanno introdotto, a decorrere dall'anno 2021, per effetto della modifica disposta dalla l. n. 160/2019, l'obbligo di istituire un Fondo di garanzia debiti commerciali, quale nuovo accantonamento diretto a limitare la capacità di spesa degli enti non in regola con i pagamenti.

Il fondo è costituito da un importo calcolato sugli stanziamenti di spesa corrente previsti per i beni e servizi in una misura percentuale che cresce all'aumentare del ritardo registrato nei pagamenti.

L'obbligo riguarda anche gli enti che non forniscono dimostrazione dell'avvenuta riduzione dello *stock* di debito rilevato nel secondo esercizio precedente.

Le misure previste per gli enti non in regola con gli obblighi di tempestività di pagamento e di riduzione del debito si applicano anche agli enti territoriali che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni obbligatorie.

È importante sottolineare che gli indicatori di riferimento per la costituzione del fondo di garanzia sono rilevati dalla piattaforma di certificazione dei crediti, di cui all'art. 7, c. 1, del d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, nella l. n. 64/2013 e che, soltanto per l'esercizio 2021 gli enti possono elaborare gli indicatori sulla base dei propri dati contabili qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica. Tale possibilità è stata estesa anche agli esercizi 2022 e 2023 dall'art. 9 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, subordinatamente alla comunicazione alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dello stock residuo relativo ai due esercizi precedenti, nonché della previa verifica da parte dell'organo di revisione.

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al citato c. 859 della l. n. 145/2018 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento di cui si è detto, denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti che, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo graduato in base ai giorni di ritardo nei pagamenti e alle percentuali di mancata riduzione del debito commerciale.

Dall'esame dei rendiconti per l'esercizio 2023 gli enti che hanno istituito il citato fondo di garanzia sono in numero di 16 (nel 2022 n. 7) e precisamente: Avio (25.705,31), Bieno (1.500,00), Brentonico (74.158,00), Calliano (20.000,00), Carzano, (6.386,77), Dro (30.948,01), Fai della Paganella (13.000,00), Novaledo (18.420,14), Samone (1.000,00), Sover (102.731,69), Strembo (22.386,17), Telve (33.214,46), Trambileno (16.861,00), Villa Lagarina (13.834,00), Volano (20.675,38) e Ziano di Fiemme (157.595,34).

A seguito dell'invio della nota istruttoria di data 17 marzo 2025, il Comune di Spormaggiore ha comunicato la costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) dell'importo di 12.828,48, a partire dal rendiconto 2024.

I Comuni di Cavedine, Campodenno, Cavizzana, Comano Terme, Drena, Fiavè, Fornace, Garniga Terme, Isera, Lavis, Livo, Lona - Lases, Madruzzo, Malè, Mazzin, Molveno, Rabbi, Ronchi

Valsugana, Spiazzo, Stenico, Ton, Valfloriana hanno comunicato di non aver proceduto a tale accantonamento, in quanto non soggetti a tale obbligo.

Non sono pervenuti chiarimenti dal Comune di Bleggio Superiore.

I Comuni di Fai della Paganella e di Volano hanno accantonato per motivi prudenziali un importo quantificato nella stessa misura dell'esercizio precedente.

Con l'occasione si rammenta che l'art. 41, c. 1, del d.l. n. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014, impone di allegare alle relazioni sui bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

Nel caso di superamento dei predetti termini, l'ente deve indicare le misure adottate o previste per assicurare la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

L'organo di revisione è tenuto a verificare tali attestazioni e a darne atto nella propria relazione al rendiconto.

I revisori dei Comuni di Garniga Terme e Tre Ville hanno segnalato che i rispettivi Enti non hanno ottemperato a tale obbligo, specificando, rispettivamente, che non ricorre la fattispecie e che l'indicatore è pubblicato sul sito istituzionale.

Gli organi di revisione di tutti i Comuni hanno segnalato il corretto aggiornamento delle informazioni contenute nella Piattaforma di certificazione dei crediti (art. 7-bis, cc. 4 e 5, del d.l. n. 35/2013).

Si sollecitano gli enti indicati nella precedente tabella, che non rispettano i termini di pagamento ai fornitori, di assicurare il saldo delle transazioni commerciali entro i termini normativamente fissati.

Ai Comuni di Garniga Terme e di Tre Ville si raccomanda di allegare alle relazioni sui rendiconti l'attestazione di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal sindaco, in quanto obbligatoria per tutti gli enti territoriali.

Infine, si ribadisce, altresì, l'obbligo di pubblicare, sul sito istituzionale dell'ente, l'indicatore di tempestività di pagamento sia trimestrale che annuale.

3 L'AVANZO DI COMPETENZA E GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il c. 821 dell'art. 1, della legge di bilancio per il 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*) prevede che *"Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

In attuazione di tale norma, il d.m. 1° agosto 2019 ha individuato tre saldi della gestione: il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3).

Il risultato di competenza e l'equilibrio di bilancio sono indicatori che rappresentano i risultati che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo tiene conto anche degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto e, pertanto, quest'ultimo sintetizza i risultati della gestione ed esprime la relazione con il risultato di amministrazione.

Il raggiungimento degli equilibri a consuntivo rappresenta l'effettiva capacità dell'ente a garantire la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per l'esercizio 2023, tutti i 141 Comuni della provincia di Trento oggetto di questa analisi hanno raggiunto risultati di parte corrente (O1, O2 e O3) e complessivi (W1, W2, e W3) positivi.

Come esplicitato in premessa, i Comuni che nel 2023 hanno registrato disavanzi di parte corrente o complessivi sono stati assoggettati ad un controllo di tipo più analitico, al fine di accertare le ragioni che hanno determinato tali squilibri e per sollecitare l'adozione delle iniziative idonee per un tempestivo rientro dalla criticità⁵.

Con riguardo ai disavanzi di parte capitale (Z1, Z2 e Z3) del prospetto degli equilibri, si rileva che:

- il risultato di competenza in conto capitale (Z1) risulta essere negativo per i Comuni di Malè, Rabbi e Ronchi Valsugana e pari a zero per i Comuni di Fierozzo e Sarnonico;
- l'equilibrio di bilancio in conto capitale (Z2) e l'equilibrio complessivo in conto capitale (Z3) risultano negativi, oltre che per i tre Comuni di cui al punto precedente, anche per il Comune di

⁵ Borgo Lares, Luserna e Terre d'Adige (O3 negativo), Panchià (O2 negativo), Sporminore (O1, O2 e O3 negativi).

Villa Lagarina; sono pari a zero per i Comuni di Lona-Lases e Sover, oltre che per Fierozzo e Sarnonico.

Il risultato negativo del conto capitale, pur rappresentando uno squilibrio nella gestione contabile delle spese di investimento, se compensato dal conseguimento di un equilibrio di bilancio e di un equilibrio complessivo, non rappresenta una criticità, poiché significa che l'ente ha finanziato con risorse di parte corrente il saldo negativo di parte capitale.

Si rilevano, inoltre, delle incoerenze nei dati comunicati, ovvero casi in cui i saldi finali della gestione non sono pari alla somma dei saldi di parte corrente e di parte capitale.

Tale incoerenza sembra dovuta ad una errata compilazione del prospetto "Verifica equilibri" dell'allegato n. 10 al rendiconto.

In particolare, per il Comune di Fornace si evidenzia una squadratura tra la somma di tutti e tre i saldi di gestione di parte corrente (O1, O2 e O3) e di parte capitale (Z1, Z2 e Z3) con i saldi complessivi (W1, W2 e W3); per i Comuni di Carzano, Molveno e Ziano di Fiemme la somma degli equilibri di bilancio O2 e Z2 è diversa dall'equilibrio di bilancio W2, come anche la somma degli equilibri complessivi O3 e Z3 è differente dall'equilibrio complessivo W3. I Comuni di Aldeno e di Canazei presentano, invece, una squadratura tra la somma degli equilibri complessivi (ovvero $O3+Z3$ non è uguale a $W3$).

Per i Comuni di Drena, Grigno e Vermiglio il rispettivo organo di revisione ha segnalato erroneamente nel questionario (sezione I - domande preliminari quesito n. 9) che l'ente non ha conseguito un risultato di competenza non negativo.

Si sottolinea che, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al c. 821 dell'articolo 1 della l. n. 145 del 2018, gli enti devono assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio, che rappresentano l'effettiva capacità dell'ente a garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Dai riscontri istruttori pervenuti si rileva che i Comuni di Aldeno, Carzano, Fornace, Molveno e Ziano di Fiemme hanno chiarito che la squadratura è dovuta ad un errore materiale.

Il Comune di Canazei non ha fornito chiarimenti in merito.

4 LE REGOLAZIONI FINANZIARIE DELLE RISORSE STATALI RELATIVE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

Nel triennio 2020-2022, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato è intervenuto con specifiche assegnazioni di risorse finanziarie agli enti locali al fine di sostenere le minori entrate e le maggiori spese causate dalla pandemia. Agli enti locali trentini sono state attribuite per il tramite della Provincia di Trento:

- le risorse del "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" di cui all'art. 106 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.⁶ per un ammontare complessivo pari ad euro 72.093.651,10;
- le risorse relative a specifici ristori di minori entrate per un ammontare complessivo pari ad euro 4.822.298,31;
- le risorse relative a specifici ristori di maggiori spese per un ammontare complessivo pari ad euro 24.588.755,19.

Ai sensi dell'art. 1, comma 823, della l. n. 178 del 2020 e s.m.i. e dell'art. 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2022, n. 25, gli enti locali, beneficiari delle risorse di cui sopra, hanno potuto utilizzare la quota di risorse non utilizzate al 31 dicembre di ogni anno nell'esercizio successivo, per le finalità indicate nelle medesime disposizioni normative.

Tali disposizioni hanno anche stabilito che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio dovevano confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione e che le eventuali risorse ricevute in eccesso vanno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La normativa statale di riferimento ha previsto la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e la conseguente regolazione dei rapporti finanziari delle risorse di cui al "Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali", nonché delle risorse di cui ai ristori specifici di spesa, i cui utilizzi sono stati oggetto di certificazione Covid-19 per il triennio 2020-2022, rinviando ad apposito decreto ministeriale la definizione di criteri e modalità di attuazione.

⁶ I riferimenti normativi riguardanti le modifiche successive introdotte al d.l. n. 34/2020 sono indicati al capitolo 4° della relazione concernente "Esame dei rendiconti 2022 e dei bilanci di previsione 2023-2025 dei Comuni della provincia di Trento", allegata alla delibera di questa Sezione n. 43/2024/PRSE.

Il suddetto decreto ministeriale è stato emanato l'8 febbraio 2024 (pubblicato nella GURI n. 58 del 09/03/2024) e prevede, all'art. 6, che *“per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la restituzione è regolata per il tramite delle medesime regioni e province autonome che provvedono a versare gli importi in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato...”*.

Dall'allegato “C” del medesimo decreto si rileva, per i comuni e le comunità della provincia di Trento, che gli importi in *surplus*, relativi al fondo funzioni degli enti locali (art. 106 del d.l. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti), da restituire al bilancio dello Stato, sono pari ad euro 9.375.956, mentre quelli in deficit sono pari ad euro 1.045.942, per un importo netto da restituire allo Stato di euro 8.330.014. Dall'allegato “E” l'importo complessivo da versare allo Stato per i maggiori ristori specifici di spesa non utilizzati, risulta pari a euro 1.378.410.

Con la deliberazione n. 487 del 12 aprile 2024, avente ad oggetto *“Approvazione criteri e modalità delle regolazioni finanziarie fra Comuni, Comunità e Provincia autonoma di Trento relative al fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. e ai ristori specifici di spesa rientranti nelle Certificazioni COVID-19 del triennio 2020, 2021 e 2022”*, la Giunta provinciale ha proceduto al riparto dell'importo da restituire alla Stato tra comuni e comunità trentine.

Per quanto riguarda l'importo netto da restituire di cui all'art. 106 del d.l. n. 34/2020 (euro 8.330.014) la deliberazione di cui sopra ha disposto l'azzeramento degli importi inferiori a 15 euro, ai sensi dell'art. 52, c. 1, della l.p. 14 settembre 1079, n. 77, stabilendo l'accollo al bilancio provinciale della differenza risultante (pari ad euro 441.640,74)⁸. La somma degli importi che i singoli enti sono tenuti a restituire alla Provincia risulta, dunque, pari ad euro 7.888.373,26 (di cui euro 6.163.679,11 dai Comuni ed euro 1.724.694,15 dalle Comunità) in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, e 2027.

Per quanto riguarda le risorse da restituire per i ristori specifici di spesa, la cifra definitiva è stata quantificata con la deliberazione di Giunta provinciale n. 833 del 7 giugno 2024 a seguito di comunicazione ministeriale⁹ per un importo complessivo di euro 1.439.428 (di cui euro 1.229.374 dai Comuni ed euro 210.054 dalle Comunità), da versare in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, e 2027.

⁷ La norma prevede la rinuncia da parte della Provincia alla riscossione di entrate di natura non tributaria di importo non superiore a 15 euro.

⁸ A valere sulle risorse disponibili sul capitolo 203000, afferente alle risorse finanziarie destinate ai trasferimenti correnti in materia di finanza locale e quantificate nell'ambito del Protocollo d'intesa, per la quota annuale pari a euro 110.411,00 (arrotondato all'unità di euro superiore) a carico degli esercizi 2024, 2025, 2026 e 2027.

⁹ Comunicazione ministeriale protocollo PAT n. 368160 del 15/05/2024.

Con la medesima deliberazione n. 833/2024 la Giunta provinciale ha definito le modalità di restituzione degli importi dovuti dagli enti locali trentini alla provincia di Trento. Ha previsto, inoltre, che, in analogia a quanto stabilito dal decreto ministeriale 8 febbraio 2024, gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedano ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze degli allegati 2 e 3 parti integranti e sostanziali della d.g.p. n. 833/2024.

Dal riscontro con la delibera della Giunta Provinciale n. 833 del 7 giugno 2024 i Comuni tenuti alla restituzione hanno correttamente proceduto all'iscrizione tra i vincoli dei risultati di amministrazione 2023, con le eccezioni che seguono:

- Caderzone, Cavedine, Novaledo, Ronchi Valsugana e Vermiglio: le somme vincolate appaiono di importo inferiore rispetto a quelle previste dal provvedimento della Giunta provinciale;
- Cavalese ha vincolato euro 15,08 anziché euro 142.130,99;
- Calceranica al Lago, Cles, Sporminore: pur in presenza di somme da restituire, non sono stati rilevati importi nei vincoli evidenziati nell'allegato A/2 dell'avanzo.

Il Comune di Giustino ha informato che la somma da restituire di euro 137.628,47 è compresa negli importi di euro 200.440,37 (indicato nell'allegato A/2 con la descrizione "*avanzo amministrazione parte vincolata*") e di euro 7.141,00 (privo di descrizione).

Il Comune di Borgo d'Anaunia ha informato che provvederà in sede di rendiconto 2024 ad adeguare il vincolo, secondo quanto indicato dalla delibera della Giunta provinciale n. 833/2024.

Il Comune di Cavizzana ha riferito di aver inserito nelle somme vincolate da trasferimento l'importo di euro 3.415,00 che comprende anche l'ammontare da restituire alla PAT.

Si rileva che l'importo complessivo del debito del citato Ente è pari a euro 14.093,83 e, pertanto, il vincolo dovrà essere adeguato a tale importo.

Il Collegio invita i Comuni che non hanno adeguatamente determinato le somme da vincolare nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023 - per tutti gli enti per un importo comunque inferiore all'avanzo libero - ad assicurare nel rendiconto relativo all'esercizio 2024 la costituzione di tali vincoli (Comuni di Borgo d'Anaunia, Calceranica al Lago, Caderzone Terme, Cavalese, Cavedine, Cavizzana, Cles, Novaledo, Ronchi Valsugana, Sporminore, Vermiglio), considerato che l'entità dei medesimi, rispetto alle risorse complessive gestite dai suddetti enti, appare, allo stato, compatibile per il conseguimento degli equilibri di bilancio.

5 LA GESTIONE DEI RESIDUI

L'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011 (concernente l'operazione di riaccertamento annuale dei residui) dispone che, in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata, possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Le entrate accertate, non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio nel quale saranno esigibili.

Al punto 3.3 dell'Allegato 4/2 dello stesso d.lgs. n. 118/2011, il legislatore afferma, inoltre, che *“per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo.”*.

Al riguardo, dai dati di consuntivo 2023, emerge che, per 23 comuni, i residui attivi hanno registrato un incremento della consistenza, rispetto all'anno precedente, per una percentuale superiore ai 30 punti: trattasi dei Comuni di Aldeno (+111,48%), Bieno (+49,93%), Caldonazzo (+45,68%), Carisolo (+47,88%), Dambel (+60,75%), Denno (+37,50%), Fai della Paganella (+33,18%), Frassilongo (+95,03%), Imer (+116,28%), Lavis (+43,69%), Mezzocorona (+134,48%), Pelugo (+100,16%), Porte di Rendena (+150,61%), Predaia (+38,43%), Roverè della Luna (+30,01%), Ruffrè Mendola (+46,88%), Sant'Orsola Terme (+120,86%), Sanzeno (+108,74%), Telve di Sopra (+47,48%), Tenno (+35,45%), Tesero (+86,45%), Torcegno (+37,98%), Valdaone (+66,49%).

Con riferimento all'anzianità dei residui presenti nei conti consuntivi, si rileva che i Comuni che presentano residui attivi vetusti di parte corrente con percentuale superiore al 15% (valore derivante dal rapporto dei residui degli esercizi precedenti al 2020 ed il totale dei residui attivi dei titoli I, II e III), sono in totale n. 36: Ala (27,72%), Aldeno (16,02%), Altavalle (16,75%), Altopiano della Vigolana (17,72%), Amblar-Don (18,11%), Avio (27,70%), Baselga di Pinè (26,40%), Bleggio Superiore (15,44%), Borgo D'Anaunia (23,51%), Borgo Valsugana (33,31%), Brentonico (18,30%), Caldes (17,76%), Carzano (22,74%), Castel Ivano (17,53%), Castello Tesino (18,56%), Cavareno (64,20%), Cavedine (15,09%), Fiavè (28,18%), Fornace (18,30%), Grigno (19,59%), Lavis (23,66%), Lona Lases (33,03%), Madruzzo (26,16%), Mezzana (25,97%), Novaledo (22,68%), Ospedaletto (55,63%), Predazzo (27,32%), Rabbi (37,84%), San Lorenzo Dorsino (17,97%), Scurelle (45,23%), Segonzano (22,22%), Sover (24,61%), Telve (16,14%), Tenno (38,26%), Terragnolo (22,39%) e Volano (16,78%).

Il Comune di Cavareno risulta essere l'ente che riporta la più elevata incidenza di residui attivi di parte corrente antecedenti al 2020 (64,20%).

Con riguardo alla vetustà dei residui attivi, il Comune di Cavareno ha dichiarato che si tratta di importi allocati al Titolo I (2015,2017,2018) riferiti ad avvisi di accertamento IMIS non incassati, che risultano ora affidati a Trentino Riscossioni S.p.A. per la riscossione coattiva. Ha, inoltre, comunicato di aver provveduto a costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità e che il mantenimento ovvero la cancellazione di tali poste sarà effettuata in occasione dell'approvazione del rendiconto 2025.

Si raccomanda a tutti i Comuni di monitorare attentamente le posizioni creditorie, in particolare quelle maggiormente datate, nonché di assicurare le tempestive attività di promozione delle entrate per garantire la riscossione delle somme alle casse dell'ente.

Tra i valori dei residui attivi finali dell'anno 2022 e quelli iniziali del 2023 si riscontra un disallineamento per il Comune di Borgo Valsugana l'importo (di euro -646,38), per il Comune di Castello Tesino (di euro 30,00) e per il Comune di Fiaavè (di euro 1.283,94).

Nel riscontro istruttorio il Comune di Borgo Valsugana ha giustificato il disallineamento per un'anomalia nel caricamento dei flussi in BDAP dal momento che i residui attivi finali, approvati dal Consiglio comunale, sono pari ad euro 10.443.304,01, corrispondenti ai residui iniziali del rendiconto 2023.

Il Comune di Fiaavè ha riferito che la differenza di euro 1.283,94 deriva da un accertamento erroneamente inserito nel 2022 dopo l'adozione del provvedimento di riaccertamento ordinario e che tale differenza è stata eliminata con il riaccertamento ordinario dei residui con atto della Giunta comunale n. 29 del 4 aprile 2024.

Il Comune di Castello Tesino ha comunicato di non poter riferire con precisione le motivazioni del disallineamento, da attribuire ad un maggiore accertamento per le entrate di cui al codice E3.01.03.02.000 - Fitti noleggi e locazioni. Dalle stampe di contabilità trasmesse nel riscontro istruttorio, i residui attivi finali 2022 e 2023 iniziali collimano per un importo di euro 2.785.379,77. Alla luce di quanto sopra, permane la rilevante criticità contabile, anche se di importo modesto, poiché le scritture contabili attuali riportano residui attivi finali 2022 per euro 2.785.379,77, difformemente dall'importo approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 9 del 5 giugno 2023 di euro 2.785.349,77.

Dall'esame dei questionari sul rendiconto della gestione 2023, emerge che gli organi di revisione dei Comuni di Bondone, Molveno, Ronchi Valsugana, Telve di Sopra e Torcegno hanno dichiarato che non sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio i crediti

riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito:

Per i Comuni di Borgo D'Anaunia, Caldonazzo, Mezzocorona, Romeno e Sanzeno, invece, risulta dal questionario che non è stato adeguatamente motivato il riconoscimento dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti stessi (art. 11 c. 6, lett. e del d.lgs. n. 118/2011).

A seguito di richiesta di chiarimenti, il Comune di Bondone ha affermato che non esistono crediti riconosciuti formalmente come inesigibili o insussistenti e che i residui attivi mantenuti sono crediti di prossima riscossione o già soggetti a procedura coattiva,

Il Comune di Molveno ha comunicato che ha già provveduto a stralciare i crediti riconosciuti come inesigibili o insussistenti, senza contestualmente ridimensionare il FCDE.

I Comuni di Ronchi Valsugana e Telve di Sopra hanno dichiarato che non ci sono crediti assolutamente inesigibili o insussistenti.

Il comune di Torcegno non ha fornito delucidazioni in merito.

Inoltre, i Comuni di Borgo D'Anaunia (euro 128.054,85), Caldonazzo (euro 44.107,18), Mezzocorona (euro 43.229,65), Romeno (euro 79.346,57), Sanzeno (euro 1.824,61)) hanno fornito un elenco analitico degli importi eliminati e le ragioni che hanno determinato la cancellazione del credito.

Inoltre, per i Comuni di: Fierozzo, Frassilongo e Vignola Falesina i revisori hanno dichiarato che il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle entrate, non motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

In merito alla suddetta circostanza, dai riscontri istruttori dei comuni di Fierozzo e Vignola Falesina è emerso che il riaccertamento dei residui attivi è stato motivato, diversamente da quanto erroneamente risultante dal questionario, nel senso che sono stati mantenuti i crediti di dubbia o difficile esigibilità con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, ivi compresi i crediti stralciati dal conto del bilancio e conservati nello stato patrimoniale, mentre sono stati eliminati i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione per prescrizione o per indebito o erroneo accertamento del credito.

Il comune di Frassilongo ha precisato di aver risposto "NO" al questionario per evidenziare che il riaccertamento dei residui è stato elaborato dalla responsabile del servizio finanziario in luogo dei singoli responsabili delle relative entrate, ma non per segnalare la mancanza di motivazioni con riferimento al mantenimento o cancellazione dei residui.

Il Collegio, tenuto conto del principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dalla disciplina di armonizzazione, invita le Amministrazioni a prestare particolare attenzione al rispetto del suddetto principio contabile che prevede quale presupposto per l'accertamento delle entrate che sia determinato il debitore e l'esatto ammontare del credito. In occasione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui è necessario che gli enti motivino adeguatamente i presupposti per il mantenimento o per la cancellazione dei crediti dalle scritture contabili.

Il d.lgs. n. 118/2011 prevede che possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Le spese impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio nel quale saranno esigibili.

Anche per i residui passivi, si rileva, per n. 37 enti sotto indicati, un significativo incremento (oltre il 30%) nella consistenza complessiva: Aldeno (+82,31%), Altopiano della Vigolana (+50,85%), Amblar-Don (+55,70%), Avio (+62,26%), Bondone (+ 45,70%), Caderzone (+45,34%), Caldonazzo (+46,92%), Carisolo (+ 37,32%), Castel Ivano (+34,94%), Castello Molina di Fiemme (+45,01%), Cembra Lisignago (+50,09%), Cimone (+ 89,18%), Commezzadura (+ 54,58%), Dambel (+ 32,07%), Dimaro Folgarida (+ 45,32%), Frassilongo (+ 120,71%), Garniga Terme (+ 60,93%), Giovo (+57,84%), Giustino (+41,88%), Imer (+100,29%), Lavis (+45,13%), Mezzana (+128,61%), Mezzocorona (+325,61%), Palù del Fersina (+ 178,03%), Pelugo (+ 61,63%), Porte di Rendena (+47,90%), Ronchi Valsugana (+49,42%), Ronzo-Chienis (+49,34%), Sanzeno (+156,31%), Sfruz (+76,80%), Stenico (+30,93%), Storo (+49,76%), Telve (+45,54%), Tenna (+61,92%), Tenno (+114,27%), Vallelaghi (+39,84%), Ville di Fiemme (+33,20%).

Con riguardo all'incremento dei residui passivi, il Comune di Altopiano della Vigolana, Commezzadura, Giovo, Mezzana hanno riferito che la maggiore consistenza è dovuta alle spese in conto capitale per investimenti.

Il Comune di Telve ha comunicato che si tratta di impegni relativi all'esercizio 2023.

Dall'analisi dell'anzianità dei residui passivi, si evidenzia che i Comuni con residui passivi vetusti di parte corrente per una percentuale superiore al 15% (valore derivato dal rapporto tra i residui degli esercizi precedenti il 2020 ed il totale dei residui passivi del titolo I) sono n. 3: Drena (50,12%), Sover (18,43%) e Terragnolo (35,19%).

Si raccomanda anche per i residui passivi la puntuale applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, il quale ha determinato l'avvicinamento tra la fase dell'impegno e quella del pagamento, con la conseguenza che i residui, se correttamente accertati, sono costituiti esclusivamente da obbligazioni scadute.

6 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Gli articoli 186 e 187 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), applicabili ai Comuni trentini per effetto dell'art. 49, c. 2, della l.p. n. 18/2015, dispongono rispettivamente che *“Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. [...]”* e che *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. [...] Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione”*.

In merito ai risultati registrati dagli enti locali della provincia di Trento, si rileva che nessun Comune presenta un risultato di amministrazione con segno negativo e dunque nessun ente è in disavanzo. Per il Comune di Carisolo è emersa una differenza di euro 263,26 nei dati trasmessi in BDAP, in quanto la deliberazione del Consiglio comunale riporta alla lett. A) l'importo di euro 2.649.062,60 e alla lett. E) di euro 1.555.585,90, mentre da BDAP i corrispondenti importi risultano pari ad euro 2.648.799,34 lett. A) e ad euro 1.555.322,64 lett. E).

Per i Comuni di Borgo D'Anaunia e Roverè della Luna risultano differenze tra i valori deliberati dall'Assemblea consiliare relativamente alla parte accantonata, vincolata e destinata del risultato di amministrazione, rispetto agli importi registrati in BDAP, come evidenziato nella successiva tabella. Inoltre, nella medesima tabella, sono riepilogati tutti i Comuni per i quali sono emerse differenze nel risultato di amministrazione disponibile approvato dal Consiglio comunale, rispetto ai valori dei questionari trasmessi dai revisori.

Tabella 5 – Differenze del risultato di amministrazione parte accantonata, vincolata e disponibile

COMUNE	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		PARTE ACCANTONATA		PARTE VINCOLATA		PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE			DIFFERENZA RISULTATO DISPONIBILE APPROVATO, RISPETTO A:	
	DA DEL.	DA BDAP	DA DEL.	DA BDAP	DA DEL.	DA BDAP	DA DEL.	DA BDAP	DA DEL.	DA BDAP	DA CON.TE.	BDAP	CON.TE.
Bondone	445.862	445.862	85.867	85.867	44.774	44.774	201.592	201.592	113.629	113.629	339.121	0	-225.492
Borgo D'Anaunia	3.099.277	3.099.277	773.125	841.125	187.788	189.022	45.795	45.795	2.092.569	2.023.335	2.092.569	69.234	0
Calceranica al Lago	2.163.968	2.163.968	167.665	167.665	141.630	141.630	0	0	1.854.673	1.854.673	1.906.824	0	-52.151
Carisolo	2.649.063	2.648.799	286.586	286.586	277.449	277.449	529.442	529.442	1.555.586	1.555.323	1.555.586	263	0
Cis	638.490	638.490	93.514	93.514	4.813	4.813	77.921	77.921	462.242	462.242	469.901	0	-7.659
Roverè della Luna	1.119.718	1.119.718	230.022	291.088	39.980	39.980	276.832	276.832	572.884	511.818	572.884	61.066	0
Spormaggiore	639.873	639.873	103.827	103.827	97.859	97.859	0	0	438.187	438.187	438.143	0	44
Torcegno	525.810	525.810	12.376	12.376	221.526	221.526	2.333	2.333	289.576	289.576	287.888	0	1.688

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP e questionari

Dai questionari viene evidenziata, inoltre, per n. 13 enti (Borgo Valsugana, Bresimo, Canazei, Levico Terme, Lona-Lases, Malè, Nogaredo, Novaledo, Ronzone, Vermiglio e Ville D'Anaunia), la criticità contabile di aver indicato due valori differenti del risultato di amministrazione nella tabella n. 37 *“Evoluzione del risultato di amministrazione nell’ultimo triennio”* e nella successiva tabella n. 42 *“Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione”*.

Al riguardo, si evidenzia che, nei riscontri istruttori pervenuti, alcuni Comuni (Bondone, Borgo d'Anaunia, Cis, Spormaggiore) hanno chiarito che risultano corretti i dati indicati in BDAP, altri (Carisolo, Roverè della Luna, Torcegno) hanno provveduto alla sanatoria degli errori riscontrati.

Il comune di Calceranica al Lago non ha fornito chiarimenti in merito.

I Comuni di Bresimo, Canazei, Levico Terme, Lona-Lases, Malé, Nogaredo, Novaledo, Ville d'Anaunia hanno confermato che lo scostamento è dovuto ad errori materiali ed hanno proceduto a trasmettere i prospetti corretti

Il Collegio raccomanda, in linea generale, agli organi di revisione di compilare correttamente le tabelle contenute nel questionario, in particolare quelle riguardanti il risultato di amministrazione, dal momento che tale valore costituisce la sintesi finale della gestione finanziaria dell’ente e come tale deve essere puntualmente verificato e correttamente rappresentato.

Tutti i Comuni evidenziano una parte accantonata del risultato di amministrazione nella quale confluiscono il fondo crediti di dubbia esigibilità, gli accantonamenti per passività potenziali (distinti in fondo contenzioso e fondo perdite società partecipate) e, dal 2021, anche il fondo di

garanzia debiti commerciali, che è stato già oggetto di trattazione nel paragrafo sul rispetto dei termini di pagamento del capitolo 2 al quale si rimanda.

Con riguardo ai fondi accantonati, dai questionari si rileva che:

- tutti gli organi di revisione hanno attestato di aver verificato la regolarità della metodologia di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- tutti i Comuni hanno dichiarato che le quote accantonate al fondo contenzioso risultano congrue, mentre per n. 92 enti i rispettivi organi di revisione hanno dichiarato che “*non ricorre la fattispecie*”;
- per i Comuni di Bedollo, Carzano e Cavedine l’organo di revisione ha attestato la non congruità del fondo perdite società partecipate (criticità contabile).

Dalle verifiche effettuate dalla Sezione, gli enti per i quali il fondo perdite società partecipate non risulterebbe congruo sono indicati al successivo paragrafo 10.2 al quale si rinvia. Nell’elenco non sono compresi i suddetti enti per i quali, pertanto, non si rileva la criticità.

Si osserva, inoltre, che per n. 20 Comuni (Bieno, Borgo Chiese, Carzano, Castel Condino, Castelnuovo, Cavedago, Cavizzana, Drena, Fornace, Palù del Fersina, Pelugo, Pieve di Bono-Prezzo, Rabbi, Ronchi Valsugana, Sant’Orsola Terme, Sarnonico, Spormaggiore, Storo, Telve di Sopra e Valfloriana) i rispettivi organi di revisione hanno attestato che l’ente non ha accantonato uno specifico fondo rischi per passività potenziali, per n. 33 Comuni è stato dichiarato che “non ricorre la fattispecie”.

Per i suddetti Comuni, fatto salvo quanto specificato di esguito per Pelugo e Sant’Orsola Terme, è stato confermato nel riscontro istruttorio che non hanno proceduto all’accantonamento in quanto non ricorre la fattispecie.

Il Comune di Pelugo ha, invece, confermato l’accantonamento al fondo rischi per passività potenziali, erroneamente non segnalato per un refuso.

Il Comune di Sant’Orsola Terme riferisce di non aver effettuato l’accantonamento per la partecipazione della società in perdita Ice Rink Pine S.r.l., per mancanza di richiesta formale di intervento di ripianamento.

In via generale, si sottolinea che, in base ai vigenti principi contabili, il fondo contenzioso non deve essere stanziato in via meramente preventiva ma deve essere quantificato sulla scorta del contenzioso effettivamente in essere e sulla base della stima della probabile soccombenza.

In merito al fondo indennità di fine mandato – tra gli “altri accantonamenti” del risultato di amministrazione – si rileva dai questionari che n. 60 Comuni hanno costituito il relativo fondo (Aldeno, Altavalle, Avio, Baselga di Pinè, Bieno, Bleggio Superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Calliano, Canal San Bovo, Carzano, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Cavareno, Cimone, Cles, Dambel, Dimaro, Drò, Fiavè, Garniga Terme, Giovo, Isera, Lavis, Ledro, Levico Terme, Livo, Molveno, Nomi, Pieve Tesino, Pinzolo, Pomarolo, Predaia, Predazzo, Primiero San Martino di Castrozza, Romeno, Ronzo Chienis, Ronzone, Ruffrè, Samone, San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Sella Giudicarie, Soraga di Fassa, Sover, Spiazzo, Strembo, Telve, Tenna Terzolas, Valledaghi, Villa Lagarina, Ville d’Anaunia e Volano), mentre tutti i rimanenti hanno risposto in termini negativi o che “non ricorre la fattispecie”.

Sul punto, si osserva che la l.r. 16 dicembre 2019, n. 8, all’art. 3, c. 1, lett. e), ha aggiunto al Codice degli enti locali (di cui alla l.r. n. 2/2018) l’art. 68-ter, in base al quale, a decorrere dal turno elettorale dell’anno 2020, è istituita l’indennità di fine mandato, pari all’indennità di carica di una mensilità per ciascuna annualità del mandato.

Tale indennità spetta a condizione che il sindaco svolga l’incarico a tempo pieno, anche nei Comuni con una popolazione inferiore ai 10 mila abitanti e che il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore ai 30 mesi, salvi i casi di fusione.

Si raccomanda alle amministrazioni che non hanno accantonato nell’apposito fondo dell’avanzo di amministrazione la quota annua dell’indennità di fine mandato, di verificare che effettivamente presso i rispettivi enti non vi siano i presupposti per la relativa costituzione. Diversamente, dovranno attivarsi tempestivamente per regolarizzare l’accantonamento per tutte le quote maturate fino alla data di chiusura del prossimo rendiconto da approvare.

I seguenti Comuni (n. 7) hanno provveduto a iscrivere l’accantonamento per rinnovi contrattuali: Bedollo (euro 77.911,42), Campodenno (euro 14.629,27), Ledro (euro 26.500,00) Predaia (euro 125.187,29) Ronzo-Chienis (euro 445,18), Ton (euro 16.221,60) e Villa Lagarina (euro 5.500,00).

Anche se il principio contabile si limita ad “auspicare” che nelle more della firma del contratto collettivo di lavoro vengano accantonate le necessarie risorse a copertura degli oneri conseguenti, si invitano le Amministrazioni ad effettuare il relativo stanziamento nei capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, ovvero, a disporre l’accantonamento nel

risultato di amministrazione nei fondi per passività potenziali (cfr. principio contabile n. 5.2 e 9.2 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Per quanto concerne i vincoli sul risultato di amministrazione, si rileva che i Comuni di Aldeno, Dimaro Folgarida, Mezzocorona, Stenico, Terzolas, Valfloriana e Ville di Fiemme non hanno disposto alcuna somma.

Nel riscontro istruttorio gli enti non hanno esplicitato chiarimenti sul punto.

Per completezza si rileva che non hanno destinato alcun importo del risultato di amministrazione agli investimenti i Comuni di Albiano, Calceranica al Lago, Caldes, Canazei, Castello Tesino, Castelnovo, Cavedago, Comano Terme, Giovo, Grigno, Malè, Novaledo, Romeno, Ronzone, San Lorenzo Dorsino, Sant'Orsola Terme, Sarnonico, Segonzano, Spormaggiore, Stenico, Storo, Tenna, Tenno, Terzolas, Valfloriana, Ville di Fiemme e Volano.

In merito alla qualità dell'avanzo 2023, ed in particolare della parte libera o disponibile, si evidenzia che per i Comuni di Aldeno, Cavedago, Isera, Palù del Fersina e Sant'Orsola Terme, al risultato positivo di amministrazione ha concorso un ammontare di entrate non ricorrenti superiore a quello registrato per le spese non ricorrenti.

Il risultato finale è stato, pertanto, determinato anche con l'apporto di entrate di natura "straordinaria" o "non ripetitiva".

Ciò implica che, qualora tali entrate non dovessero manifestarsi nei prossimi esercizi, il risultato di amministrazione potrebbe essere inciso negativamente.

Si raccomanda ai Comuni di Aldeno, Cavedago, Isera, Palù del Fersina e Sant'Orsola Terme di monitorare con particolare attenzione l'andamento della parte corrente del bilancio, attivando iniziative idonee ad assicurare che il risultato positivo di amministrazione sia conseguito attraverso le risorse di natura ricorrente.

Inoltre, tutti gli enti riportano nel quadro generale riassuntivo, fra le entrate e fra le spese, un fondo pluriennale vincolato (FPV); tuttavia, i Comuni di Canazei e Valfloriana non presentano un FPV di entrata di parte corrente, mentre i Comuni di Bedollo, Fierozzo, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina non evidenziano un FPV di entrata di parte capitale.

Per quanto riguarda l'FPV di spesa di parte corrente, si osserva l'assenza di stanziamento per il Comune di Valfloriana; mentre per l'FPV di spesa di parte capitale nessun valore è previsto per il Comune di Amblar-Don.

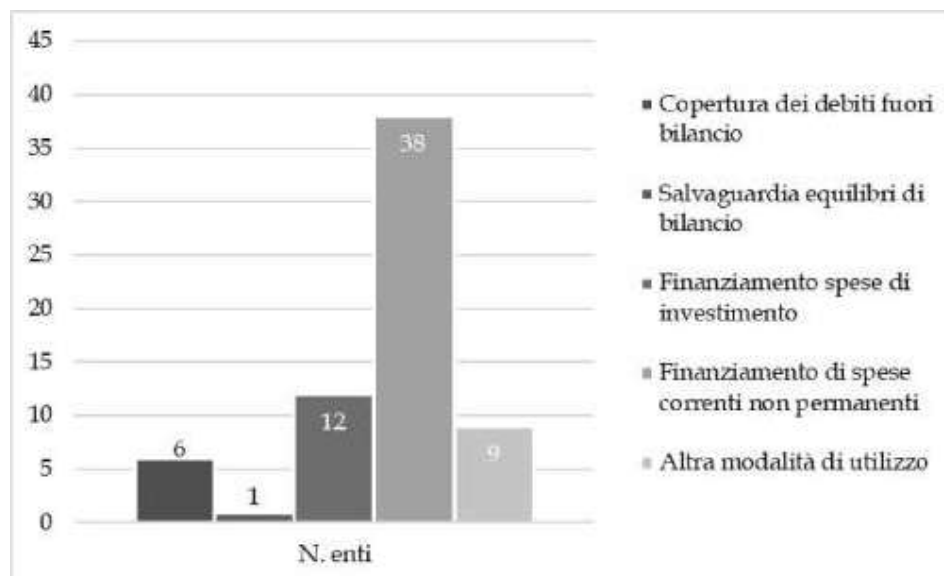
In merito alla costituzione del FPV di parte capitale, i Comuni di Amblar-Don, Fierozzo e Vignola Falesina hanno confermato l'assenza dei relativi presupposti, mentre il Comune Bedollo e Sant'Orsola Terme hanno precisato la costituzione, rispettivamente, per l'importo di euro 45.581,84 e di euro 3.878.280,81.

Dai questionari compilati dagli organi di revisione, si rileva che n. 66 enti hanno utilizzato la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente per spese correnti per le fattispecie indicate dall'articolo 187, c. 2, del Tuel come di seguito indicato (*cfr.* anche successivo grafico):

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio (Comuni di: Castello Molina di Fiemme, Molveno, Ospedaletto, Palù del Fersina, Tenna e Villa Lagarina);
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (Comune di Carisolo);
- c) per il finanziamento di spese di investimento (Comuni di: Ala, Bresimo, Livo, Mezzocorona, Novella, Pieve Tesino, Tenno, Tenna, Tesero, Torcegno, Vallelaghi, Vermiglio);
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente (nessun comune);
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti e per la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (nessun comune).

Il Comune di Carisolo ha comunicato che la necessità di ricorrere all'avanzo libero non è stata determinata dall'impossibilità di provvedere con i mezzi ordinari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, come erroneamente indicato nel questionario, bensì dall'esigenza di finanziare le spese correnti non ricorrenti ai sensi dell'art. 187, c. 2 del d.lgs 267/2000.

Grafico 1- Utilizzo parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente per spese correnti



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei questionari.

7 L'INDEBITAMENTO

L'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito nella l. n. 213/2012, concernente il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, prevede che il giudice contabile verifichi la sostenibilità dell'indebitamento e l'osservanza del vincolo previsto dall'art. 119, c. 6, della Costituzione.

La disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è contenuta negli artt. 202 - 205-bis del TUEL.

L'art. 204, in particolare, consente il ricorso alla assunzione di nuovi mutui, nel caso in cui l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui ed altre forme di indebitamento contratte precedentemente, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 10% delle entrate correnti del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione del mutuo. A livello locale, la disciplina per il ricorso all'indebitamento è dettata dagli artt. 25 e seguenti della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.

La Giunta provinciale, d'intesa con il Consorzio delle autonomie locali, fissa i limiti e le modalità di accesso ai diversi strumenti finanziari d'indebitamento.

I Comuni possono effettuare nuove operazioni d'indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50% dei contributi in conto annualità, non supera il limite fissato dal regolamento esecutivo¹⁰ e, comunque, non è superiore, a decorrere dal 2012, all'8% delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso a nuovo indebitamento, con esclusione delle somme *una tantum* e dei contributi in annualità.

Nel rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato, i Comuni possono rilasciare garanzie fideiussorie a favore di aziende da essi dipendenti, delle comunità o di altre forme associative e collaborative, delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale direttamente o indirettamente dagli stessi comuni, per la realizzazione di progetti d'investimento di rilevante interesse locale o per attualizzare i contributi finalizzati alla copertura di questi progetti.

La garanzia fideiussoria può essere concessa anche a favore di soggetti diversi da quelli sopra individuati, per l'assunzione di operazioni d'indebitamento, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

¹⁰ Il regolamento è stato approvato con decreto del presidente della Provincia 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg.

La normativa secondaria ribadisce il vincolo di destinazione delle risorse da indebitamento unicamente a spese di investimento e detta, inoltre, le disposizioni generali e particolari per l'assunzione delle diverse forme di debito con riguardo ai nuovi mutui, ai prestiti obbligazionari, alle aperture di credito, nonché le norme relative alle estinzioni anticipate dei prestiti.

Nel Protocollo d'intesa per l'anno 2023, sottoscritto in data 28 novembre 2022, le parti hanno concordato quanto segue: *“Con l'integrazione al Protocollo d'intesa di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020 e con la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2079 del 14 dicembre 2020, si è perfezionata l'intesa in materia di indebitamento per il triennio 2021-2023 tra Comuni e Provincia di Trento. In particolare i Comuni hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle spese per “rimborso prestiti” previste negli esercizi finanziari 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 dei medesimi Comuni e gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui, definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023. Tali spazi finanziari sono stati quantificati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2079 del 2020 nei seguenti importi:*

- euro 17.231.792,43 relativo all'esercizio finanziario 2021;
- euro 17.306.453,33 relativo all'esercizio finanziario 2022;
- euro 13.865.258,69 relativo all'esercizio finanziario 2023.

Gli spazi finanziari sono assegnati dai Comuni trentini alla Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di operazioni di investimento effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 243 del 2012.

In considerazione dell'attuale incertezza relativa alla programmazione degli investimenti per l'anno 2023, alla luce delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla L. 243/2012, con la presente intesa le parti stabiliscono che gli spazi finanziari relativi al 2023 assegnati dai Comuni alla Provincia con la deliberazione n. 2079/2020 ritornano nella disponibilità dei singoli Comuni. Le parti condividono l'opportunità di valutare la possibilità di effettuare apposite intese a livello di Comunità/Territorio Val D'Adige che garantiscano, per il 2023, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9 comma 1 della L. 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento”.

Dai documenti esaminati, si rileva che n. 8 Comuni non hanno dichiarato nello stato patrimoniale un debito di finanziamento; nel dettaglio, n. 4 Comuni dichiarano un debito pari a zero: Sagron Mis, Sarnonico, Sfruz, Tenna, e per n. 4 Comuni il dato non risulta valorizzato (campo vuoto): Cavizzana, Fornace, Malè e Pomarolo.

I Comuni di Cavizzana, Fornace, Pomarolo, Sagron Mis, Sfruz e Tenna non hanno in essere alcuna operazione di indebitamento, compresa l'operazione di estinzione anticipata mutui, di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014, per cui lo stato patrimoniale risulta correttamente valorizzato.

Per i Comuni di Malè e Sarnonico, invece, il questionario evidenzia un debito complessivo pari rispettivamente ad euro 199.934,03, e ad euro 120.696,51; se si considera anche l'assunzione di impegni nel titolo 4 della spesa "Rimborso di prestiti" (euro 57.281,21 per il Comune di Sarnonico ed euro 26.667,17 per il Comune di Malè), i dati esposti nello stato patrimoniale non appaiono corretti. In sintesi, si rileva per 103 enti la corrispondenza dei valori indicati nel questionario ed il debito di finanziamento iscritto nello stato patrimoniale (compresi i 6 Comuni privi di indebitamento) e per 38 Comuni disallineamenti, come evidenziato nella successiva tabella. Nell'ultima colonna, per gli Enti che hanno provveduto, sono riportati gli importi del debito indicato nel riscontro istruttorio.

Tabella 6 - Valori iscritti nel questionario, debiti di finanziamento nello stato patrimoniale e riscontro istruttorio

COMUNE	PUNTO 12. DEL QUESTIONARIO TOTALE DEBITO	STATO PATRIMONIALE DEBITO DI FINANZIAMENTO AL 31/12	SCOSTAMENTO	DEBITO COMPLESSIVO POST ISTRUTTORIA
Albiano	1.047.038	1.074.038	-27.000	non risposto
Altopiano della Vigolana	218.094	218.096	-2	218.094
Avio	682.075	197.151	484.923	non risposto
Borgo d'Anaunia	1.535.556	1.721.894	-186.339	1.721.894
Borgo Valsugana	0	596.536	-596.536	596.536
Brentonico	77.454	801.971	-724.518	801.971
Bresimo	4.751	211.564	-206.813	non risposto
Campodenno	298.327	299.494	-1.166	298.327
Canazei	165.653	166.381	-729	166.381
Carisolo	0	770.508	-770.508	521.515
Carzano	29.782	29.813	-32	29.792
Cavalese	0	172.292	-172.292	172.292
Cavareno	587.920	73.490	514.430	non risposto
Cavedago	197.963	36.069	161.895	197.963
Cis	0	49.463	-49.463	49.463
Fai della Paganella	52.663	135.046	-82.383	187.709
Fiave'	633.313	521.204	112.109	633.313
Frassilongo	145.965	145.955	10	145.958
Garniga Terme	0	80.556	-80.556	80.556
Malè	120.697		120.697	120.697
Molveno	322.408	325.312	-2.904	325.312
Novaledo	22.443	24.984	-2.541	non risposto

COMUNE	PUNTO 12. DEL QUESTIONARIO TOTALE DEBITO	STATO PATRIMONIALE DEBITO DI FINANZIAMENTO AL 31/12	SCOSTAMENTO	DEBITO COMPLESSIVO POST ISTRUTTORIA
Ospedaletto	47.549	27.761	19.788	non risposto
Pinzolo	2.793.954	3.104.393	-310.439	non risposto
Porte di Rendena	67.729	54.183	13.546	54.183
Romeno	138.958	173.700	-34.742	173.700
Roncegno Terme	1.321.544	1.423.306	-101.763	1.423.201
Ronzzone	0	56.857	-56.857	non risposto
San Lorenzo Dorsino	381.352	305.081	76.270	305.081
San Michele all'Adige	825.849	827.596	-1.747	827.596
Sanzeno	195.324	196.324	-1.000	195.324
Sarnonico	199.934	0	199.934	199.934
Spiazzo	152.797	203.730	-50.933	203.730
Spormaggiore	55.647	27.824	27.824	non risposto
Tesero	0	89.582	-89.582	non risposto
Trambileno	256.528	205.223	51.306	non risposto
Vignola-Falesina	5.500	1.375	4.125	5.500
Ziano di Fiemme	17.431	854.908	-837.477	854.908

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati dei questionari, stato patrimoniale e riscontro istruttorio

In merito alle operazioni di indebitamento attivate dai Comuni della provincia di Trento, la Sezione ha considerato, come negli anni precedenti, anche l'operazione di estinzione anticipata mutui di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014¹¹.

Sono state, inoltre, monitorate le garanzie rilasciate dalle amministrazioni locali in favore di propri organismi partecipati o altri soggetti, come previsto dalla normativa sull'indebitamento.

Il revisore del Comune di Cavedine ha segnalato (questionario: quesito 9- Sezione III - Indebitamento e strumenti di finanza derivata) che l'Ente ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati e che, al riguardo, ha predisposto ed allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8, d.l. n. 112/2008 per evidenziare chiaramente sia i costi sostenuti che quelli stimati.

Nel riscontro istruttorio il Comune ha confermato di non aver sottoscritto alcuno strumento di finanza derivata, neanche di copertura e che, pertanto, la diversa indicazione riportata nel questionario è frutto di un errore materiale.

¹¹ Operazione per la quale è comunque garantita la provvista, attraverso i finanziamenti dell'ex Fondo interventi minori (F.I.M.), con rate della durata di 10 anni, 20 anni, ovvero per un diverso numero di annualità, in funzione della scadenza dei piani di ammortamento dei mutui e della capienza dell'ex F.I.M.

Relativamente al disallineamento del Comune di Sarnonico lo stesso ha precisato di aver sistemato la problematica con il rendiconto 2024, mentre per quello del Comune di Malé il medesimo ha riferito che non procedendo alla rilevazione del debito tramite gli impegni pluriennali, ma attraverso la rilevazione annuale della quota capitale ed interessi, la procedura non riporta il debito nel prospetto di stato patrimoniale semplificato.

A tal proposito il Collegio osserva che, sussistendo il residuo debito per il Comune di Malé, indipendentemente dalla mancata rilevazione degli impegni pluriennali, lo stesso deve trovare rappresentazione nell'apposita voce di stato patrimoniale.

Per quanto riguarda, infine, l'indicatore di deficitarietà "P4 - Sostenibilità dei debiti finanziari"¹², nessun Comune risulta essere deficitario per aver superato la soglia del 16% rispetto alle entrate correnti accertate. Si evidenzia solamente che il Comune che presenta l'indicatore con la percentuale più alta risulta il Comune di Dambel (11,42%).

Il Collegio raccomanda a tutti gli enti e, in particolare, a quelli che presentano disallineamenti, di assicurare nei documenti di rendiconto dell'esercizio 2024 la corretta quantificazione del debito, sia nello stato patrimoniale che nel questionario.

Sottolinea, nuovamente, che nel valore del debito deve essere ricompresa la quota residua relativa all'operazione di estinzione anticipata mutui, di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014.

¹² Indicatori individuati dal d.m. 4 agosto 2023 – Allegato A – parametri di deficitarietà 2022-2024.

8 I DEBITI FUORI BILANCIO

La disciplina dei debiti fuori bilancio è contenuta nell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), applicabile ai Comuni della provincia di Trento, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 49, c. 2, della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18.

Non esistendo una definizione legislativa di debito fuori bilancio, dottrina e giurisprudenza lo hanno configurato come un'obbligazione pecuniaria verso terzi, riferibile all'ente, assunta senza specifica copertura finanziaria e, dunque, in violazione delle norme di contabilità pubblica, che regolano lo svolgimento delle procedure di spesa.

L'art. 194 del TUEL elenca tassativamente i casi in cui è consentito il riconoscimento della legittimità dei debiti per i quali non è stata stanziata una specifica copertura finanziaria.

Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, la disposizione sopra richiamata riveste carattere eccezionale ed è derogatoria rispetto alle premesse normative contenute nell'art. 191 TUEL, finalizzate ad assicurare veridicità, attendibilità e correttezza del bilancio.

La formazione di debiti fuori bilancio si contrappone ai principi del buon andamento e della programmazione, a cui l'azione amministrativa deve ispirarsi; inoltre, soprattutto quando nasce dal mancato rispetto delle procedure di spesa, essa costituisce una criticità ed un'irregolarità contabile, che si ripercuote anche sugli equilibri economico-finanziari.

Per salvaguardare gli equilibri di bilancio, con la contabilità armonizzata (Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, par. 5.2, lett. h), il legislatore ha introdotto un apposito fondo rischi per oneri da contenzioso, nel quale l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie, in presenza di significative probabilità di soccombenza.

A tal fine, l'ente deve procedere ad una puntuale ricognizione dello stato delle procedure giudiziarie in corso.

Tale ricognizione esita in uno specifico provvedimento, che l'organo di revisione è tenuto a vagliare per stilare il proprio giudizio di congruità sull'accantonamento previsto, nell'ambito del parere sul rendiconto.

Naturalmente, le somme accantonate non danno luogo ad alcun impegno di spesa e confluiscono nel risultato di amministrazione per coprire eventuali spese derivanti da sentenze passate in giudicato.

A copertura del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 193, c. 3, del TUEL, possono essere utilizzate, per l'anno in corso e i due successivi, le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione.

Inoltre, è prevista la possibilità di utilizzare anche i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate in conto capitale, ma solo per squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate, l'ente può impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Copia del provvedimento di riconoscimento del debito deve essere trasmessa agli organi di controllo e alla competente Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, c. 5, della l. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).

Dai dati presenti sulla piattaforma LimeSurvey Corte dei conti riguardanti i debiti fuori bilancio, riconosciuti e finanziati nel corso del 2023 e/o ancora da riconoscere e finanziare alla chiusura dell'esercizio, alla data del 4 febbraio 2025, si confermavano inadempienti all'invio del questionario¹³ n. 14 Comuni. Sul totale di n. 141 Comuni oggetto della presente indagine, n. 72 questionari risultavano trasmessi entro il termine del 30 novembre 2024; n. 7 Comuni hanno trasmesso il documento entro il 9 gennaio 2025, mentre n. 62 Comuni sono stati sollecitati all'invio in data 14 gennaio 2025, mediante la piattaforma LimeSurvey Corte dei conti. A seguito di tale sollecito, sono pervenuti ulteriori n. 48 questionari, facendo registrare un totale di 127 enti adempienti.

Tabella 7 – Situazione adempimenti all'invio del questionario debiti fuori bilancio

COMUNE	INADEMPIENTI ALL'INVIO QUESTIONARIO ENTRO LA SCADENZA DEL 30/11/2024 e verifiche al 9/01/2025	ADEMPIENTI ALL'INVIO QUESTIONARIO POST SOLLECITO DD. 14/01/2025	INADEMPIENTI ALL'INVIO DEL QUESTIONARIO POST SOLLECITO verifiche al 4/02/2025	INADEMPIENTI ALL'INVIO DEL QUESTIONARIO POST SOLLECITO verifiche al 7/05/2025
Albiano	X	X		
Altavalle	X	X		
Amblar-don	X	X		
Baselga Di Pine'	X	X		
Bedollo	X	X		
Bleggio Superiore	X	X		
Bondone	X		X	
Borgo d'Anaunia	X	X		
Brentonico	X	X		
Bresimo	X	X		

¹³ La scadenza per l'invio del questionario dei debiti fuori bilancio era fissata al 30 novembre 2023.

COMUNE	INADEMPIENTI ALL'INVIO QUESTIONARIO ENTRO LA SCADENZA DEL 30/11/2024 e verifiche al 9/01/2025	ADEMPIENTI ALL'INVIO QUESTIONARIO POST SOLLECITO DD. 14/01/2025	INADEMPIENTI ALL'INVIO DEL QUESTIONARIO POST SOLLECITO verifiche al 4/02/2025	INADEMPIENTI ALL'INVIO DEL QUESTIONARIO POST SOLLECITO verifiche al 7/05/2025
Caldes	X	X		
Campodenno	X		X	X
Castel Condino	X		X	
Castel Ivano	X	X		
Castello Tesino	X		X	X
Cavalese	X		X	
Cavareno	X	X		
Cavedago	X	X		
Cavizzana	X		X	
Cimone	X		X	X
Cis	X	X		
Dambel	X	X		
Drena	X	X		
Dro	X	X		
Fai Della Paganella	X	X		
Fiave'	X	X		
Giovo	X	X		
Grigno	X	X		
Isera	X	X		
Lavis	X	X		
Ledro	X	X		
Levico Terme	X	X		
Livo	X	X		
Lona-lases	X		X	X
Mazzin	X	X		
Mezzocorona	X	X		
Novaledo	X	X		
Ospedaletto	X	X		
Pieve Di Bono- prezzo	X	X		
Porte Di Rendena	X		X	
Predaia	X	X		
Romeno	X	X		
Ronzone	X	X		
Ruffre'	X		X	
Samone	X		X	
San Michele All'adige	X	X		
Sant'orsola Terme	X	X		
Sanzeno	X	X		

COMUNE	INADEMPIENTI ALL'INVIO QUESTIONARIO ENTRO LA SCADENZA DEL 30/11/2024 e verifiche al 9/01/2025	ADEMPIENTI ALL'INVIO QUESTIONARIO POST SOLLECITO DD. 14/01/2025	INADEMPIENTI ALL'INVIO DEL QUESTIONARIO POST SOLLECITO verifiche al 4/02/2025	INADEMPIENTI ALL'INVIO DEL QUESTIONARIO POST SOLLECITO verifiche al 7/05/2025
Sarnonico	X	X		
Segonzano	X	X		
Sfruz	X	X		
Soraga	X	X		
Sover	X		X	
Spormaggiore	X	X		
Storo	X		X	
Tenno	X		X	
Terzolas	X	X		
Ton	X	X		
Valfloriana	X	X		
Ville Di Fiemme	X	X		
Volano	X	X		
Ziano Di Fiemme	X	X		

Fonte: elaborazione Corte dei conti da questionari trasmessi e riscontri istruttori

Per i Comuni inadempienti all'invio del questionario, la verifica della presenza di debiti fuori bilancio è stata condotta attraverso l'esame della relazione dell'organo di revisione al rendiconto di gestione anno 2023 nonché attraverso la verifica dell'avvenuta trasmissione alla Sezione di deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio (sulla piattaforma Conte).

L'esito di tale verifica ha evidenziato per n. 2 Comuni (Bondone e Porte Rendena) l'adozione di provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Nel riscontro istruttorio, il Comune di Cavizzana ha comunicato di aver proceduto a caricare la Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2023 sia sul sito istituzionale dell'Ente che in BDAP, oltre a compilare il questionario dei debiti fuori bilancio 2023. Non risulta che l'ente abbia provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Nel corso dell'esercizio 2023, i Comuni della provincia di Trento che hanno assunto provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono stati complessivamente 25 (Baselga di Pinè, Bondone, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Canazei, Castello Molina di Fiemme, Cavedine, Cembra, Lisignago, Cles, Isera, Lavis, Ledro, Mezzolombardo, Molveno, Ospedaletto, Palù del Fersina, Porte di Rendena, Ronzone, Sanzeno, Scurelle, Stenico, Telve, Tenna, Vallarsa e Villa Lagarina), per un importo complessivo di euro 1.734.463,81, riconducibili per lo più alla fattispecie di cui alla lett. a) (sentenze esecutive) per euro 1.571.147,15, alla lett. e) (acquisizione di beni e servizi) per euro

163.316,66 dell'art. 194 del TUEL. Il Comune di Sanzeno ha riconosciuto un debito fuori bilancio, per l'importo di euro 5.295,00, riconducibile alla lett. d) (espropri) dell'art. 194 del TUEL.

Da sottolineare che il Comune di Cavedine ha registrato l'indicatore di deficitarietà "P6 - Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati" per un valore dell'1,26%, oltre la soglia di criticità dell'1%.

Inoltre, sono stati rilevati al 31 dicembre 2023 per il Comune di Molveno debiti fuori bilancio ancora da riconoscere per un importo di euro 7.795,60.

Da rilevare che per nessun comune è stata sforata la soglia di criticità fissata allo 0,6%, dell'indicatore di deficitarietà "P7 - Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento".

Gli organi di revisione dei Comuni che hanno trasmesso il questionario e che nel 2023 hanno proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio, riconducibili alla tipologia di cui alla lett. a) ed e) dell'art. 194 TUEL, hanno attestato la congruità del fondo rischi da contenzioso, con esclusione del revisore del Comune di Cembra Lisignago, il quale ha dichiarato che *"Non è previsto stanziamento del fondo rischi contenzioso"* e del Comune di Ospedaletto che ha dichiarato che *"non ricorre"*.

Di seguito, si espone in una sintetica tabella il dettaglio per singolo comune, dei debiti fuori bilancio rilevati nel corso dell'anno 2023, con l'indicazione della tipologia di copertura.

Tabella 8 - Debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2023

COMUNE	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI E FINANZIATI al 31/12/23				FONDO CONTENZIOSO AL 31/12/23
	LETT. A) ART. 194 C. 1 TUEL	LETT. E) ART. 194 C. 1 TUEL	TOT. DBF	TIPOLOGIA COPERTURA DEI DEBITI FUORI BILANCIO	
Baselga di Pinè	384		384	Disponibilità di bilancio di parte corrente	130.000
Bondone	8.758	32.743	41.501	Disponibilità di bilancio di parte corrente e degli investimenti	12.700
Calceranica al Lago	1.248		1.248	Disponibilità di bilancio di parte corrente	10.000
Caldonazzo	33.245		33.245	Disponibilità di bilancio di parte corrente, degli investimenti e avanzo di amministrazione	0
Canazei	3.089		3.089	Avanzo di amministrazione	30.000
Castello Molina di Fiemme	53.742		53.742	Avanzo di amministrazione	5.586
Cavedine	48.441		48.441	Disponibilità di bilancio di parte corrente e avanzo di amministrazione	10.000
Cembra Lisignago	137.079		137.079	Disponibilità di bilancio degli investimenti	0

COMUNE	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI E FINANZIATI al 31/12/23				FONDO CONTENZIOSO AL 31/12/23
	LETT. A) ART. 194 C. 1 TUEL	LETT. E) ART. 194 C. 1 TUEL	TOT. DBF	TIPOLOGIA COPERTURA DEI DEBITI FUORI BILANCIO	
Cles	1.300		1.300	Disponibilità di bilancio di parte corrente	130.542
Isera	0	3.545	3.545	Disponibilità di bilancio di parte corrente e avanzo di amministrazione	260.000
Lavis	158.237		158.237	Avanzo di amministrazione	11.568
Ledro	195		195	Avanzo di amministrazione	399.805
Mezzolombardo	930.655		930.655	Avanzo di amministrazione	124.358
Molveno	57.025		57.025	Avanzo di amministrazione	0
Ospedaletto	0	13.722	13.722	Avanzo di amministrazione	0
Palù del Fersina	65.000		65.000	Stanziamenti previsti in bilancio alla copertura dei d.f.b. da riconoscere e avanzo di amministrazione	0
Porte Rendena	2.189		2.189	Disponibilità di bilancio di parte corrente	42.473
Ronzzone	2.918		2.918	Avanzo di amministrazione	7.500
Sanzeno	16.871		22.165	Disponibilità di bilancio di parte corrente, degli investimenti e avanzo di amministrazione	0
Scurelle	1.600	17.015	18.615	Disponibilità di bilancio di parte corrente, degli investimenti	0
Stenico	12.577		12.577	Disponibilità di bilancio di parte corrente	20.000
Telve	240		240	Disponibilità di bilancio di parte corrente	0
Tenna	30.946		30.946	Stanziamenti previsti in bilancio alla copertura dei d.f.b. da riconoscere e avanzo di amministrazione	25.446
Vallarsa	5.408		5.408	Avanzo di amministrazione	25.000
Villa Lagarina		96.292	96.292	Avanzo di amministrazione	4.000

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati dei questionari e siti istituzionali

Nel richiamare le Amministrazioni alla corretta osservanza dell'ordinamento contabile, con particolare riguardo alle fasi di gestione delle spese, si ribadisce che la formazione di debiti fuori bilancio, soprattutto se avente origine dal mancato rispetto delle procedure contabili, costituisce

una criticità ed un'irregolarità che può incidere sugli equilibri economico-finanziari, rendendo il bilancio in parte non attendibile.

Sollecita, inoltre, i Comuni di Campodenno, Castello Tesino, Cimone e Lona-Lases che non hanno ancora trasmesso il relativo questionario alla Sezione, anche se negativo per assenza di debiti fuori bilancio riconosciuti o da riconoscere, a provvedere in merito tramite l'applicativo LimeSurvey.

9 LA RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'art. 232 del TUEL prevede che *“Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*.

L'obbligo di tenuta della contabilità economica riguarda i Comuni con una popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti, poiché il secondo comma del citato art. 267 del TUEL dispone che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”*.

Nella provincia di Trento, gli enti obbligati alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, poiché di dimensioni superiori alla soglia dei 5.000 abitanti, sono in numero di venti, che rappresentano il 12% del totale delle municipalità. A questi si aggiunge il Comune di Porte di Rendena, il quale non si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le indicazioni del d.m. 12/10/2021.

Tutti gli altri Comuni sono tenuti, ai sensi del citato c. 2, dell'art. 233 del TUEL, alla redazione della situazione patrimoniale semplificata a partire dal rendiconto per l'esercizio 2020, poiché, in base all'art. 79, c. 4-*octies*, dello Statuto di autonomia, le disposizioni inerenti all'armonizzazione si applicano con il posticipo di un anno rispetto alle regioni a statuto ordinario.

In merito ai risultati contenuti nei conti economici degli enti soggetti alla contabilità economico-patrimoniale¹⁴, si rileva che hanno registrato un valore negativo i Comuni di Lavis (-653.464,16),

¹⁴ 14 Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti a cui si aggiunge il Comune di Porte di Rendena che non si è avvalso dello specifico esonero previsto dalla normativa.

Predaia (-543.247,03), Altopiano della Vigolana (-333.936,10), Porte di Rendena (-291.963,89) e Mezzolombardo (-104.334,85).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ha emanato i seguenti decreti di approvazione dello schema semplificato della situazione patrimoniale, di cui all'allegato 10 al d. lgs. n. 118/2011:

- il d.m. 11 novembre 2019, concernente "Modalità semplificata di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019",
- il d.m. 10 novembre 2020, concernente "Modalità semplificata di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale",
- il d.m. 12 ottobre 2021, concernente "Modalità semplificata di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale".

Relativamente alle voci di patrimonio movimentate dagli enti che hanno compilato la situazione patrimoniale semplificata, si osserva il seguente quadro riassuntivo:

- tutti i Comuni hanno quantificato la voce del totale dell'attivo e del passivo e il relativo valore risulta in quadratura;
- nessun ente ha evidenziato un patrimonio netto negativo;
- gli organi di revisione di tutti i Comuni che hanno redatto la situazione patrimoniale semplificata hanno certificato l'avvenuto aggiornamento degli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio;
- i Comuni di Commezzadura, Fornace, Grigno, Mezzana, Roncegno Terme e Valfloriana presentano tra le passività solamente la voce debiti. Sul punto i Comuni non forniscono delucidazioni sull'effettiva assenza di altre passività;
- i Comuni di, Amblar-Don, Borgo Chiese, Bresimo, Caderzone Terme, Caldes, Castelnuovo, Cavizzana, Commezzadura, Fierozzo, Fornace, Giovo, Grigno, Livo, Malè, Mezzana, Ossana, Pellizzano, Pieve Di Bono-Prezzo, Rabbi, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Ruffrè-Mendola, San Lorenzo Dorsino, Sant'Orsola Terme, Scurelle, Segonzano, Soraga di Fassa, Telve di Sopra, Tenna, Terzolas, Tesero, Valdaone, Valfloriana e Vignola-Falesina non hanno valorizzato il fondo rischi ed oneri. Dal riscontro istruttorio i Comuni di Castelnuovo, Fierozzo, Telve di Sopra

e Vignola-Falesina hanno comunicato l'assenza dei relativi presupposti, mentre tutti i rimanenti comuni non hanno fornito giustificazioni al riguardo;

- i Comuni di Ala, Altopiano della Vigolana, Brentonico, Castel Ivano, Cavalese, Cavedago, Cavedine, Cembra, Lisignago, Commezzadura, Drena, Dro, Fai della Paganella, Fornace, Frassilongo, Grigno, Imer, Lona-Lases, Madruzzo, Mezzana, Mezzano, Mezzolombardo, Novaledo, Ospedaletto, Palù del Fersina, Porte di Rendena, Primiero San Martino di Castrozza, Roncegno Terme, Roverè della Luna, Sagron Mis, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Tesero, Torcegno, Valfloriana e Ziano di Fiemme non hanno valorizzato la voce trattamento di fine rapporto. Sul punto, il Comune di Cavedine ha comunicato di voler recepire le indicazioni di questa Sezione nel rendiconto di gestione 2024, mentre il Comune di Lona-Lases si è limitato a riconoscerne la mancata valorizzazione. Gli enti rimanenti non hanno precisato nulla in merito.

Il Collegio raccomanda alle Amministrazioni che hanno registrato una perdita nella gestione economica di individuare e monitorare le cause determinanti che hanno maggiormente inciso su tale esito, al fine di attivare le iniziative idonee a raggiungere, in prospettiva, un risultato di equilibrio.

Per quanto riguarda i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, tenuti alla redazione della situazione patrimoniale semplificata, si sollecitano gli organi di revisione delle Amministrazioni che non hanno quantificato nella propria situazione patrimoniale le voci dei fondi rischi e oneri, del trattamento di fine rapporto, dei debiti da finanziamento (comprensivi del residuo debito relativo all'operazione di estinzione anticipata mutui, di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014), ad effettuare una specifica attività di verifica sulla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale dell'ente, al fine di valutare se sussistono i presupposti per la relativa costituzione, in modo tale da sistemare le rilevazioni con il prossimo rendiconto.

10 LE SOCIETÀ PARTECIPATE

10.1 Il quadro normativo di riferimento

Il d.lgs. n. 175/2016, concernente il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito TUSP), ha introdotto una disciplina di riordino e, in parte, di riforma della precedente normativa, particolarmente frammentata, con lo scopo di efficientare la gestione delle partecipazioni pubbliche, tutelare e promuovere la concorrenza e il mercato e razionalizzare e ridurre la spesa pubblica.

Il nuovo assetto normativo ha definito i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, le condizioni e i limiti per la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni, l’introduzione di stringenti obblighi di dismissione, nei casi in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dal decreto.

Quanto all’applicabilità delle norme del TUSP alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l’articolo 23 del decreto, rubricato *“Clausola di salvaguardia”*, testualmente recita: *“Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*.

Pertanto, le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione.

Relativamente ai rapporti tra legislazione nazionale e legislazione provinciale in materia di organismi partecipati, va richiamata la giurisprudenza della Corte cost. con riguardo particolare ai limiti posti alla competenza provinciale. Secondo la Consulta, la definizione da parte dello Stato delle forme sociali e delle finalità per le quali è consentita la partecipazione pubblica costituisce espressione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e, tenuto conto, al contempo, della finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del TUSP, le norme in esso contenute sono anche teleologicamente orientate alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della p.a.

Con la sentenza n. 86 del 4 aprile 2022, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma provinciale che prevedeva la partecipazione della Provincia in una società di mutua

assicurazione in quanto rientrante in un settore che *“non può definirsi «strettamente necessario» al perseguimento dei suoi fini istituzionali o allo svolgimento delle sue funzioni, non rientrando l'attività assicurativa nemmeno fra i «beni o servizi strumentali all'ente» partecipante (art. 4, c. 2, lett. d, TUSP), con effetti potenzialmente lesivi della tutela della concorrenza.”*

Non è, quindi, sufficiente una previsione normativa provinciale che autorizzi la partecipazione in una società, per determinare automaticamente il rispetto di tutte le condizioni del TUSP, se l'operazione non osserva i limiti di stretta necessità e i vincoli di scopo e di attività previsti dal testo unico. Secondo l'insegnamento del Giudice delle leggi, il TUSP costituisce il parametro interposto per la valutazione della legittimità costituzionale della norma locale.

Con riferimento al quadro normativo provinciale, va segnalato l'articolo 18 c. 3-bis e c. 3-bis1 della l. p. n. 1/2005, applicabile anche agli enti locali, ex art. 24, c. 4, della l. p. n. 27/2010, il quale prevede un atto triennale di ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette possedute dalle amministrazioni, oltre ad elencare una serie di condizioni che impongono l'adozione di un piano di razionalizzazione, anche in presenza di una sola di dette condizioni (tra esse, la mancanza di dipendenti o la presenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e il conseguimento di risultati d'esercizio negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti).

Gli atti di ricognizione delle partecipazioni e i piani di razionalizzazione societaria devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114, vale a dire tramite l'applicativo *“Partecipazioni”* del Portale del Tesoro, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti, ai sensi del c. 4, dell'art. 5 del TUSP.

Con riferimento alle partecipazioni detenute, gli adempimenti a carico delle amministrazioni previsti dalla vigente disciplina normativa (art. 20 TUSP e art. 18, cc. 3-bis e 3-bis1, l.p. n. 1/2005 e s.m.), si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del citato d.l. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti.

Attraverso l'applicativo *“Partecipazioni”* sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti¹⁵.

¹⁵ Le informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro, relativamente alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche sono state definite con decreto del MEF 25 gennaio 2015.

I Comuni di Cavizzana, Ronchi Valsugana, Trambileno e Ziano di Fiemme non hanno adempiuto alla rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (anno 2022), previsti dall'art. 17 del d.l. n. 90 del 2014.

Nel riscontro istruttorio il Comune di Cavizzana ha riferito di aver *“chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze la riapertura dell'indagine ma ha ricevuto risposta negativa”*.

Il comune di Ronchi Valsugana ha comunicato che il mancato inserimento nel portale è dovuto ad un *“disguido organizzativo”*, ma che ormai *“la rilevazione è chiusa e non è possibile inserire i dati del 2022”*.

Si impegna a mettere in atto nel futuro *“procedure organizzative”* per adempiere nei termini.

Il comune di Trambileno ha riferito di non aver provveduto all'inserimento dei dati richiesti poiché non è riuscito a riattivare il proprio account istituzionale.

Il comune di Ziano di Fiemme ha comunicato di aver approvato la ricognizione ordinaria triennale delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2023.

In ottemperanza agli obblighi sanciti dalla l.p. 19/2016 art. 7 c. 11 e dal d.lgs. n. 175/2016 art. 20 e s.m., tutti i Comuni hanno provveduto alla trasmissione della deliberazione del Consiglio Comunale di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie.

Il Collegio raccomanda agli enti di cui in precedenza di assicurare nei termini normativamente previsti l'aggiornamento del portale “partecipazioni”.

10.2I risultati della gestione economica 2022 delle partecipate e i riflessi sui rendiconti 2023

L'analisi che segue è stata effettuata sui 137 Comuni che hanno alimentato il portale Partecipazioni con i dati relativi all'anno 2022¹⁶. Tali enti detenevano partecipazioni in 94 diverse società così suddivise: 43 società per azioni, 29 società a responsabilità limitata, 13 società cooperative, 7 società consortili a responsabilità limitata e 2 società consortili per azioni per un controvalore complessivo in termini di capitale netto di pertinenza pari ad euro 217.045.470,00.

Passando ai risultati della gestione economica 2022 nel complesso si rileva un risultato positivo di pertinenza dei Comuni trentini pari ad euro 14.506.582,93 anche se 15 società hanno registrato perdite nell'anno così come di seguito dettagliate, per un valore complessivo di pertinenza pari ad euro 771.017,98.

¹⁶ I Comuni di Cavizzana, Ronchi Valsugana, Trambileno e Ziano di Fiemme non hanno provveduto, per l'anno 2022 agli adempimenti di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti previsti dall'art. 17 del d.l. n. 90 del 2014.

Tabella 9 – Società in perdita nel 2022 e valore della perdita di pertinenza per comune

PARTECIPATA	COMUNE	PERDITA DI PERTINENZA
Azienda per il Turismo Alpe Cimbra degli Altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna e della Vigolana società consortile per azioni	Altopiano della Vigolana	624
Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra s.cons. a r.l. in liquidazione	Albiano	819
	Altavalle	2.303
	Baselga Di Piné	11.370
	Bedollo	2.756
	Cembra Lisignago	2.091
	Civezzano	2.843
	Fornace	2.062
	Lona Lases	597
	Segonzano	1.831
	Sover	1.600
B.E.L. Coredo s.p.a.	Predaia	124
Biorendena s.r.l.	Pinzolo	671
Centrale del Chieppena s.r.l.	Castel Ivano	49.593
Costabrunella s.r.l.	Castello Tesino	38.593
	Pieve Tesino	41.277
Dolomiti Energia s.p.a.	Avio	98.053
	Castello-Molina di Fiemme	117.357
	Cles	1.532
	Dimaro Folgarida	25.739
	Fai della Paganella	39.834
	Molveno	9.192
	Ossana	60.670
	Sant'Orsola Terme	39.834
	Sella Giudicarie	15.321
	Vermiglio	61.283
Funivie Buffaure s.p.a.	San Giovanni di Fassa/Sen Jan di Fassa	5.225
Isera s.r.l. in liquidazione	Isera	1.413
Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo s.p.a.	Caderzone Terme	2.004
	Carisolo	3.209
	Giustino	2.411

PARTECIPATA	COMUNE	PERDITA DI PERTINENZA
	Pelugo	799
	Pinzolo	17.267
	Porte di Rendena	2.601
	Spiazzo	2.004
	Strembo	2.008
	Tre Ville	5.634
Monte Giglio s.r.l.	Carzano	64.205
Rendena Golf s.p.a.	Caderzone Terme	206
	Carisolo	84
	Giustino	122
	Pinzolo	279
	Porte di Rendena	15
	Spiazzo	84
	Strembo	195
Società Cooperativa Sociale Stella Montis società coop.	Borgo d'Anaunia	74
Società Idroelettrica Barnes s.r.l.	Cis	15.838
	Livo	15.838
Sviluppo Turistico Grumes s.r.l.	Altavalle	1.533

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati portale Partecipazioni

Alle società che hanno registrato perdite in conto esercizio se ne aggiungono poi 17 che, al 31 dicembre 2021, presentavano nei propri bilanci perdite portate a nuovo e quindi non ripianate, il cui valore complessivo di pertinenza dei Comuni trentini ammonta ad euro 328.933,74, come di seguito dettagliato.

Tabella 10 – Società con perdite portate a nuovo nel 2022 e valore della perdita di pertinenza per comune

PARTECIPATA	COMUNE	PERDITA A NUOVO DI PERTINENZA
Azienda per il Turismo Val di Non s. coop.	Amblar-Don	76
	Borgo d'Anaunia	919
	Bresimo	38
	Campodenno	38
	Cavareno	453

PARTECIPATA	COMUNE	PERDITA A NUOVO DI PERTINENZA
	Cis	42
	Cles	484
	Dambel	42
	Denno	42
	Livo	42
	Novella	201
	Predaia	810
	Romeno	471
	Ronzzone	499
	Rumo	36
	Sanzeno	488
	Sarnonico	453
	Sfruz	40
	Ton	40
	Ville d'Anaunia	567
B.E.L. Coredo s.p.a.	Predaia	6.725
Biorendena s.r.l.	Pinzolo	36.274
Funivie Alpe Cermis s.p.a.	Cavalese	14.785
Funivie Buffaure s.p.a.	San Giovanni Di Fassa/Sen Jan di Fassa	44.512
Funivie Lagorai s.p.a.	Bieno	18
	Carzano	3
	Castello Tesino	243
	Castelnuovo	6
	Grigno	14
	Ospedaletto	3
	Pieve Tesino	327
Funivie Madonna di Campiglio s.p.a.	Pinzolo	28
	Tre Ville	212
Isera s.r.l. in liquidazione	Isera	138.311
Obereggen Latemar s.p.a.	Predazzo	634
Rendena Golf s.p.a.	Caderzone Terme	8.372
	Carisolo	3.414
	Giustino	4.985
	Pinzolo	11.352
	Porte Di Rendena	604
	Spiazzo	3.414

PARTECIPATA	COMUNE	PERDITA A NUOVO DI PERTINENZA
	Strembo	7.938
Smeraldo s.cons. a r.l.	Borgo d'Anaunia	11.493
Sviluppo Turistico Grumes s.r.l.	Altavalle	21.211
Terme Val Rendena s.p.a.	Caderzone Terme	5.194
	Carisolo	103
	Giustino	123
	Pelugo	21
	Pinzolo	1.435
	Porte Di Rendena	62
	Spiazzo	21
	Strembo	1.319

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati portale Partecipazioni

Sulla scorta dei dati sopra riportati si è proceduto a verificare la corretta costituzione da parte dei Comuni trentini del fondo perdite società partecipate, idoneo a coprire sia le perdite in conto esercizio 2022 sia quelle portate a nuovo di pertinenza dell'ente. In particolare l'art 21 c. 1 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che *“nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali [...] presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti [...] accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”*, salvo poi precisare che *“nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”*.

Nella tabella che segue viene data evidenza delle perdite registrate dalle società partecipate, escluse quelle in liquidazione, non immediatamente ripianate dal soggetto partecipato¹⁷ e di quelle portate a nuovo, nella misura proporzionale alla quota posseduta dal singolo comune. Tali perdite avrebbero dovuto trovare corrispondente accantonamento nel risultato di amministrazione all'apposito *“fondo perdite società partecipate”*.

¹⁷ Dalla consultazione dei bilanci 2022 non risultano immediatamente ripianate le perdite registrate da: Azienda per il Turismo Alpe Cimbra società consortile per azioni, B.E.L. Coredo s.p.a., Funivie Buffaure s.p.a., Rendena Golf s.p.a., Sviluppo Turistico Grumes s.r.l.

L'elenco indica soltanto gli enti che hanno evidenziato un minor accantonamento per un importo superiore ai 500 euro.

Tabella 11 – Verifica di congruità fondo perdite società partecipate

COMUNE	PERDITE A NUOVO	PERDITE ANNO 2022	FONDO TEORICO	FONDO EFFETTIVO	DIFFERENZA
Altopiano della Vigolana	-	-624	- 624	-	- 624
Predazzo	-	-634	- 634	-	- 634
Carisolo	-3.517	-84	- 3.600	1.200	- 2.400
Borgo D'Anaunia	-12.411	-	- 12.411	16	- 12.395

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati portale Partecipazioni e BDAP

In merito al mancato/insufficiente stanziamento al fondo perdite società partecipate, i Comuni di Altopiano della Vigolana e Predazzo, difformemente da quanto previsto dall'art. 21, c. 1, TUSP, non hanno proceduto all'accantonamento dal momento che la perdita al tempo di redazione del rendiconto 2023 non risultava immediatamente ripianata dall'organismo partecipato. La copertura della perdita pregressa, se effettuata dalla società nell'esercizio successivo, rappresenta il presupposto per la liberazione dell'accantonamento sul bilancio comunale.

Il comune di Carisolo ha comunicato di aver provveduto ad adeguare lo stanziamento nel rendiconto del 2024.

Anche il Comune di Borgo D'Anaunia non ha accantonato la propria quota di competenza con riferimento alla perdita portata a nuovo della società APT. Anche con riferimento alla partecipata Smeraldo si segnala che, nonostante l'utile del 2023 sia stato destinato alla copertura delle perdite pregresse, il Comune avrebbe dovuto procedere all'accantonamento sul rendiconto 2022 per le motivazioni più sopra rappresentate.

Pertanto, dalla verifica effettuata in merito, si è potuto accertare per tutti i Comuni che l'entità delle somme non accantonate non pregiudicano il conseguimento di un positivo risultato di amministrazione disponibile.

In conclusione, il Collegio sottolinea che l'art. 21, c. 1, TUSP prevede che le perdite delle partecipate, se non immediatamente ripianate, debbano trovare copertura nell'apposito fondo per la quota di competenza a prescindere dalla presenza di riserve risultanti dal patrimonio della società. Il ripianamento delle perdite, quando deliberato dai competenti organi sociali, può consentire la liberazione dell'accantonamento disposto sul bilancio del comune.

Gli organi di revisione dei Comuni di Castel Condino, Palù del Fersina e Storo hanno segnalato la mancata dismissione di partecipazioni da alienare ai sensi dell'art. 24, c. 4 TUSP, mentre i revisori dei Comuni di Bieno, Carzano, Castel Ivano, Fai della Paganella, Livo e Sanzeno hanno evidenziato nel questionario la mancata riduzione del 30% dei compensi agli amministratori di società in perdita, ai sensi dell'art. 21, c. 3, TUSP.

Con riguardo alle ragioni della mancata dismissione di partecipazioni da alienare ai sensi dell'art. 24, c. 4 TUSP, i Comuni di Castel Condino e Storo hanno riferito che per la società GEAS S.p.a. provvederanno ad attivare ulteriori tentativi di alienazione delle quote sociali nel corso del 2025, confermando la volontà di dismissione. Per quanto riguarda, invece, la partecipazione in TREGAS S.r.l., gli enti hanno riferito la decisione di mantenere la stessa a seguito della variazione dell'oggetto sociale (in Holding).

Il Comune di Palù del Fersina ha comunicato di detenere una partecipazione indiretta in Banca per il Trentino-Alto Adige per mezzo del Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.r.l.

Il Comune di Bieno, in quanto titolare di una partecipazione dello 0,00129%, ha segnalato di non aver titolo per influenzare la decisione di riduzione dei compensi agli amministratori della società in perdita.

I Comuni di Carzano, Fai della Paganella, Livo, Sanzeno hanno comunicato, invece, di aver erroneamente compilato il questionario, precisando che avrebbero dovuto rispondere che *“non ricorre la fattispecie”*.

Il comune di Castel Ivano ha specificato, a rettifica, che non si sarebbero verificate le condizioni di cui all'art 21, c. 3 TUSP, in quanto la società partecipata non sarebbe titolare di affidamenti diretti.

11 I BILANCI CONSOLIDATI DEL ESERCIZIO 2023

Il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in forma unitaria il bilancio di un gruppo, ossia di un soggetto composto da singole realtà distinte, in quanto dotate di personalità giuridica, ma che si identificano in un'unica entità economica.

Tale bilancio permette di raffigurare, in modo completo ed unitario, la situazione economica-patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Pur essendo risalente il fenomeno della gestione dei servizi pubblici attraverso forme organizzative esterne alla realtà della singola amministrazione pubblica, è relativamente recente l'esigenza di assicurare il coordinamento della finanza pubblica e l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni ed enti locali mediante l'introduzione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, al fine di controllare la finanza pubblica, sia per la parte di risorse utilizzate dall'ente territoriale, sia per quelle gestite attraverso entità organizzative collegate. Tutto questo, al fine di responsabilizzare il management rispetto alla gestione globale delle risorse complessivamente affidate per l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici a prescindere dai modelli organizzativi utilizzati.

Dal principio contabile si ricava che il gruppo amministrazione pubblica (GAP) deve comprendere: gli organismi strumentali (in quanto dotati di autonomia contabile, ma privi di autonoma personalità giuridica rispetto all'amministrazione pubblica), gli enti strumentali (in quanto dotati di autonoma personalità giuridica), sia controllati che partecipati e, infine, le società sia controllate che partecipate.

Limitando la disamina, per quanto di interesse in questa sede, ai soggetti costituiti in forma societaria, nel par. 2, punto 3.2, dell'allegato 4/4, si precisa che appartengono al gruppo le "società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione."

La disposizione, introdotta per effetto del d.m. 11 agosto 2017, riprende la previsione contenuta nel c. 3, dell'art. 11-*quinquies*, del citato d.lgs. n. 118/2011, il quale, in fase di prima applicazione della disciplina armonizzata, ovvero per gli esercizi 2015-2017, aveva individuato provvisoriamente il concetto di partecipata facendo riferimento alle società a totale partecipazione pubblica che svolgono servizi pubblici locali, a prescindere dalla quota di partecipazione detenuta dalla regione o dall'ente locale.

In pratica, la norma era finalizzata, nel periodo transitorio 2015-2017, ad individuare situazioni di partecipazioni significative, a prescindere dalla consistenza, con riferimento al tipo di attività svolta dalla società (servizi pubblici locali).

A regime, il concetto di partecipata, oltre a ricomprendere le società di cui si è appena fatto cenno, è stato esteso ai soggetti nei quali la quota di partecipazione detenuta dall'ente, direttamente o indirettamente, valutata secondo il criterio della quota di voti, esercitabili in assemblea, sia pari o superiore al 20% (al 10% per le società quotate).

Particolare casistica è, poi, costituita dalle società *in house*, nel caso di partecipazione sotto le soglie di rilevanza, la quale è stata, peraltro, oggetto di attenzione da parte della Sez. delle autonomie della Corte dei conti già nella delibera n. 09/SEZAUT/2016/INPR.

In tale provvedimento, si sottolineava il rischio *“dell'esclusione dall'area di consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio quelle che godono di affidamenti in house e che, comunque, ricavano dal pubblico le risorse per il proprio sostentamento”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Puglia, deliberazione n. 66/2016/PRSP).

L'eventuale esclusione dall'area di consolidamento di tali soggetti determinerebbe un effetto distorsivo della corretta rappresentazione contabile, poiché le società *“in house”*, nonostante la formale e distinta personalità giuridica, sono caratterizzate, in concreto, da un rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione, essendo queste equiparabili ad un servizio/ufficio interno, privo di autonomia decisionale (Cons. Stato, sentenza n. 2660/2015).

Peraltro, il principio contabile prevede, oltre alle soglie numeriche di rilevanza, anche la facoltà, per le amministrazioni capo-gruppo, di effettuare una valutazione discrezionale di significatività, allo scopo di inserire nel bilancio consolidato anche enti o società del gruppo che, in base al solo criterio quantitativo, sarebbero da escludere.

La valutazione di significatività della partecipazione era prevista fin dal testo originario del principio contabile ma, come detto, la stessa era affidata esclusivamente alla discrezionalità dell'amministrazione capo-gruppo.

Il d.m. del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2017, che ha aggiornato gli allegati al d.lgs. n. 118/2011, oltre che intervenire sulle soglie numeriche di rilevanza, ha introdotto, al par. 3 dell'allegato 4/4, l'espressa previsione che *“a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”*.

Di conseguenza, a partire dal bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017 (per i Comuni della provincia di Trento, dall'esercizio 2018), sulla base della novità normativa, confluiscono nel

perimetro del consolidamento le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico di rilevanza e da ogni soglia di partecipazione, le società *in house* e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo.

Più in particolare, con il nuovo principio contabile, *“l’ampliamento del perimetro del consolidamento si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all’origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall’ente”*, e da questo *“deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento”* (Corte dei conti, Sez. Piemonte, deliberazione n. 19/2018/SRCPIE/PAR).

Con riguardo alle ipotesi di irrilevanza, poi, l’ordinamento contabile specifica che: *“in ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.”*.

La disposizione, di chiusura del sistema, afferma il principio secondo il quale le partecipazioni inferiori ad una soglia dell’1% del capitale sociale sono *“in ogni caso”* irrilevanti.

Si tratta, anche in tal caso, di un ultimo parametro legale di significatività, preordinato alla individuazione di una ipotesi conclusiva dell’irrilevanza, già declinata in precedenza, sulla base degli illustrati criteri contabili.

L’ente, pertanto, operativamente, esclude *in primis* le partecipazioni con quote inferiori all’1% e, successivamente, verifica la rilevanza per le altre società inserite nel GAP, sulla scorta dei parametri contabili, escludendo da tale operazione le partecipazioni nelle *in house* e nelle società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali, per le quali, sulla base dei vigenti principi contabili, vige la presunzione di rilevanza.

La anzidetta interpretazione risulta confermata dalla Sez. delle autonomie, che, nella delibera n. 16/SEZAUT/2020/INPR, riguardante l’approvazione delle linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019, ed in particolare, nell’allegata nota metodologica - domanda 1.2 -, ha chiarito, nell’esempio riportato, che *“Se l’organo di revisione, nella compilazione del questionario, ha indicato come esclusa per irrilevanza una società per la quale è stato valorizzato il campo “società in house” o “Organismo titolare di affidamento diretto”, è evidente che ai sensi del Principio contabile l’ente capogruppo ha determinato in modo errato il perimetro di consolidamento.”*.

Dall'esame delle delibere di Giunta comunale di individuazione degli enti, aziende e società oggetto di consolidamento nell'esercizio 2023, non sono emerse criticità circa la definizione da parte dei Comuni trentini del perimetro di consolidamento, ciò, anche, in virtù della conformazione alle indicazioni fornite da questa Sezione di controllo.

Nella successiva tabella si riepilogano, per ciascun comune, i soggetti partecipati inseriti nel gruppo amministrazione pubblica e quelli oggetto di consolidamento.

Tabella 12 – Soggetti partecipati inseriti nel gruppo amministrazione pubblica e quelli oggetto di consolidamento per singolo comune

COMUNE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SOCIETÀ IN HOUSE	ORGANISMO AFFIDATARIO DI AFFIDAMENTO DIRETTO	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	INCLUSIONE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2023
Ala	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì	No	0,540%	Sì
Ala	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì	No	0,040%	Sì
Ala	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì	No	0,083%	Sì
Altopiano della Vigolana	AMNU s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	8,110%	Sì
Altopiano della Vigolana	Azienda per il Turismo Alpe Cimbra società consortile per azioni	Diretta	No	No	2,880%	Sì
Altopiano della Vigolana	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì	No	0,540%	Sì
Altopiano della Vigolana	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì	No	0,022%	Sì
Altopiano della Vigolana	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì	No	0,045%	Sì
Baselga di Piné	AMNU s.p.a. ora AmAmbiente s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	8,880%	Sì
Baselga di Piné	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì	Sì	0,540%	Sì
Baselga di Piné	Ice Rink Piné s.r.l.	Indiretta	No	Sì	51,120%	Sì
Baselga di Piné	Ice Rink Piné s.r.l.	Diretta	No	Sì	51,120%	Sì
Baselga di Piné	Stet s.p.a. ora AmAmbiente s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,570%	Sì
Baselga di Piné	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,020%	Sì
Baselga di Piné	Trentino Riscossioni s.p.a.	Indiretta	Sì	Sì	0,047%	Sì
Baselga di Piné	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,047%	Sì
Borgo Valsugana	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì		0,540%	Sì
Borgo Valsugana	Stet s.p.a. ora AmAmbiente s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,042%	Sì
Borgo Valsugana	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì		0,032%	Sì
Borgo Valsugana	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì		0,066%	Sì

COMUNE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SOCIETÀ IN HOUSE	ORGANISMO AFFIDATARIO DI AFFIDAMENTO DIRETTO	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	INCLUSIONE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2023
Borgo Valsugana	Valsugana Sport s.r.l.	Diretta	No	Sì	60,000%	Sì
Cles	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì	Sì	0,510%	Sì
Cles	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,032%	Sì
Cles	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,067%	Sì
Cles	Trentino Trasporti s.p.a.	Diretta	Sì	No	0,015%	Sì
Dro	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì	Sì	0,541%	Sì
Dro	Farmacie Comunali s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,010%	Sì
Dro	Gestione Entrate Locali s.r.l.	Diretta	Sì	Sì	0,025%	No ¹⁸
Dro	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,018%	Sì
Dro	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì	No	0,038%	Sì
Lavis	Azienda Intercomunale Rotaliana s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,054%	Sì
Lavis	Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Diretta	No	Sì	16,914%	Sì
Lavis	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì	Sì	0,540%	Sì
Lavis	Farmacie Comunali s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,031%	Sì
Lavis	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,040%	Sì
Lavis	Trentino Mobilità s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,110%	Sì
Lavis	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,082%	Sì
Lavis	Trentino Trasporti s.p.a.	Diretta	Sì	No	0,008%	Sì
Ledro	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì	Sì	0,510%	Sì
Ledro	Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	1,000%	No ¹⁹
Ledro	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,025%	Sì
Ledro	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,053%	Sì
Levico Terme	AMNU s.p.a. ora AmAmbiente s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	11,350%	Sì
Levico Terme	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì	Sì	0,540%	Sì
Levico Terme	Stet s.p.a. ora AmAmbiente s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	18,970%	Sì
Levico Terme	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,033%	Sì
Levico Terme	Trentino Mobilità s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	1,110%	Sì
Levico Terme	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,070%	Sì

¹⁸ Partecipazione acquisita con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28 luglio 2022.

¹⁹ Partecipazione acquisita con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29 settembre 2022.

COMUNE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SOCIETA' IN HOUSE	ORGANISMO AFFIDATARIO DI AFFIDAMENTO DIRETTO	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	INCLUSIONE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2023
Mezzocorona	Azienda Intercomunale Rotaliana s.p.a.	Diretta	No	Sì	27,928%	Sì
Mezzocorona	Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Diretta	No	Sì	8,200%	Sì
Mezzocorona	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì	No	0,540%	Sì
Mezzocorona	Funivia Monte Di Mezzocorona s.r.l.	Diretta	Sì	Sì	100,000%	Sì
Mezzocorona	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì	No	0,023%	Sì
Mezzocorona	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì	No	0,048%	Sì
Mezzocorona	Trentino Trasporti s.p.a.	Indiretta	Sì	No	0,015%	Sì
Mezzolombardo	Azienda Intercomunale Rotaliana s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	48,920%	Sì
Mezzolombardo	Azienda speciale per l'Igiene ambientale	Diretta	No	No	10,860%	Sì
Mezzolombardo	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì	Sì	0,540%	Sì
Mezzolombardo	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,031%	Sì
Mezzolombardo	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,064%	Sì
Predaia	Altipiani Val di Non s.p.a.	Diretta	No	No	26,340%	Sì
Predaia	B.E.L. Coredo s.p.a.	Diretta	No	No	28,240%	Sì
Predaia	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì	No	0,540%	Sì
Predaia	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì	No	0,027%	Sì
Predaia	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì	No	0,062%	Sì
Predaia	Trentino Trasporti s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,024%	Sì
Primiero San Martino di Castrozza	A.C.S.M. Teleriscaldamento s.p.a.	Indiretta	No	No	52,293%	Sì
Primiero San Martino di Castrozza	A.C.S.M. Trading s.p.a.	Indiretta	No	No	52,293%	Sì
Primiero San Martino di Castrozza	Azienda Ambiente s.r.l.	Diretta	Sì	Sì	4,000%	Sì
Primiero San Martino di Castrozza	Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati s.p.a.	Diretta	No	No	52,290%	Sì
Primiero San Martino di Castrozza	Azienda Reti Elettriche s.r.l.	Indiretta	No	No	52,293%	Sì
Primiero San Martino di Castrozza	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì	Sì	0,540%	Sì
Primiero San Martino di Castrozza	Lozen Energia s.r.l.	Indiretta	No	No	28,207%	Sì
Primiero San Martino di Castrozza	Primiero Energia s.p.a.	Indiretta	No	No	28,207%	Sì
Primiero San Martino di Castrozza	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,026%	Sì

COMUNE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SOCIETA' IN HOUSE	ORGANISMO AFFIDATARIO DI AFFIDAMENTO DIRETTO	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	INCLUSIONE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2023
Primiero San Martino di Castrozza	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,053%	Sì
Vallelaghi	Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone - società consortile a responsabilità limitata	Diretta	No	No	2,830%	Sì
Vallelaghi	Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Diretta	No	Sì	6,708%	Sì
Vallelaghi	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Diretta	Sì	No	0,540%	Sì
Vallelaghi	Gestione Entrate Locali s.r.l.	Diretta	Sì	No	0,025%	Sì
Vallelaghi	Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a.	Diretta	Sì	No	0,940%	Sì
Vallelaghi	Trentino Digitale s.p.a.	Diretta	Sì	No	0,021%	Sì
Vallelaghi	Trentino Mobilità s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,040%	Sì
Vallelaghi	Trentino Riscossioni s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,043%	Sì
Vallelaghi	Trentino Trasporti s.p.a.	Diretta	Sì	Sì	0,001%	Sì

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti di definizione del GAP per l'anno 2023

Passando ai risultati economici della gestione 2023 si rilevano perdite d'esercizio per tre enti (Altopiano della Vigolana, Lavis e Predaia). Dalla sotto riportata tabella di dettaglio è poi possibile evincere come per il Comune di Predaia abbiano contribuito all'anzidetto risultato realtà, inserite nel GBC, diverse dalla capogruppo.

Tabella 13 – Risultati d'esercizio bilanci consolidati 2023 e confronto con la performance della capogruppo

COMUNI	RISULTATO D'ESERCIZIO BILANCIO CONSOLIDATO 2023	RISULTATO D'ESERCIZIO CAPOGRUPPO 2023	CONTRIBUTO DEI SOGGETTI CONSOLIDATI AL RISULTATO D'ESERCIZIO DEL GBC
Ala	1.973.657	1.420.921	552.736
Altopiano della Vigolana	-317.726	-333.936	16.211
Baselga di Piné	458.465	433.049	25.415
Borgo Valsugana	517.027	508.406	8.622
Cles	341.135	335.009	6.126
Dro	168.554	162.103	6.452

Lavis	-532.301	-653.464	121.163
Ledro	40.296	33.151	7.145
Levico Terme	1.119.259	862.317	256.942
Mezzocorona	1.947.458	1.605.649	341.809
Mezzolombardo	183.693	-104.335	288.028
Predaia	-559.670	-543.247	-16.423
Primiero San Martino di Castrozza	23.168.674	1.847.220	21.321.454
Vallelaghi	162.927	85.496	77.431

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Come già indicato nel precedente capitolo riguardante la rendicontazione economico-patrimoniale, si raccomanda alle Amministrazioni che hanno registrato un risultato negativo anche nel bilancio consolidato di individuare e monitorare le cause determinanti, al fine di attivare le iniziative idonee a migliorare il risultato finale.

Si raccomanda, inoltre, per i soggetti partecipati che registrano perdite, un attento e costante monitoraggio, al fine di intraprendere, qualora si concretizzino i relativi presupposti, gli interventi di razionalizzazione previsti dal TUSP.

12 GLI ESITI DELL'ESAME DEI QUESTIONARI

Il sistema informativo di acquisizione dei questionari (LimeSurvey) ha evidenziato, per i Comuni riportati nella successiva tabella, la presenza di criticità contabili che potrebbero, talvolta, derivare da errate risposte fornite dagli organi di revisione.

Tabella 14 – Elenco delle criticità contabili riscontrate nei questionari consuntivi 2023

N.	DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ CONTABILE	COMUNE
1	L'ente ha una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in corso	Nessuno
2	L'organo di revisione, nel corso del 2023, ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'ente	Nessuno
3	In ordine all'eventuale utilizzo, nel corso dell'esercizio 2023, dell'avanzo di amministrazione, l'organo di revisione NON ha accertato in sede di applicazione dell'avanzo libero che l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico	Nessuno
4	In ordine all'eventuale applicazione, nel corso del 2023, dell'avanzo vincolato presunto NON sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 187, comma 3 e 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies del TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011)	Canazei, Cavedine, Fai della Paganella, Ossana, Roncegno, Vermiglio
5	L'Ente NON ha conseguito un risultato di competenza non negativo così come prescritto dall'art. 1, co. 821, legge n. 145/2018?	Drena, Grigno, Vermiglio
6	Nell'esercizio 2023, NON è stato rispettato il vincolo di spesa per il personale dettato dai commi 557 e 562 della legge 296/2006	Bedollo, Borgo d'Anaunia, Calceranica al Lago, Canal San Bovo, Castel Ivano, Castello Tesino, Cavalese, Cles, Drena, Dro, Frassilongo, Mazzin, Mezzocorona, Pieve di Bono-Prezzo, Romeno, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Scurelle, Segonzano, Vallelaghi, Ziano di Fiemme
7	Gli agenti contabili, a danaro e a materia, dell'ente di cui all'art. 93, secondo comma, Tuel NON hanno reso il conto della propria gestione	Mezzocorona, Vallelaghi
8	NON è stato reso il rendiconto dei contributi straordinari nei termini perentori e con le modalità di cui all'art. 158 Tuel	Altopiano della Vigolana, Canazei, Carzano, Madruzzo
9	Anticipazioni di tesoreria non restituita al 31/12	Nessuno

N.	DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ CONTABILE	COMUNE
10	L'Ente NON ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in ottemperanza all'art. 228 TUEL, all'art. 3, co. 4, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e alle disposizioni di cui al punto 9.1. dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?	Nessuno
11	I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito NON sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio	Bondone, Molveno, Ronchi Valsugana, Telve di Sopra, Torcegno
12	L'Organo di revisione NON ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui al co. 5, art. 7-bis, d.l. n. 35/2013?	Borgo Chiese, Giustino, Lona-Lases, Malè, Molveno
13	L'Ente NON ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 859 e ss. della legge n. 145 del 2018 e secondo le modalità ivi previste, il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)?	Bleggio Superiore, Campodenno, Cavedine, Cavizzana, Comano Terme, Drena, Fiavè, Fornace, Garniga Terme, Isera, Lavis, Livo, Lona-Lases, Madruzzo, Malè, Mazzin, Molveno, Rabbi, Ronchi Valsugana, Spiazzi, Spormaggiore, Stenico, Ton, Valfloriana
14	Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere NON sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria	Nessuno
15	Le quote accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 1, co. 551, legge n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, NON risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi	Bedollo, Carzano, Cavedine
16	L'Ente NON ha provveduto a quantificare il disavanzo da FAL e a ripianarlo in conformità alla previsione di cui all'art. 52, co.1-bis, del d.l. n. 73/2021	Nessuno
17	L'Ente NON ha rispettato nel rendiconto 2023 le disposizioni di cui all'art. 52, co 1-ter, d.l. n. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021, in relazione alle modalità di contabilizzazione del FAL	Nessuno
18	L'Ente NON ha provveduto, in particolare, ad accantonare le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL in un'apposita voce denominata "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" che consente anche agli enti in disavanzo di poter applicare queste somme ai bilanci degli esercizi successivi, in deroga ai commi 897-898 della l. n. 145/2018	Nessuno
19	L'ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, NON ha rispettato le condizioni poste dall'art. 203 TUEL come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.	Cavalese, Cavedine
20	L'ente NON ha aggiornato gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio	Nessuno
21	Il risultato di amministrazione 2023 della Tabella 37 NON è uguale a quello della Tabella 42	Borgo Valsugana, Bresimo, Canazei, Levico Terme, Lona-Lases, Malè, Nogaredo, Novaledo, Ronzone, Sella Giudicarie, Tenno, Vermiglio, Ville d'Anaunia
22	Il Totale delle parti non utilizzate (Tab. 6) NON è uguale all'"Avanzo/disavanzo esercizi precedenti non applicato" nel quadro "42. Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione"	Nessuno

Fonte: elaborazione Corte dei conti su questionari

Per le criticità contabili di seguito riportate, si rinvia a quanto osservato negli specifici capitoli:

- Criticità contabile n. 11: i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito NON sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio: vedi capitolo 5;
- Criticità contabile n. 12: l'Organo di revisione NON ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui al co. 5, art. 7-bis, d.l. n. 35/2013: vedi capitolo;
- Criticità contabile n. 13: l'Ente NON ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 859 e ss. della legge n. 145 del 2018 e secondo le modalità ivi previste, il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC): vedi paragrafo 2.4;
- Criticità contabile n. 15: le quote accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 1, co. 551, legge n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, NON risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi: vedi capitolo 6;
- Criticità contabile n. 21: il risultato di amministrazione 2023 della Tabella 37 del questionario NON è uguale a quello della Tabella 42 per i Comuni di Borgo Valsugana, Bresimo, Canazei, Levico Terme, Lona-Lases, Malè, Nogaredo, Novaledo, Ronzone, Sella Giudicarie, Tenno, Vermiglio, Ville d'Anaunia.
- In merito alla criticità contabile n. 4, a seguito della richiesta di chiarimenti, i Comuni di Roncegno e Vermiglio non hanno fornito riscontro, mentre i Comuni di Cavedine, Fai della Paganella e Ossana hanno comunicato di non aver mai utilizzato l'avanzo vincolato presunto.
- Relativamente alla criticità contabile n. 7, a seguito di richiesta istruttoria, i Comuni di Mezzocorona e Vallelaghi hanno comunicato che gli agenti contabili a denaro e materia hanno reso il conto giudiziale, anche se alcuni di questi in ritardo rispetto ai termini previsti.

Al fine di evitare, in futuro, risposte errate che diano origine, impropriamente, a segnalazioni di criticità, si evidenzia quanto segue:

- Criticità contabile n. 5: dall'estrazione dei dati BDAP si rileva che nessun ente ha un risultato di competenza (W1) negativo. Per i Comuni di Drena, Grigno e Vermiglio appare, pertanto, non corretta la risposta fornita dall'organo di revisione;

- Criticità contabile n. 6: i commi 557 e 562 della l. n. 296/2006 non si applicano alla Provincia autonoma di Trento e, pertanto, gli enti che hanno dichiarato di non aver rispettato tale normativa avrebbero dovuto rispondere “*Non ricorre la fattispecie*”;
- Criticità contabile n. 8: l’art. 158 TUEL non si applica alla Provincia autonoma di Trento per effetto dell’art. 49, c. 2, della l.p. 18/2015 e, pertanto, gli enti che hanno dichiarato di non aver reso il rendiconto dei contributi straordinari nei termini perentori e con le modalità di cui al ridetto art. 158 del TUEL avrebbero dovuto indicare “*Non ricorre la fattispecie*”;
- Criticità contabile n. 19: dall’esame della documentazione di bilancio si evince che i Comuni di Cavalese e di Cavedine non hanno sottoscritto nuovo indebitamento. Appare, pertanto, non corretta la risposta fornita dall’organo di revisione.

Il Collegio raccomanda agli organi di revisione di prestare particolare attenzione nella compilazione dei questionari al fine di fornire alla Corte dei conti informazioni corrispondenti all’effettivo quadro della gestione dell’ente ed evitare, inoltre, la segnalazione di criticità contabili che poi si rilevano insussistenti.

13 I PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE

Con il d.m. del 4 agosto 2023, emanato dal Ministero degli Interni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati approvati per gli enti locali (comuni, province, città metropolitane e comunità montane) i parametri di deficitarietà strutturale di cui all'art. 242²⁰ del d.lgs. n. 267/2000 per il triennio 2022-2024.

Nello specifico, sono stati individuati otto parametri obiettivi, costituiti da indicatori di bilancio individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all'art. 18-bis del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011", approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2022, ai quali sono state associate le rispettive soglie di deficitarietà per ciascuna tipologia di ente locale.

Gli otto indicatori sono i seguenti:

- P1 - Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti accertate (deficitario se >48%)
- P2 - Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente (deficitario se <22%)
- P3 - Anticipazioni chiuse solo contabilmente (deficitario se >0)
- P4 - Sostenibilità debiti finanziari su entrate correnti accertate (deficitario se >16%)
- P5 - Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio su entrate correnti accertate (deficitario se >1,2%)
- P6 - Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati su impegni del titolo 1 e 2 (deficitario se >1%)
- P7 - Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento su entrate correnti accertate (deficitario se >0,6%)
- P8 - Capacità di riscossione su totale delle entrate accertate più residui definitivi iniziali (deficitario se <47%).

Rispetto agli indicatori di riferimento per il triennio 2019-2021 è stata modificata la modalità di calcolo degli indicatori P1 e P5 che a denominatore non considerano più solo le entrate correnti accertate ma anche i trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi.

²⁰ Art. 242 del d.lgs. n. 267/2000: "1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. 2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al c. 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente. 3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane".

Ai sensi dell'art. 242, c. 1 del TUEL un ente locale viene considerato in deficitarietà strutturale se supera le soglie di deficitarietà per oltre la metà degli indicatori.

Al fine delle successive considerazioni in merito alla sussistenza di eventuali deficitarietà da parte dei Comuni trentini, si precisa che non sono stati considerati i valori comunicati dai Comuni nell'allegato l) al rendiconto, ma gli indicatori sono stati calcolati dalla Sezione di controllo a partire dai dati estratti dalla BDAP (schemi di bilancio e dati contabili analitici).

I debiti fuori bilancio, necessari per il calcolo degli indicatori P6 e P7, sono stati ricavati dai questionari sui debiti fuori bilancio 2023 (laddove trasmessi in LimeSurvey²¹), dalle delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio estratte dalla procedura ConTe o dalle relazioni sul rendiconto 2023 dell'organo di revisione.

Il Comune di Cavizzana, a seguito di richiesta istruttorio, ha comunicato di aver proceduto alla compilazione del questionario sui debiti fuori bilancio 2023 e di aver inviato la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2023, nonché di averla pubblicata sul sito istituzionale.

Nel complesso, tra i Comuni analizzati in questa sede:

- a) nessun Ente risulta essere deficitario per gli indicatori P1, P3, P4, P5 e P7;
- b) il Comune di Cavizzana ha almeno due indicatori oltre le soglie di deficitarietà (il P2 pari al 18,69% e il P8 pari al 46,77%);
- c) n. 11 sono i Comuni con l'indicatore P6 oltre la soglia di deficitarietà: Bondone (2,27%), Castello-Molina di Fiemme (1,05%), Cavedine (1,26%), Cembra Lisignago (3,33%), Lavis (1,07%), Mezzolombardo (8,17%), Molveno (1,39%), Ospedaletto (1,25%), Palù del Fersina (2,50%), Tenna (2,04%) e Villa Lagarina (2,64%);
- d) n. 21 sono i Comuni con l'indicatore P8 oltre la soglia di deficitarietà: Amblar-Don (40,13%), Brentonico (46,64%), Castelnuovo (44,12%), Cavalese (38,85%), Cavizzana (46,77%), Denno (43,37%), Drena (39,83%), Fornace (40,20%), Frassilongo (44,82%), Giovo (43,26%), Lona-Lases (46,84%), Mezzocorona (45,47%), Pelugo (39,07%), Sant'Orsola Terme (36,90%), Sella Giudicarie (44,74%), Sover (27,42%), Stenico (41,69%), Terragnolo (45,12%), Tesero (41,54%), Trambileno (43,72%), Valdaone (46,67%).

Si evidenzia, inoltre, che, dal confronto effettuato con l'allegato l) inviato alla BDAP, per n. 8 degli enti sopra indicati (Bondone, Castello-Molina di Fiemme, Cavedine, Cembra Lisignago, Mezzolombardo, Ospedaletto, Tenna e Valdaone) è stato erroneamente indicato, nel citato allegato

²¹ N. 151 questionari "Debiti fuori bilancio 2023" alla data del 7 febbraio 2025.

l), il rispetto di tutti i parametri di deficitarietà. Il Comune di Frassilongo, invece, ha erroneamente indicato di aver superato la soglia di deficitarietà anche dell'indicatore P2.

Il Collegio, nel ribadire l'importanza di una puntuale compilazione dei questionari e della corretta alimentazione della BDAP, rileva che diversi Comuni hanno registrato il superamento di almeno un parametro di deficitarietà strutturale.

Rappresenta, inoltre, la necessità che tali criticità vengano monitorate dagli enti e dai rispettivi organi di revisione per l'attivazione degli opportuni interventi correttivi finalizzati a normalizzare tutti i parametri e garantire, anche in una prospettiva dinamica, la strutturale solidità degli equilibri di bilancio.

Lo sfioramento dei parametri (se inferiore a 5), pur non rendendo il Comune strutturalmente deficitario, costituisce, comunque, una grave criticità contabile (cfr., ex plurimis, Sez. di controllo per il Piemonte n. 53/2018).

Si evidenzia l'elevata percentuale dei debiti fuori bilancio (tipologia "sentenze esecutive") rispetto agli impegni del titolo 1 e 2 per il Comune di Mezzolombardo (8,17%) e la bassissima percentuale registrata nella capacità di riscossione dal Comune di Sover (27,42%), criticità per le quali si sollecitano immediate ed efficaci azioni di miglioramento.

Nel mentre il Comune di Mezzolombardo non ha fornito delucidazioni in merito, il Comune di Sover ha rappresentato che, al fine di superare la criticità, ha rendicontato alla PAT opere di investimento relative al periodo 2014-2020 con relativa richiesta di erogazione di finanziamento, con conseguente aumento della capacità di riscossione del titolo IV al valore percentuale del 39,35%. Il Comune ha segnalato, inoltre, un miglioramento complessivo della capacità di riscossione, poiché, nel 2024, pur rimanendo al di sotto della soglia di criticità del 47%, raggiunge la percentuale di 45,36 punti.

14 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

14.1 Il protocollo di finanza pubblica

Lo Statuto di autonomia dispone che, allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province corrispondono ai Comuni idonei mezzi finanziari, da concordare fra il presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi Comuni. In Trentino, tale rappresentanza è costituita dal Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento, istituito con l.p. 15 giugno 2005, n. 7.

Il d.P.R. 16 marzo 1992, n. 268, recante *"Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale"*, prevede che, nel caso non venga raggiunto l'accordo nei termini stabiliti dalle leggi provinciali con le quali sono disciplinati modalità e criteri per la definizione dell'intesa, le motivazioni delle parti siano riportate in un apposito verbale da unire al d.d.l. per l'assegnazione ai Comuni dei mezzi finanziari previsti dall'art. 81 dello Statuto, che la Giunta provinciale presenta al Consiglio. Inoltre, l'art. 3 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36, recante *"Norme in materia di finanza locale"*, stabilisce che, in sede di definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello Statuto, sono anche indicate le misure necessarie finalizzate a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale, con riferimento particolare alle misure previste dalla legge finanziaria per il perseguimento degli obiettivi di finanza provinciale. Relativamente all'esercizio 2023, i mezzi finanziari da corrispondere ai Comuni sono stati definiti con il "Protocollo d'intesa", sottoscritto in data 7 luglio 2023 e successiva integrazione dell'11 luglio 2024.

Il Protocollo in materia di finanza locale per il 2024 ha confermato, in tema di aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S., il quadro normativo in vigore nei precedenti esercizi, mentre, per quanto riguarda il ciclo dell'acqua, è stata concordata la necessità di trovare nuove modalità per dare attuazione alla materia mediante la revisione dei modelli tariffari in attesa del perfezionamento del protocollo d'intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ARERA, ai sensi dell'art. 13, c. 7, dello Statuto di autonomia²².

²² Art. 13, c. 7 Statuto: "In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta autorità e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori".

Le risorse destinate dalla Provincia autonoma di Trento, nel 2024, ai rapporti finanziari con i Comuni ammontano, per la parte corrente, complessivamente a 330 ml circa; 126,1 ml di accantonamenti per le regolazioni dei rapporti finanziari tra la Provincia, il sistema delle autonomie locali e lo Stato (con un accollo da parte della Provincia di 4 ml); 23,88 ml di trasferimenti compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IMIS oltre a ulteriori 13,5 mln di Euro per la manovra IM.I.S. riferita ad alcune tipologie di fabbricati destinati ad attività produttive (studi professionali, negozi, alberghi, piccoli insediamenti artigianali); 88,1 ml di fondo perequativo/solidarietà, al netto della quota di solidarietà. È stato mantenuto, anche per il 2024, un fondo integrativo a sostegno della spesa corrente dei comuni, nell'ambito del fondo perequativo, con una dotazione finanziaria pari a complessivi 20 ml (nel 2023 era stato quantificato in 40 ml).

Il Fondo specifici servizi, inizialmente stanziato a 71,7 ml, con il protocollo integrativo 2024 è stato incrementato a 75,1 ml.

Per quanto concerne le risorse destinate al Fondo investimenti programmati dei Comuni per l'anno 2024, le stesse sono quantificate in 13,8 ml, relative ai recuperi connessi con l'operazione di estinzione anticipata mutui *ex art. 22* della l.p. n. 14/2014.

Per il 2024, sono stimate, inoltre, in circa 51 ml complessivi le risorse finanziarie per canoni aggiuntivi che saranno assegnate ai Comuni e alle comunità sulla base del riparto dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

In tema di indebitamento, per l'anno 2024, il Protocollo prevede la possibilità di effettuare apposite intese a livello di Comunità/Territorio Val D'Adige nel rispetto del saldo di cui all'art. 9, c. 1 della l. n. 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento.

Con il Protocollo integrativo sottoscritto l'11 luglio 2024 la Provincia si è impegnata a rendere disponibili le risorse per la chiusura del rinnovo contrattuale 2022-2024, nonché quelle per il rinnovo del contratto collettivo provinciale 2025-2027.

Inoltre, sono state destinate risorse per 800 mila euro, derivanti da economie sul fondo specifici servizi comunali, all'integrazione del fondo perequativo dei Comuni che manifestano un ridotto margine di parte corrente, individuati sulla base dei criteri descritti nell'allegato 1 del documento.

Relativamente alla parte investimenti, nel Protocollo integrativo sono stati stanziati 60 ml per il fondo investimenti programmati, oltre a 17 ml derivanti dalle disponibilità del fondo di riserva da destinare ad interventi urgenti non procrastinabili. Inoltre, sono stati individuati ulteriori 10 ml per gli interventi individuati come prioritari ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 16 della l.p. n. 36/93 (interventi afferenti all'edilizia scolastica comunale e agli asili nido, con particolare riferimento a

quelli destinati a dare funzionalità alle strutture e garantire la messa a norma delle stesse e i servizi ad esse connessi).

Per quanto concerne gli obiettivi di efficientamento del sistema degli enti locali, il Protocollo per l'anno 2024 prevede di costituire un tavolo tecnico, che attraverso l'analisi di dati e la valutazione della situazione attuale, supporti le parti al fine dell'individuazione di soluzioni idonee alla riorganizzazione del sistema degli enti locali.

14.2 I termini di approvazione

L'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, come recepito dalla l. p. n. 18/2015, prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'articolo 50, c. 1, lett. a) della l.p. n. 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. Nel Protocollo di finanza pubblica, per l'anno 2024, le parti hanno condiviso l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 di Comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale.

Con decreto del Ministro degli interni del 22 dicembre 2023, in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, da parte degli enti locali, è stato differito al 15 marzo 2024.

Tutti i Comuni della provincia di Trento hanno adottato i bilanci di previsione 2024-2026 entro il termine ultimo del 15 marzo 2024, fissato dal decreto del Ministro degli interni 22 dicembre 2024.

14.3 Gli equilibri di bilancio

Con delibera della Sez. delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2024/INPR sono state approvate le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2024-2026, per l'attuazione dell'articolo 1, c. 166 e ss. della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

Dal questionario inviato dagli organi di revisione si rileva che tutti i Comuni hanno impostato il bilancio di previsione in modo tale da garantire gli equilibri, ai sensi dell'art. 162 del TUEL²³ e il

²³ In particolare, l'art. 162, c. 6, prevede che "6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo

rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo, ai sensi dell'art. 1, c. 821, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019 e d.m. 1° agosto 2019 e successive modificazioni).

Inoltre, dalla documentazione esaminata si rileva che nessun ente ha previsto disavanzi nel periodo di riferimento.

14.4I questionari/relazione al bilancio di previsione 2024-2026

Di seguito si riportano gli esiti delle risposte fornite nei questionari dagli organi di revisione sulle quali la Sezione ritiene necessario acquisire dei chiarimenti, o effettuare un richiamo di attenzione da parte degli enti interessati.

Domande preliminari

Preliminarmente si rileva che 38 Comuni hanno gestito l'esercizio provvisorio (Quesito n. 1) e che nessun ente si trova in una situazione di dissesto (Quesito n. 3).

Il Comune di Torcegno non ha adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP), mentre i Comuni di Aldeno, Amblar-Don, Bieno, Bondone, Borgo Chiese, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Cembra-Lisignago, Cimone, Dimaro-Folgarida, Giovo, Giustino, Isera, Novaledo, Pieve di Bono, Porte di Rendena, Ronchi Valsugana, Rumo, Samone, Soraga, Telve di Sopra, Terragnolo, Torcegno, Trambileno, Valfloriana, Vallarsa, Ville di Fiemme, Ziano di Fiemme non hanno approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Trattandosi di enti con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, l'art. 169, c. 3, del TUEL prevede l'adozione facoltativa di tale documento.

I Comuni di Bondone, Ronchi Valsugana (attraverso l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio) e Telve di Sopra hanno comunicato di aver approvato il documento, difformemente da quanto segnalato nel questionario.

A seguito di riscontro istruttorio, i Comuni di Amblar-Don, Bondone, Caldonazzo, Cis, Giovo, Giustino, Lona Lases, Mazzin, Pieve di Bono, Porte di Rendena, Ronchi Valsugana, Ruffrè, Sarnonico, Telve di Sopra e Valfloriana hanno segnalato l'erronea risposta la Quesito n. 4, avendo dato conferma dell'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

Il Comune di Torcegno non ha fornito chiarimenti sia in merito alla mancata adozione del DUP che del PIAO. Tuttavia, dalla verifica effettuata sul sito istituzionale dell'ente si rileva che tali documenti risultano approvati con delibera del Consiglio comunale n. 47/2023 (DUP 2024/2026) e n. 37/2024 (PIAO 2024/2026).

Il Comune di Mazzin ha confermato la mancata adozione del PIAO.

Il Collegio invita il Comune di Mazzin ad attivarsi tempestivamente per l'adozione del PIAO, poiché la mancata adozione comporta il divieto di disporre assunzioni e di affidare incarichi a soggetti esterni, nonché di erogare la retribuzione di risultato nei confronti dei dirigenti responsabili della mancata adozione. E' prevista, inoltre, l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro per l'omessa redazione del documento nella parte riguardante la materia della prevenzione della corruzione (art. 19, c. 5, lett. b) del d.l. 90/2014).

Sezione I^ Equilibri di bilancio

In merito alla predisposizione dell'elenco dei giudizi in corso con probabilità di soccombenza, al fine della corretta determinazione del fondo contenzioso (Quesito n. 11), si rileva che 66 Comuni hanno fornito risposta negativa anche se dalla motivazione emerge che in gran parte ciò è dovuto all'assenza di contenzioso o alla scarsa probabilità di soccombenza dei giudizi in corso.

In tale evenienza, la risposta corretta da fornire è *"non ricorre la fattispecie"*.

Premesso che gli organi di revisione di tutti di Comuni dichiarano la regolare costituzione del FCDE (Quesito n. 14), per i Comuni di Borgo Chiese, Cavareno, Pelugo, Sagron Mis, San Giovanni di Fassa/Sèn Jan e Tre Ville, si rileva che gli stessi non hanno fornito in nota integrativa adeguata illustrazione delle entrate che l'ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non ha provveduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (Quesito n. 12).

Si raccomanda agli enti sopra citati di assicurare tale informazione nella nota integrativa dei prossimi rendiconti.

Per quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio 2024-2026 degli accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali, si osserva che n. 51 enti non hanno provveduto, n. 39 Comuni hanno dichiarato che non ricorre la fattispecie, mentre n. 51 hanno previsto lo stanziamento (Quesito n. 13).

Si raccomanda agli organi di revisione degli enti privi di stanziamento di verificare l'effettiva assenza, presso i rispettivi enti, dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la mancata previsione di tali oneri.

Per il Comune di Sanzeno il revisore ha evidenziato che l'Ente non ha stanziato il fondo di riserva di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 166 del TUEL, invitando la struttura ad adeguarlo in occasione della prima variazione di bilancio (Quesito n. 16).

I revisori dei Comuni di Bedollo, Frassilongo e Roverè della Luna hanno segnalato la carenza dello stanziamento previsto nel bilancio preventivo per il fondo di riserva di cassa, invitando i rispettivi organi a provvedere con la prima variazione di bilancio (Quesito n. 17).

Nel riscontro istruttorio, il Comune di Sanzeno ha comunicato di aver effettuato l'adeguamento del fondo di riserva di competenza in sede di variazione al bilancio di previsione 2024-2026.

Per quanto concerne il fondo di riserva di cassa, si prende atto che i Comuni di Bedollo, Frassilongo e Roverè della Luna, hanno informato di aver compiuto i necessari adeguamenti.

Sezione II^ Indebitamento

Dalla tabella n. 9 si evince che dai bilanci di previsione nessun ente ha previsto il ricorso a nuovo indebitamento nel triennio 2024-2026.

Per i Comuni di Amblar-Don, Calceranica al Lago, Castello Tesino, Cavedine, Cles, Fai della Paganella, Levico Terme, Segonzano, Tenno e Ville di Fiemme, il valore del residuo debito anno 2023 è diverso dal valore del totale di fine anno 2022.

Per i Comuni di Amblar-Don, Cavedine, Fai della Paganella, Madruzzo, Malè, Ronzone, Spormaggiore, Vallelaghi e Ville Di Fiemme, il valore del residuo debito anno 2024 è diverso dal valore del totale di fine anno 2023.

Per i Comuni di Calceranica al Lago, Castello Tesino, Cavedine, Fai della Paganella, Madruzzo, Nogaredo, Ronzone, Spormaggiore, Vallelaghi e Ville di Fiemme, il valore del residuo debito anno 2025 è diverso dal valore del totale di fine anno 2024.

Per i Comuni di Avio, Calceranica al Lago, Canal San Bovo, Cavedine, Cles, Nogaredo, Ronzone e San Lorenzo Dorsino, il valore del residuo debito anno 2026 è diverso dal valore del totale di fine anno 2025.

Si raccomanda agli organi di revisione di verificare che i dati riportati nelle specifiche tabelle dei questionari corrispondano alle effettive consistenze.

Sezione III^ Previsioni di cassa

Per il Comune di Caldonazzo e di Sarnonico i revisori hanno segnalato che le previsioni di cassa di ciascuna entrata corrente NON è stata calcolata con quanto riscosso mediamente negli ultimi esercizi (Quesito n. 3).

Al riguardo, il Comune Caldonazzo ha chiarito che *“per le entrate soggette ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ha considerato la percentuale di incasso che risulta dal prospetto di calcolo del fondo mentre per le altre entrate correnti sono stati considerati gli incassi del 2023”*.

Il Comune di Sarnonico ha comunicato che per la formulazione delle previsioni di cassa delle entrate correnti si avvale *“del calcolo automatico effettuato dal programma di contabilità che somma, al momento della predisposizione delle stampe, i residui iscritti sul capitolo, quelli in formazioni e le previsioni di competenza dell'anno successivo”*, a cui segue, per una verifica di maggiore attendibilità, *“una valutazione su quanto riscosso mediamente negli ultimi esercizi”*.

Per i Comuni di Campodenno, Canazei, Castello-Molina di Fiemme, Cavareno, Ospedaletto e Ronzone i revisori hanno segnalato che gli stessi non sono dotati di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere (Quesito n. 6).

Nel riscontro istruttorio, i Comuni di Castello-Molina di Fiemme e Cavareno hanno, invece, confermato di essersi dotati di scritture contabili in grado di contabilizzare in ogni momento la cassa vincolata, rendendo possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Il comune di Canazei ha segnalato che negli anni 2022 e 2023 non ha incassato nessun tipo di finanziamento prima dell'esigibilità della spesa, venendo meno il presupposto per la costituzione della cassa vincolata.

Il comune di Campodenno ha comunicato di aver provveduto nel corso dell'esercizio 2025 a dotarsi di scritture extracontabili per la gestione della cassa vincolata”.

I comuni di Ospedaletto e Ronzone non hanno fornito chiarimenti in materia.

Il Collegio, in via generale, raccomanda agli enti di assicurare con il proprio sistema contabile rilevazioni idonee per la contabilizzazione della cassa vincolata, qualora sussistano i presupposti dettati dalle vigenti disposizioni normative.

Sezione V^ Organismi partecipati

I revisori dei Comuni di Altavalle, Avio, Baselga di Pinè, Bedollo, Borgo D'Anaunia, Carisolo, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Cles, Fornace, Frassilongo, Giovo, Giustino, Grigno, Livo,

Mezzano, Pieve Tesino, Pinzolo, Porte di Rendena, Predaia, Sagron Mis, Scurelle, Segonzano, Sella Giudicarie, Sen Jan Di Fassa, Sover e Spiazzo hanno segnalato che dalle verifiche dell'Ente risultano società partecipate in perdita (Quesito n. 4).

Il Comune di Baselga di Piné, a seguito di riscontro istruttorio, ha segnalato che la società in perdita (Azienda per il turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra S.c.a.r.l.), è in liquidazione dal gennaio 2022.

Si invitano i suddetti Comuni ad effettuare le necessarie valutazioni circa l'interesse pubblico sotteso al mantenimento delle partecipazioni detenute in società che presentano bilanci in perdita, ovvero della necessità di disporre la dismissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 175/2016.

I Comuni di Baselga di Piné e di Mezzocorona hanno segnalato la previsione di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie, anche ai sensi dell'art. 14, co. 5, del d.lgs. n. 175/2016 (Quesito n. 5).

Il Comune di Mezzocorona, con delibera di consiglio nr. 39 del 30.11.2023, ha approvato il Piano strategico di sviluppo 2023 della società partecipata Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l. e la conseguente approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a carico del socio unico Comune di Mezzocorona.

Nel riscontro istruttorio, il comune di Baselga di Piné ha comunicato l'adesione alla società Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone S.c.a.r.l., ha iscritto a bilancio quanto necessario per sottoscrivere l'aumento di capitale proposto da Trentino Digitale S.p.A. e per rilevare le quote sociali della Ice Rink Piné S.r.l., anche se le due ultime operazioni non hanno avuto luogo.

Per quanto riguarda il comune di Mezzocorona, lo stesso ha relazionato in merito all'aumento di capitale della partecipata Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l., finalizzato all'ammodernamento dell'impianto funiviario.

Il Collegio ricorda che le amministrazioni pubbliche, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti

straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

15 L'INCIDENZA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI SULLA SPESA CORRENTE DEI COMUNI

Nella Missione 1 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione*” sono contabilizzate le spese che il Comune sostiene per gli organi istituzionali, per gli uffici di segreteria, per la gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, per l'ufficio tecnico, per l'anagrafe, lo stato civile, elettorale, leva, per il servizio statistico e il sistema informativo, per gli altri servizi amministrativi generali. Si tratta di un insieme di attività che non sono rivolte in via immediata alla resa di servizi per la soddisfazione di bisogni, ma riguardano funzioni strumentali, finalizzate ad assicurare il funzionamento della macchina comunale.

I servizi in parola permettono l'operatività dell'ente a supporto delle funzioni istituzionali dirette a fornire i servizi finali alla comunità amministrata.

È del tutto evidente che l'entità di tale aggregato di spesa rappresenta, in buona misura, il livello di efficienza raggiunto dagli enti e sul quale risulta possibile impostare, qualora risulti un indicatore non in linea con i parametri di riferimento, eventuali interventi di razionalizzazione della spesa a superamento delle politiche dei tagli lineari, in modo tale da non incidere sui servizi finali forniti alla popolazione.

In analogia a quanto proposto dalla Sez. delle Autonomie con la delibera n. 14/SEZAUT/2021/FRG, concernente “*Prime analisi sulla qualità della spesa dei comuni*”, per valutare l'efficienza di servizi di supporto dei comuni, sono stati utilizzati gli impegni di spesa della Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, con esclusione del Programma 0106 Ufficio tecnico (fonte BDAP, Ministero del Tesoro). Ciò poiché all'interno del perimetro di spesa dell'Ufficio tecnico spesso sono presenti spese relative ad altre funzioni fondamentali (es. funzioni di viabilità e territorio), che, dunque, porterebbero a condizionare i volumi di spesa dei servizi amministrativi. L'impegno di spesa costituisce il momento più vicino alla competenza economica, ossia alla valorizzazione contabile delle risorse utilizzate per l'erogazione dei servizi e sotto questo profilo rappresenta la misura sostitutiva, ma comunque idonea, per la quantificazione del relativo costo.

In particolare, le voci di spesa incluse nella Missione 01, al netto del Programma 0106, approssimano una configurazione di costo diretto, che ne è anche stima del costo pieno, poiché i servizi amministrativi possono essere essi stessi considerati, in via generale, costi indiretti in relazione agli altri servizi. È difficoltoso determinare indicatori di *output* per l'amministrazione generale che produce una serie molto eterogenea di *output* che possono essere considerati “intermedi”: si tratta

di risultati di processi che servono in parte per l'erogazione di altri servizi, in parte per sviluppare l'attività di produzione regolamentare e normativa, tipica dell'agire amministrativo (norme, regolamenti, piani urbanistici, etc.). Tuttavia, ai fini della misurazione dei livelli di efficienza, possono essere utilizzate come misure sostitutive gli "abitanti", poiché i servizi amministrativi sono sviluppati per governare una determinata comunità, che può essere quindi considerata come l'*output* di riferimento dal punto di vista quantitativo, posto che la qualità dell'agire amministrativo risulta difficilmente misurabile, ovvero la "spesa corrente gestita", in quanto i servizi amministrativi sono, in larga misura, a supporto delle altre attività dell'ente, che ne costituiscono il *driver* (causa) di costo. In tal caso la misurazione dell'*output* è rappresentata dai volumi di spesa delle attività gestite dall'amministrazione comunale corretto per le eventuali spese, relative al trasporto pubblico locale e al servizio rifiuti, contabilizzate a bilancio, al fine di sterilizzare gli effetti distorsivi delle diverse modalità di gestione (in economia, appalto, concessione, etc.).

È, infine, utile tenere conto della presenza di alcuni possibili fattori distorsivi quali il modello organizzativo dell'ente (ad esempio l'adesione ad accordi o convenzioni, Unioni di Comuni ed altre forme di gestione associata), il livello delle esternalizzazioni e i criteri di imputazione delle spese al servizio, il cui perimetro può essere inteso in modo non univoco. Di tali elementi distorsivi, nella presente analisi, non è stato possibile tenerne conto, visti i tempi ristretti programmati per la conclusione del controllo dei rendiconti dell'esercizio 2023 e delle finalità perseguite con la presente analisi che ha lo scopo di individuare indicatori, per quanto approssimativi, comunque idonei ad evidenziare gli ambiti di maggiore distorsione presenti negli enti locali della provincia di Trento.

Nella tabella di seguito proposta vengono rappresentati, per le 8 classi nelle quali sono stati raggruppati i comuni, gli indicatori di cui più sopra si è fatto cenno, ovvero la spesa di amministrazione *pro capite* e l'incidenza della stessa sulla spesa corrente, al netto della spesa per i rifiuti e per il trasporto locale.

Per ciascuna fascia di popolazione la tabella espone il valore dei due indicatori, il percentile 25^{mo}²⁴, la mediana²⁵ e il percentile 75^{mo}²⁶.

Il numero di enti monitorati è di 166, pari alla totalità dei comuni della provincia di Trento.

²⁴ Il 25^{mo} percentile è il valore al di sotto del quale si colloca il 25% delle amministrazioni in relazione ad una minore spesa dei servizi amministrativi.

²⁵ La mediana è l'unità che occupa la posizione centrale nella distribuzione ordinata dei valori.

²⁶ Il 75^{mo} percentile è il valore al di sopra del quale si colloca il 25% delle amministrazioni che registrano una maggiore spesa per rendere i servizi amministrativi.

Tabella 15 – Spesa di amministrazione *pro capite* 2023 e incidenza della stessa sulla spesa corrente 2023 per fasce di popolazione

FASCE DI POPOLAZIONE	N. COMUNI	POPOLAZ. AL 01/01/2023	SPESA CORRENTE IMPEGNATA - SPESA RIFIUTI E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	SPESA CORRENTE IMPEGNATA MISSIONE 01 - PROGRAMMA 0106 UFFICIO TECNICO	SPESA AMMINISTRAZIONE PRO CAPITE 2023				SPESA AMMINISTRAZIONE SU SPESA CORRENTE 2023			
					VALORE PER FASCIA	PERCENTILE 25%	MEDIANA	PERCENTILE 75%	VALORE PER FASCIA	PERCENTILE 25%	MEDIANA	PERCENTILE 75%
01. fino a 500 ab.	22	7.371	14.730.306	8.373.420	1.136,00	808,10	1.080,55	1.488,40	0,57	0,51	0,58	0,61
02. da 501 a 1.000 ab.	36	26.026	43.729.436	20.258.807	778,41	571,04	685,84	888,73	0,46	0,43	0,49	0,57
03. da 1.001 a 2.000 ab.	47	65.156	101.552.855	41.805.452	641,62	462,03	582,36	786,40	0,41	0,39	0,44	0,50
04. da 2.001 a 5.000 ab.	41	127.655	164.227.320	58.174.351	455,72	324,32	381,69	497,10	0,35	0,31	0,35	0,40
05. da 5.001 a 10.000 ab.	14	91.245	99.173.694	31.747.315	347,93	292,38	309,12	354,29	0,32	0,29	0,30	0,36
06. da 10.001 a 20.000 ab.	3	45.724	43.271.646	12.604.131	275,66	251,03	253,58	283,34	0,29	0,29	0,29	0,31
07. da 20.001 a 50.000 ab.	2	61.542	78.152.732	17.864.371	290,28	251,63	275,86	300,10	0,23	0,23	0,23	0,24
08. oltre 50.000 ab.	1	118.277	162.681.301	40.095.544	339,00	339,00	339,00	339,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Totale	166	542.996	707.519.288	230.923.391	425,28	390,43	558,65	795,52	0,33	0,34	0,43	0,52

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Dalla tabella emerge con chiara evidenza un andamento decrescente nella curva dei costi, ove il rapporto tra i valori *input/output* è maggiore per i Comuni di piccole dimensioni, per poi calare, come conseguenza delle economie di scala, per gli enti di dimensioni maggiori.

Va data evidenza che la spesa per abitante relativa ai servizi amministrativi nei Comuni compresi nella fascia fino a 500 abitanti raggiunge l'importo di euro 1.136,00 (il valore della mediana è di euro 1.080,55), superiore del 149,28% a quello registrato per la fascia di Comuni con popolazione compresa tra i 2 mila e 5 mila abitanti (euro 455,72). In altri termini, per i Comuni più piccoli la spesa *pro capite* dei servizi amministrativi è superiore del 46% rispetto a quelli della fascia immediatamente superiore, del 77% di quelli della fascia tra i mille e duemila abitanti e di ca. 227% di quelli della fascia tra i 5 e 10 mila abitanti (euro 347,93). Pur con percentuali di differenza attestate a valori diversi, si conferma, anche con riferimento all'incidenza della spesa di amministrazione rispetto alla spesa corrente, un andamento inversamente proporzionale della medesima rispetto alla crescente dimensione del comune.

In particolare, è evidente una chiara caratterizzazione dimensionale degli esiti e ampi spazi di miglioramento dell'efficienza, che può trovare supporto, anche, in programmi infrastrutturali e di organizzazione a rete messi a punto da parte della Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, titolari, rispettivamente della competenza primaria in materia di finanza locale e di ordinamento degli enti locali.

A livello complessivo, i costi di amministrazione *pro capite* sono in valore mediano pari a 558,65 euro. Un quarto dei Comuni trentini spende meno di 390,43 euro *pro capite* (percentile 25^{mo}) e un quarto spende di più di 795,52 euro *pro capite* (percentile 75^{mo}).

Un'interessante prospettiva è fornita anche dall'indice della spesa di amministrazione rispetto alla spesa corrente, che può essere letto come euro di spese per Amministrazione per ogni euro di spesa corrente o, in formato percentuale, quanta spesa corrente è destinata al funzionamento dei servizi amministrativi. Secondo questa prospettiva, in totale i Comuni trentini spendono in valore mediano euro 0,43 ogni euro (50%) di spesa corrente amministrata. Un quarto delle amministrazioni spende meno di euro 0,34 ogni euro di spesa corrente complessiva, mentre un quarto delle amministrazioni spende più di euro 0,52 ogni euro di spesa corrente complessiva.

Confrontando i medesimi indicatori calcolati sui dati di rendiconto 2022 rispetto a quelli del 2023, come mostrato nella seguente tabella, si osserva un incremento del 5,90% della spesa corrente complessiva impegnata sulla Missione 01 (con esclusione del programma 106), che determina un pari aumento della spesa amministrativa *pro capite* complessiva dato che la popolazione è rimasta pressoché invariata. L'incremento più significativo si registra per il valore mediano passato da 510,36 euro nel 2022 a 558,65 euro nel 2023 (con un incremento del 9,46%).

Tabella 16 - Spesa di amministrazione *pro capite* e incidenza della stessa sulla spesa corrente - confronto 2022-2023

ANNO	N. COMUNI	POPOLAZ. AL 01/01	SPESA CORRENTE IMPEGNATA - SPESA RIFIUTI E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	SPESA CORRENTE IMPEGNATA MISSIONE 01 - PROGRAMMA 0106 UFFICIO TECNICO	SPESA AMMINISTRAZIONE PRO CAPITE 2023				SPESA AMMINISTRAZIONE SU SPESA CORRENTE 2023			
					VALORE TOT.	PERCENTILE 25%	MEDIANA	PERCENTILE 75%	VALORE TOT.	PERCENTILE 25%	MEDIANA	PERCENTILE 75%
2022	165	544.291	685.017.892	256.227.716	470,76	425,06	589,63	929,53	0,37	0,38	0,50	0,61
2023	166	542.996	694.874.434	286.149.617	526,98	448,20	714,52	1.003,08	0,41	0,39	0,52	0,65
Var %		-0,24%	1,44%	11,68%	11,94%	5,44%	21,18%	7,91%	10,09%	2,99%	4,33%	5,51%

ANNO	N. COMUNI	POPOLAZ. AL 01/01	SPESA CORRENTE IMPEGNATA - SPESA RIFIUTI E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	SPESA CORRENTE IMPEGNATA MISSIONE 01 - PROGRAMMA 0106 UFFICIO TECNICO	SPESA AMMINISTRAZIONE PRO CAPITE 2023				SPESA AMMINISTRAZIONE SU SPESA CORRENTE 2023			
					VALORE TOT.	PERCENTILE 25%	MEDIANA	PERCENTILE 75%	VALORE TOT.	PERCENTILE 25%	MEDIANA	PERCENTILE 75%
2022	166	544.561	689.489.584	218.061.950	400,44	371,15	510,36	742,56	0,32	0,33	0,43	0,51
2023	166	542.996	707.519.288	230.923.391	425,28	390,43	558,65	795,52	0,33	0,34	0,43	0,52
Var %		-0,29%	2,61%	5,90%	6,20%	5,19%	9,46%	7,13%	3,20%	1,82%	0,74%	1,70%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Nella tabella seguente sono riportati i Comuni con un valore superiore al percentile 75^{mo} complessivo di entrambi gli indicatori analizzati (rispettivamente euro 795,52 *pro capite* ed euro 0,52 per ogni euro di spesa corrente). Il percentile 75^{mo} è stato individuato come la soglia oltre la quale l'ente singolo sottoposto ad indagine può ritenersi in una situazione di potenziale criticità poiché per rendere i servizi amministrativi spende in misura maggiore rispetto al totale dei Comuni analizzati.

È interessante osservare come tutti i Comuni presenti in tabella abbiano meno di 2.000 abitanti.

Tabella 17 – Comuni con un valore superiore al percentile 75^{mo} complessivo di entrambi gli indicatori

COMUNE	FASCIA DI POPOLAZIONE	POPOLAZ. AL 01/01/2023	SPESA CORRENTE IMPEGNATA - SPESA RIFIUTI E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	SPESA CORRENTE IMPEGNATA MISSIONE 01 - PROGRAMMA 0106 UFFICIO TECNICO	SPESA AMMINISTRATIVA PRO CAPITE 2023	SPESA AMMINISTRATIVA SU SPESA CORRENTE 2023
Bieno	01. fino a 500 ab.	466	751.584	419.793	900,84	0,56
Bocenago	01. fino a 500 ab.	395	991.682	591.462	1.497,37	0,60
Bresimo	01. fino a 500 ab.	248	481.672	265.758	1.071,60	0,55
Castel Condino	01. fino a 500 ab.	223	413.544	254.333	1.140,50	0,62
Cavizzana	01. fino a 500 ab.	236	346.402	246.623	1.045,01	0,71
Cinte Tesino	01. fino a 500 ab.	367	1.017.748	594.129	1.618,88	0,58
Cis	01. fino a 500 ab.	300	429.834	238.804	796,01	0,56
Frassilongo	01. fino a 500 ab.	342	764.598	444.942	1.301,00	0,58
Luserna	01. fino a 500 ab.	267	729.006	388.389	1.454,64	0,53
Massimeno	01. fino a 500 ab.	138	486.255	312.718	2.266,08	0,64
Palu' Del Fersina	01. fino a 500 ab.	161	999.483	571.515	3.549,79	0,57
Ronzzone	01. fino a 500 ab.	473	784.160	691.814	1.462,61	0,88
Sagron Mis	01. fino a 500 ab.	182	492.224	300.709	1.652,25	0,61
Vignola-Falesina	01. fino a 500 ab.	189	411.210	282.931	1.496,99	0,69
Cavedago	02. da 501 a 1.000 ab.	567	1.023.389	553.026	975,35	0,54
Giustino	02. da 501 a 1.000 ab.	739	1.451.699	839.267	1.135,68	0,58
Mazzin	02. da 501 a 1.000 ab.	593	1.414.943	822.122	1.386,38	0,58
Albiano	03. da 1.001 a 2.000 ab.	1.506	2.991.542	1.819.438	1.208,13	0,61
Cavareno	03. da 1.001 a 2.000 ab.	1.124	1.310.353	1.077.669	958,78	0,82
Romeno	03. da 1.001 a 2.000 ab.	1.452	1.468.207	1.170.825	806,35	0,80

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Gli indicatori di cui in precedenza restituiscono un quadro chiaro sull'incidenza della spesa per le funzioni amministrative, inversamente proporzionale alle classi di maggiore dimensione dei comuni, pur nella consapevolezza che i tempi ristretti del controllo hanno imposto di astrarre dagli altri fattori condizionanti il rapporto. Gli esiti della verifica, pur con tali precisazioni, meritano attenzione.

E' auspicabile che sia valutata la ripresa di un percorso finalizzato a raggiungere una ragionata e condivisa aggregazione della gestione dei servizi dei comuni, che tenga conto delle peculiarità delle singole realtà territoriali, al fine di favorire la nascita di soggetti aventi le dimensioni idonee a realizzare l'efficientamento della spesa e a migliorare la gestione dei servizi alla comunità di riferimento.